NAZIONALE VITT. EMANUELE
13
15 A
38

n4

53

L'OTTIMO

REGGIMENTO

DEL MAGISTRATO

PRETORIO,

DI GIOVANNI

Tatio Iustinopolitano.

OVE BREVEMENTE SI DISCORRE
in che modo si douerebbe gouernare qualunque Rettore
di qual si voglia Città, ò Prouincia, per con-
seguirne laude da' sudditi, & honore
appresso il suo Prencipe.

Domus S. M. Magd. Virg.

COL PRIVILEGIO.

IN VENETIA,
Appresso Francesco de' Franceschi, Senese.
M D LXIIII.

Domus S. M. Magdalene Virg.
BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE ROMA

AL MOLTO MAG^co.
M. MARINO PASQVALICO
Signor mio osseruandissimo.

Giouanni Tatio Iustinopolitano.

VANTVNQVE il principio d'ogni buona operatione dipēda dal celeste motore, & a lui come a prima cagione, si debbono primieramente render quelle gratie, che le forze humane ponno maggiori; nondimeno essendo diuersi i modi, con i quali il Signore Iddio indrizza le nostre attioni, si uede molte fiate, che sua diuina

maestà col mezo di una sua creatura ci dimostra la uia di peruenire ad alcun fine. Et si come conoscendo il creatore dello uniuerso per datore di tutto il bene, che si puo immaginare, cosi è natural costume de gli huomini (per fuggire il uitio della ingratitudine, della quale non è in questo mondo cosa alcuna piu dannabile) di hauerne obligatione a quegli, che per uoler del signore ci sono stati guide nel principiare quei negotii, ne i quali puo apparere, che consista la nostra professione. Onde riducendomi a memoria, che nella mia adolescentia piacque alla superna bontà, che uoi molto Magnifico Signor mio ui seruiste di me per cancelliero in Adria, il cui Reggimento

quanto

quanto giustamente da uoi fos-
se amministrato, & con quan-
ta mansuetudine ogni uno fosse
dalla uostra bontà intertenuto,
& abbracciato, per hora non ne
dirò altro, già che il tutto è ho-
mai notissimo a ciascheduno; ma
tra gli altri a me spetialmente si
conuiene riuolgere nella mente
quegli amoreuolissimi officii, con
i quali in ogni modo possibile ui
faticaste di palesarmi la affettio-
ne, che (mercè uostra) mi haue-
uate; nè essendo dopo scemata,
anzi continuamente cresciuta la
uostra amoreuolezza uerso di me
facendomi molti beneficii, & se-
gnalati appiaceri in ogni occa-
sione, che conosceste potermi in
alcun modo giouare, mi rende-
rei sommamente ingrato, & po-

maestà col mezo di una sua creatura ci dimostra la uia di peruenire ad alcun fine. Et si come conoscendo il creatore dello uniuerso per datore di tutto il bene, che si puo immaginare, cosi è natural costume de gli huomini (per fuggire il uitio della ingratitudine, della quale non è in questo mondo cosa alcuna piu dannabile) di hauerne obligatione a quegli, che per uoler del signore ci sono stati guide nel principiare quei negotii, ne i quali puo apparere, che consista la nostra professione. Onde riducendomi a memoria, che nella mia adolescentia piacque alla superna bontà, che uoi molto Magnifico Signor mio ui seruiste di me per cancelliero in Adria, il cui Reggimento

quanto

quanto giustamente da uoi fos-
se amministrato, & con quan-
ta mansuetudine ogni uno fosse
dalla uostra bontà intertenuto,
& abbracciato, per hora non ne
dirò altro, già che il tutto è ho-
mai notissimo a ciascheduno; ma
tra gli altri a me spetialmente si
conuiene riuolgere nella mente
quegli amoreuolissimi officii, con
i quali in ogni modo possibile ui
faticaste di palesarmi la affettio-
ne, che (mercè uostra) mi haue-
uate; nè essendo dopo scemata,
anzi continuamente cresciuta la
uostra amoreuolezza uerso di me
facendomi molti beneficii, & se-
gnalati appiaceri in ogni occa-
sione, che conosceste potermi in
alcun modo giouare, mi rende-
rei sommamente ingrato, & po-

co ricordeuole dello obligo; che ui tengo, se publicando la presente mia operina, non la consecrassi sotto la protettione dello honorato nome uostro, per sodisfare in parte al debito mio; & a fine, che se i detrattori in alcuno modo cercassero di mordere le mie fatiche, so che mi sarà gran giouamento hauer trouato un cosi grande, & cosi amoreuole protettore, come è il mio Magnifico Pasqualico. Nè quiui sia alcuno, che creda, che queste mie uigilie si diano in luce con animo di darui instruttione in che modo si dee reggere il Pretore, o qual si uoglia altro giudice; ma accioche hauendo uoi già ottenuto dalla uostra Eccellentissima, & bene ordinata Repub. di Vene-

tia

tia diuersi officii, & magistrati, dalle uostre lodeuolissime operationi ogni uno pigli lo essempio, & la norma di gouernare i popoli. Quale adunque si sia questa mia operetta, la ui appresento Signor mio osseruandissimo non per donarui cosa alcuna, ma per sodisfare in parte al mio douere, & accioche mi conseruiate nella gratia uostra. Però accettando con lo animo ciò che in dimostration del la mia deuotione ui porgo, se quando dalle piu noiose cure ui trouarete alquanto libero, ui degnerete di prestare le benigne orecchie a questi miei componimenti, reputarò hauer conseguito nō mediocre fauore da uostra Magnificentia, alla quale riuerentemente mi inchino,

DISCORSO DELL'AVTORE

ai Rettori delle città.

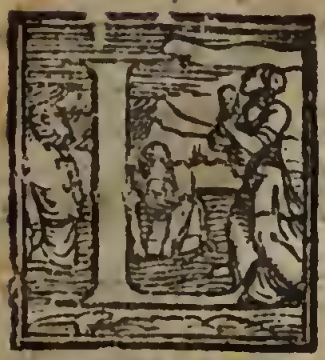

A natura uniuersal madre de gli huomini procurando continuamente di giouar a tutte le cose create, per spetial priuilegio sempre suol arrecar benefitio alla humana spetie. onde si vede, che sino dalla tenera età sono infusi in noi alcuni lumi naturali, che se vogliamo lasciarci guidare da quegli ottimi institutori, i quali con alcuna disciplina ci dimostrano la via di peruenire al nostro fine, di ciò che ragioneuolmente desideriamo di sapere, se ne puo hauere facile cognitione. percioche essendo tutti i precetti del ben viuere naturalmente dalla superna bontà impressi ne gli animi nostri,

ſtri, io credo, che chi non uuol fare re=
ſiſtenza alle buone inclinationi, ageuol=
mente potrà intendere quanto gli ſia di
meſtieri. nè è dubbio alcuno, che ſe l'huo
mo voleſſe regger il corſo de gli anni ſuoi
con la miſura del giuſto viuere, non gli
biſognarebbono molte leggi per regolare
la ſua vita. ma perche molti trauian=
do dal diritto ſentiero vſcirono fuo=
ri de gli ordini di natura, fa neceſſario
di conſtituire i magiſtrati, i quali, co=
me piu ſaggi, & piu prudenti de gli
altri facendo conoſcere lo errore a que=
gli, che erano fuori della via naturale,
impediuano la tranſgreſſione delle leg=
gi, le quali procedendo dalla ottima
diſpoſitione delle noſtre menti furono
introdutte per correttione de i buoni,
& per caſtigo de gli iniqui. & perche
lo huomo ha biſogno del conſiglio; &
del giouamento dello altro huomo, ci

furono

furono lasciate in scrittura diuerse memorie de gli ordini legali, per i quali si uedesse ageuolmente in quante maniere è stata gioueuole a gli huomini la nostra genitrice natura, la quale non mai stanca di giouarci, cõtinuamente adopra le sue forze per arrecarci alcun beneficio. Il che fra me stesso considerando, come facilmente uoi Magnifici Rettori potete hauer cognitione di quelle cose, che per auentura vi paiono ardue, & difficili nel reggimento delle città a voi commesse, ho deliberato in poche parole dimostrarui la uia, che douete tenere per sodisfar uoi medesimi, & quegli, che da uoi doueranno reggersi, & gouernarsi.

Primieramente desidererei, che si come ui si conuiene a non far resistenza alle buone inclinationi di natura, cosi douete in tutto spogliarui di quegli affetti, i quali procedendo da non regolato appetito sono

piu nociui a uoi, che a qual si uoglia altro. onde bisognarebbe, che ui conosceste per huomini, che tanto piu de gli altri foste capaci di ragione, quanto con l'integrità della uita, con la eruditione, con la buona educatione, & con la candidezza de' uostri costumi superaste i uostri soggetti; & che si come i gradi delle maggioranze ui fanno a tutti riguardeuoli, cosi uorrei, che la principal uostra lode ui celebrasse per piu de gli altri, irreprensibili, & innocenti.

Poi ui sarebbe cosa gioueuole, che temeste la uergogna, et che ui infiammaste di un continuo desiderio di honore; perciochè schiffandoui dalle maluagità, foste sempre disposti di far operationi laudabili.

Che'l publico da uoi fosse reputato, come un pupillo, dal quale ui conosceste per ordinarij curatori, alli quali si apparten-

ga di non pretermetter ogni diligentia in conseruarlo nella sua integrità.

Che tale fosse la cõuersatione con i uostri cittadini, che non ne nascesse dispregio della dignità uostra, praticando in tal modo con uno, che l'altro non ne pigliasse sospetto, o che non ne hauesse alcuna inuidia.

Nelle sentẽze essendo d'ogni parte circospetti, douete inuestigar ogni cosa per intender la uerità, accioche possiate far giugitia a chi si deue, rendendo a ciascuno ciò che se gli conuiene.

De gli huomini scelerati uorrei, che a guisa del buono hortolano, che ua stirpando le ortiche, & le altre herbe nociue fuori del suo giardino, accioche le buone possino germogliare, ui dimostraste rigorosi punitori, acciochè gli ottimi cittadini potessero uiuer in pace, & renderui quella grata obedienza, che desiderate.

Vorrei

Vorrei che foste, & che ui mostraste amoreuoli cosi uerso la nobilità, come uer so il uostro popolo, & che faceste alcuna stima de' forestieri, et massimamente de i uostri uicini, & che a quegli, che per chia rezza di sangue, o per causa di alcun me= rito loro sono in qualche reputatione, face ste quell'honore, che ui si richiede.

La ira ne i penetrali de i uostri cuo= ri non vorrei che vi hauesse alcuno al= bergo, percioche mai non si puote fare buona deliberatione essendo il giudice, irato; il quale tanto piu si conosce fa= cile a ingannarsi, & a nuocer a chi non deue, quanto piu si da in preda alla ira.

Della religione, & del culto di= uino ne douete tener grandissima cura, & fare che parimente le vostre fa= miglie con le città a voi commesse hab= bino in osseruanza la legge del signore,

dispo=

disponendoui con gli effetti d'hauer propitio Iddio benedetto, dal quale procede ogni bene, se desiderate, che le uostre operationi riescano con somma laude.

Finalmente vi sarebbe utilissima cosa il dilettarui di leggere quegli autori, che della institutione de' magistrati ci lasciorno diuersi precetti, l'osseruanza de i quali sarebbe gioueuole a uoi, et a' suddi ti uostri. Et a questo proposito leggendo quanto che breuemente mi son faticato di scriuere in alcune poche carte per utile uostro, ardisco di prometterui, che secondo gli honesti vostri desij, haurete quella interna sodisfattione di voi medesimi, che i sudditi, che da voi douranno reggersi vi loderanno perpetuamente; & appresso il vostro Prencipe ne conseguirete quel maggior honore, che a un'ottimo & prudente Rettore si deue.

Or ui paiono forse queste cose impos-

sibili

ſibili a oſſeruarſi? ſono anzi piane, & fa=
cili. onde con quell' affetto dell' animo mio
col qual mi moſſi a far queſta fatiça per
giouarui, ui eſſorto Magnifici Rettori a
leggere ciò che mi ſon ingegnato di nar=
rarui in queſta operina, la quale ſe ui ſa
rà grata, ne hauerò piacere ineſtima=
bile.

PROEMIO DEL PRIMO LIBRO DELL'OTTIMO REGGIMENTO del Magistrato Pretorio, di Giouanni Tatio Iustinopolitano.

NARRANO *gli antichi scrittori, che prima che il mondo prendesse quella bellezza, & perfettione, della quale egli si uede adorno, si trouaua essere in una confusione, che nominarono chaos: di maniera che gli elementi per la mala loro dispositione faceuano questa machina in tutto tenebrosa, & piena di contentione. Ma poiche il celeste Motore diuidendo l'una dall'altra cosa, nel suo centro pose la terra, la qual fosse circondata dall'acqua, & piu alto fece salire l'aere, sopra il quale piu sublime*

blime aſsegnò la ſtanza del fuoco, facen=
do che il Sole, la Luna, & gli altri mi=
nor lumi da quei cerchi ſuperni conti=
nuamente adopraſsero le loro uirtù in be
neficio di tutto ciò che poteſſe eſſer gioue
uole a gli huomini, a' quali ſe da Iddio
benedetto primieramente non foſſe con=
ſtituito alcuno per loro guida, & am=
maeſtramẽto, & ſe poi per uolere di ſua
diuina maeſtà ſucceſsiuamẽte non ſi ha=
ueſſe ſeruato queſto ordine di creare di
tempo in tempo, & di età in età, ſe=
condo l'occaſione, diuerſi gouernatori
che haueſſero la cura, & il reggimento
ſopra le genti, ſi potrebbe creder facil=
mente, che il mondo ſarebbe già ritor=
nato alla ſua primiera confuſione. Ma
ſi come fu neceſſario per quiete del pa=
cifico uiuere elegger alla uniuerſità de
gli huomini perſone che gli deſſero nor=
ma, & regola, per la quale imparaſſe=

ro a osseruar le leggi: cosi ho giudicato esser cosa opportuna, che quegli che hanno a reggere, & gouernare i popoli, & le nationi, debbano esser instrutti, & ammaestrati di quelle cose che loro si appartengono, per poter con quella prudentia, & con quella giustitia, che a un ottimo magistrato si conuiene, far il suo douere: onde deliberando di scacciarne ogni reliquia che potesse esser rimasta di quello antico chaos, si uede, che diuersi auttori hanno scritto uarie institutioni, & precetti, insegnando come i Principi per sostenimento de' loro stati douessero gouernarsi. Ma perche io non ueggo che di alcuni pochi, che condescesero alla presente materia, l'habbino trattata in quel modo che l'opportunità d'hoggidì richiede, ho cõcluso con l'aiuto del Signore di descriuere alcune cose, che ho giudicato esser necessarie cosi nel tempo hodierno,

dierno, come per l'auenire, di douersi oſ= ſeruare da qualunque giudice che ſia ſpetialmente conſtituito nel magiſtrato pretorio: & in ciò non ſi mancherà di uſar tutta quella maggior chiarezza, & breuità che ſia poßibile, accioche il di= ſcreto lettore piu facilmẽte intẽda quan to che per ſua utilità, & beneficio, pro= pongo di uoler narrare ne i pochi fogli di queſto libro.

Della dignità & grandezza de' magiſtrati. Cap. I.

MOLTI ſono quegli huomini, che facilmente ſi credono, che quando alcuno uiene eletto al gouerno d'altrui, & conſtituito in grado, che le città, & i popoli da lui pendendo, ſi aſpetta all' officio ſuo di regger la uniuerſità, & ren derle ragione, d'altro non gli ſia meſtie ro, che ſecõdo il proprio giuditio sbrigar= ſi dalle

si dalle occupationi, & da i negotij pu= blici, che alla giornata sogliono occorre= re in questa uita mortale, senza andar inuestigando nuoue regole, o cercar d'im parare alcuna disciplina. Ilche si come per isperienza si conosce esser uero, così ho giudicato douerne scriuere quãto che per institutione di un'ottimo giudice sia necessario. & in ciò non credo, che que= sta mia fatica possa esser ragioneuolmen te ripresa, poiche non per ambitione, nè per desiderio di conseguirne alcuna lode in questo secolo, nè per esser commenda= to dalla posterità a simil impresa posto mi sono. Ma sapendo, che l'huomo dal grãde Iddio è stato creato in questo mon do non solamente per se stesso, ma per giouare, & arrecar beneficio à gli altri huomini, ho procurato quanto è in me di lasciarne memoria in alcune poche car= te per giouamento della humana spetie,

riducendomi nella mente esser stato giu
ditioso discorso di chi in quella miserabi
le antica età fece congregar gli huomini
insieme, che già hor soli, hor' in compa=
gnia delle fiere, hor' all'ombra di un pi=
no, hor di un faggio, hor'al riparo di u=
no alloro, & hora al cielo aperto, pascen
dosi di ghiande, con mille disagi, &
incommodi, uiueano una ferina, & a=
spra uita: & giudicando esser stato sa=
lutifero consiglio a quelle prime ragunã
ze di huomini darne conuencuoli docu=
menti per regola del politico uiuere, ho
preso la penna in mano per dar principio
à questa prima parte; nella quale douen
dosi trattare la dignità, & grãdezza de'
magistrati, si dee sapere, che finsero gli
antichi, che la Maestà fosse una Dea
figliuola dell'honore, & della riueren=
za, la quale subito, che nacque, fu giu=
dicata esser cosi grande, che hauesse lo

imperio

imperio del mondo: ne firmandosi tra questi termini se n'andò al cielo, doue hebbe sublime seggio. & di ciò non mi pare di transcorrere quanto ne scrisse Ouidio in pochi uersi di questo tenore.

Donec honor, placidóq; decens
reuerentia uultu
Corpora legitimis imposuere
thoris.
Hinc sacra maiestas totum quæ
temperat orbem,
Qua'q; die partu est edita, ma
gna fuit.
Nec mora, consedit medio subli-
mis Olympo,
Aurea purpureo conspiciẽda
sinu.

Or a proposito tornando, & lasciando da parte cioche di simil fauole mi potrei seruire, dico, che i magistrati hebbero di gnissimo, & grandissimo principio, &

trassero una diuina origine dal cielo, poi che quello eterno maestro hauendo nel suo mirabil magistero ordinato marauigliosamente tutte le cose, & ornata quella superna patria d'infiniti splẽdori, oue ripose una perpetua felicità: preparata, che hebbe questa stupenda machina del mondo, quando tempo gli parue diede per mano di Mosè la sua legge al popolo eletto imponendogli la debita osseruanza, & essecutione. Ecco, che dalla grandezza di Dio si hebbe la promulgatione della legge. & che maggior dignità può esser di quella, doue il creatore dell'uniuerso ottiene il magistrato? Quindi poi già che ogni dignità, & podestà ne uiene da Dio, per progresso di uarie età, sotto questo nome di magistrato, che ha deriuatione da maestro, che per imperio è piu potente de gli altri priuati, si sono intesi generalmente quelli, che si troua-

no constituiti in alcuna potẽtia, come già furono i consoli, i proconsoli, i pretori, & altri, che reggeuano città, & prouincie. & alle fiate questa uoce di magistrato significaua la podestà, ouero l'officio de' giudici: di maniera che sempre questa parola magistrato ha seruito à una generalità di maggioranza, che poi si ha accommodata a diuersi gradi, & spetiali dignità di alcuno eletto per capo, & superiore à gli altri.

Oltre di ciò si dee sapere, che sono cinque sorti di magistrati, che hãno una ordinaria giuridittione, cioè gli illustri, ouero illustrissimi, come è il Papa, lo Imperatore, gli nostri eccellentissimi Signori Venetiani. & simili. & questi come capi de gli altri hanno grandissima & pienissima podestà.

La seconda sorte di magistrati si comprende ne gli illustri, come sarebbe se uno

se uno fosse gouernatore dell'oriente, ò della Africa, ouero della città di Roma; & questi sono molto grandi magistrati, & hanno non picciola auttorità.

La terza sorte si intende per i speciali, i quali dopo gli illustri sono medij magistrati, & si dicono augustali, cioè simili a quelli, che gouernassero lo Egitto, ò altra tal regione.

Nella quarta sorte si intendono i clarissimi, i quali si dicono magistrati minori, come erano i presidenti delle prouincie. & dell'officio del presidente quì non mi par di dirne altro, se non che la sua auttorità è molto grande nella giuriditione contentiosa, & nelle cause criminali ha il mero imperio, cioè la auttorità di poter con le armi della giustitia punir gli huomini scelerati.

C. de rap. vir. l. 1. §. si post.

Per la quinta sorte sono compresi quelli, che si dicono magistrati minimi, i

quali

quali non hanno altro nome, che di Pe= daneo, & ſono ordinarij, come i defen= ſori delle città, ma hanno poca, & limi= tata auttorità nelle coſe minime ſola= mente.

Ma di che ſtima, & in qual riue= renza ſi debbono hauer i magiſtrati per eſſer ordinati da Dio in terra p gouerno de gli altri huomini, di ciò che ſi è accen= nato di ſopra, & di quanto in altro piu conueneuol luoco ſe ne potrà dire, credo che ciaſcun'huomo giuditioſo lo ſaprà ſenza che io me ne ſtia hora quiui a re= car tedio con molte parole.

Che coſa ſia magiſtrato. Cap. II.

DOVENDOSI continuare il ragionamento del bene inſtituto magi= ſtrato, è coſa conueneuole, che prima, che ſi dia ſopra di ciò alcuna regola, ſi ſappia quello,

quello, di che è necessario hauerne cognitione. Perilche è ragioneuole che si intenda, che il magistrato è vna dignità, per la quale essendo alcuno al reggimento d'altrui, per le esteriori operationi si conoscono le interne qualità dell'huomo. onde credo, che nacque quella giuditiosa sentenza, che il magistrato fa la dimostratione dell'huomo; & quiui si vede esser uero, che per il carico del magistrato douendosi palesare diuerse attioni, senza difficultà quello, che in simil grado si troua, si conuien dimostrare al mondo se egli è sauio, o pazzo, se egli è virtuoso, o vitioso, se in lui è prudenza, o sciocchezza, se egli è buono, o reo: & in fine nel magistrato quasi come in vno specchio, si scopre ogni bellezza, o bruttezza, di che può essere ornata, ouero macchiata la mente humana.

Di che ſtima, & in qual riuerenza ſi debbono hauer i magiſtrati. Cap. III.

ESSENDO ogni dignità, & ogni podeſtà coſi humana, come diuina proceduta dal voler di Dio, è coſa, che ſi appartiene a ciaſcuno, & ſpecialmente a' ſudditi di hauerne intelligenza in qual ſtima, & in qual veneratione, & riuerenza ſi debbono hauere coloro, che ſono conſtituiti in magiſtrato, & che reggono, & come ſuperiori hanno il gouerno, & il dominio ſopra gli altri. Però proponendoſi in ſimil officio publico diuerſe qualità di perſone, ſpeſſe fiate ſogliono prouare i ſudditi hora con loro ſodisfattione, & hora con non mediocre diſpiacere (per la varietà de' coſtumi di quelli, che hãno da giudicare gli altri) alcune coſe, che ſi reputano felicità, et altre, che per infortunij ſi ſtimano. onde è da ſapere,

pere, che quando occorre, che nel magi=
ſtrato ci ſiano date pſone ottime, & ſag
gie, ſiamo tenuti di ſimil dono renderne
gratie a Dio, & in tal caſo ragioneuol-
mente ci poßiamo reputar felici. quando
ueramente ci accade hauer per capi, &
ſuperiori huomini maluagi, & pazzi, pa
rimẽte douemo ringratiar Iddio, preſup
ponendoci, che qual hora ſiamo retti da
giudici integerrimi, & giuſti, è ſegno eui
dentiſſimo, che Dio ci ama, & che per
mezo di vno ſuo miniſtro piglia la no=
ſtra protettione, perſuadendoci poi, che
quando da iniqui ci accade eſſere gouer=
nati, è iuditio della iraſcibil correttione,
& del caſtigo di Dio uerſo di noi per col
pa de' noſtri peccati. ma ſiano i giudici
buoni, ò rei, i ſudditi ſempre debbono pre
ſtargli obedienza, facendone di loro ſti=
ma, & hauendogli in quella riuerenza,
che ſi conuiene, poiche ſi deue hauer la

mira,

mira, che non ſolamente rappreſentano quei Prencipi terreni, che gli hanno conſtituiti in magiſtrato, ma anco ſono ſimulacri, & imagini di quel Prencipe eterno, dal quale procede ogni podestà, et ſignoria. & perche è coſa deſiderabile alla natura de' buoni ſudditi di hauer capi, & gouernatori amoreuoli, prudenti, & ottimi, non voglio reſtare di toccar la opinion di Platone, il quale giudicò, che quei ſoli ſi doueſſero ammetter al gouerno della Republica, che foſſero idonei: gli altri veramente doueſſero eſſer al tutto ſcacciati. quindi debbono farſi aduertiti quei Prencipi, & quelle Republiche, che ſogliono per diuerſe loro città, et prouincie mandar Rettori per gouernar i popoli, & le nationi, di elegger huomini pij, & giuſti, i quali con la bilancia retta ponderando le cauſe giuditiali, & con la ſpada della vergine Aſtrea, non tanto

dimo=

dimostrando quando fia bisogno, la seuerità della giustitia contra i rei, quanto adoprandosi per la difesa de' buoni, douendo in ogni attione vsar pietà, & misericordia, di modo che il magistrato resti nella sua reputatione, & non ne venghi ad esser offesa la giustitia.

Della origine del magistrato Pretorio. Cap. IIII.

PERCIOCHE *è nostra intentione di ristringerci à narrare alcune cose particolari, le quali giudichiamo douer essere gioueuoli a coloro, che tra gli altri gradi hanno da esser eletti nel magistrato Pretorio, non sarà fuori di proposito lasciando le generalità discorrere intorno le speciali qualità di questo officio. onde prima, che si dica altro, sarà bene inuestigare la origine del Pretore dichiarando quando simil dignità hebbe prin-*

cipio

cipio, & poi di mano in mano si venirà proponendo alcuni precetti, i quali essendo degni di maggior osseruanza, che altra cosa, che si sia per dire, a quelli doverà il giudice cõ il suo intelletto disponersi di darne essecutione. Di quanta maestà, & grandezza adunque fosse da principio il Pretore (che alcuni moderni sotto nome di Rettore sogliono nominare) da ciò che si riferisce da Varrone ageuolmente si può comprendere: perciochè non solamente dal nome pretorio se ne può hauer intelligenza che questo magistrato et nella ragiõe, et nell'essercito douesse a gli altri esser preferito: ma per quanto viẽ recitato da Lucilio si dee sapere parimente il medesimo, che alla dignità de' Pretori s'appartiene gli altri preferire. ne si dee passar cõ silentio, ciò che alcuni hãno creduto della antica origine di questo officio: che vedendo il Senato Roma

no, che la plebe cercaua di perturbare, & supprimere la dignità consolare, deliberò di creare questo unico magistrato, il quale ne hauesse il dominio sopra la publica & priuata ragione, & a questo magistrato ne diede tutti quegli honori, che n'haueua il consolato. onde si narra da Festo Pompeio quegli esser stati Pretori, i quali già furono consoli. & similmente vien tenuto da Liuio, che quelli, che anticamente diuulgauano i publici essérciti erano nominati Pretori. Perilche è da credere, che il Pretore hauesse antico, & honorato principio. & senza narrare ciò che dopo di età in età questo magistrato fosse sempre stimato, & reputato, non se ne dirà altro, per poterne ogni mediocre intelletto con poca fatica hauerne facil cognitione. Ma passeremo a quelle cose piu importanti, le quali giudicamo douer

douer essere non meno opportune, et ne=cessarie, che vtili, & gioueuoli al magi=strato, & ad ogni discreto lettore.

Della elettione del Pretore.

Cap. V.

IN quãta cõsideratione si debbono ha=uer coloro, de' quali se ne dee elegger al=cuno alla dignità Pretoria, è da giudica=re, che ogni uno lo dourebbe sapere: et spe=tialmente è necessario, che quegli debba=no hauerne cognitione, a' quali s'apparte=ga di farne elettione, la quale suole dar saggio del giuditio dell'elettore. Però do=uendosi intorno questa materia descri=uere alcune cose, si dee sapere, che tre con=siderationi dourebbe hauere colui, alqua=le occorresse far elettione d'alcuno Preto=re, & di queste l'una è per se stesso elet=tore, l'altra per lo eletto, & la terza per la città, ouero prouincia, che ha da es=sere gouernata, & circa. la prima

dourebbe considerar l'elettore, che quanto un'huomo è piu stimato in questo mõdo, tanto piu se gli conuiene nelle sue attioni dimostrarsi giusto, & integro. Et perche p l'esteriori operationi si palesano le qualità dell'animo, che è la piu nobil parte, che habbia l'huomo, però accadendo far elettione del Pretore, se gli appartiene a ciascũ altro antiponer quello che merita un simil grado, & che de gli altri suoi competitori è piu degno, essendo oltre di ciò sicuro, che di tale elettione il mondo ne faccia giuditio dell'intelletto dell'elettore.

La seconda consideratione per lo elet to è, che eleggendosi a questo magistrato persona inhabile, & al tutto nuoua, & inesperta delle publiche amministrationi, è preparargli tacitamente diuerse insidie per la propinqua sua roina: percioche non saprà mai dimostrar grauità, et

giuditio

giuditio ne i negocij publici chi prima che haueße ottenuto il magiſtrato, ha di ſe dato inditio di poco ceruello. onde per e= ſperienza ſi ha ueduto molte fiate eſſer eletti in magiſtrato alcuni biſogneuoli di eſſer corretti, i quali ſe bene ſono ſtati in= ſtrutti di molte coſe, che ſe gli appartene uano, non fu modo di poter in quelli fare alcun frutto; ilche partoriſce nelle menti de' ſudditi una mala opinione del Ret= tore, il qual arrecandoſi diſpregio uie= ne a perdere la reputatione. onde doureb be il Pretore per un ſegnalato precetto ſtatuir nel ſuo animo di operare in mo= do, che le ſue operationi con ragione non poteßero eſſer ripreſe, & che foſſero di ſodisfattione della uniuerſità, purche ſempre la giuſtitia ne rimaneße ne i ſuoi debiti termini conſeruata.

Ma è peggio, che alcuni eletti a que ſto grado eßendo di natura inquieta, ſo=

BIBLIOTECA NAZ ROMA VITTORIO EMANUELE

no noioſi al pacifico ſtato delle città, fa= cendo diuerſe innouationi, per le quali ad altro non inuigilando, che alle proprie peſuaſioni, conuengono eſſer poco grati à ſuoi cittadini, ilche ſuol render diſpia= cere a i ſudditi, & in fine poca conten= tezza a quegli, che in tal maniera trat= tano i popoli. & ſe bene con diuerſi pre= cetti da ſimili coſe i Pretori ſi potreb= bono aſtenere, nondimeno è difficile ſtirpare quella mala radice, che ſuol ger mogliare ne i cuori de gli iniqui. onde pa re, che ſia malageuole dimoſtrarſi buo= no, quando ſi ſia maluagio. Ma ſi co= me io danno le impietà, coſi dico non do= uerſi permettere ne i ſudditi vna ſciol= ta, & libera licenza di viuere, & ſen= za alcun rigore di giuſtitia laſciare i ma leficij che ſi commettono impuniti. per= cioche l'vno, & l'altro eſtremo ſi come è uitioſo, coſi anco è dannoſo, eſſendo uero,

che

che nõ meno la crudeltà di Nerone roui nò le ricchezze de' Romani, che la mol= le licenza di Sardanapallo consumasse le sostanze de gli Assirij.

Or da quãto si è di sopra narrato par mi che facilmente si possa comprendere ciò che per la seconda consideratione dee hauere l'elettor del Pretore. & uenẽdo alla terza, ch'è per la città, ouero prouin= cia, che ha da essere gouernata, si dice, che ogni Prencipe, & ogni Republi= ca deliberando di conseruare il suo sta= to piu lungamente, che sia possibile; deue non solamente amare i suoi sud= diti come proprij figliuoli, ma anco di= mostrarne tali effetti, che i sudditi cono= schino, che il loro Prencipe, o Republica gli ama, che arda di carità uerso di loro, & che come signore, et padre cerchi sem pre la loro protettione. & qual maggior segno di uero amore può essere q̃llo d'uno

Prencipe ſaggio, o di vna bene ordinata Republica verſo i ſuoi popoli, che occorrendo far elettione d'alcuno per capo, & gouernatore delle ſue città, antipona a ciaſcun altro quello, che è idoneo, integerrimo, & ottimo? dal quale poßa ſperare buona amminiſtratione delle coſe ſue, poſſa credere, che i ſudditi ſiano conſeruati in pace, che ad ogni vno ſia dato il ſuo, che alcuno non ſia contra ragione offeſo, che ſiano premiati i buoni, che non reſtino ſenza punitione i rei, che quanto è nel Pretore di continuo con carità, et con manſuetudine ſi faccia correttione di coloro, che alle fiate per ſola ignorantia peccano, non laſciando ſenza ſupplicio quegli altri, che maluagiamente fanno trãſgreſſione de' ſuoi editti, et in fine hauendo ſempre mira alla verità operare, che ſiano oſſeruate le leggi, & che mai per qual ſi voglia accidente in vna quan-

tunque

tunque minima particella la giustitia nõ ne resti offesa.

Le quai cose nõ solamẽte rẽdono gratissimo il gouernatore verso la vniuersità; ma anco sogliono accrescer fede, et deuotione ne i sudditi verso il Prencipe. Perilche cõ ogni diligẽtia si dourebbe far aduertito quel Prencipato, o quella Republica, che quando occorre elegger alcuno al gouerno de' suoi popoli, se gli cõuiene far elettione a huomini, che siano degni del magistrato. Sapendosi, che nella creatione in pſona di Mosè disse al suo popolo il Signore, Proponete quelli tra voi, che sono sauij, & della conuersatione de' quali ne gli ordini vostri ne hauete fatto esperienza, che di questi vi constituirò capi, & principi perfetti.

Adunque si conuenirebbe elegger cosi nell'officio pretorio, come in qual si voglia altro magistrato, huomini non solamente

lamente atti, ma meriteuoli d'essere assunti a simil grado; che de gli altri poi per le ragioni allegate di sopra, non si richiederebbe hauerne alcuna consideratione.

Della elettione de' secretarii, ouero cancellieri, & d'altri ministri del Pretore.

Cap. VI.

SI come ad altrui s'appartiene la elettione del Pretore, cosi quasi ordinariamente è in osseruanza, & per una certa preminenza non ad altri, che al Pretore, si richiede d'eleggersi uno, o piu secretarij, ouero cancellieri, & altri ministri publici, che sotto nome di curiali uengono nominati. però al Pretore riuolgendo il mio ragionamẽto dico, che deue reputar per cosa importantissima la elettione de' suoi curiali, & sopra di ciò è tenuto hauerne premeditatione, poiche douẽdo esser

ser questa la prima operatione, ch'egli ha da fare, dee far presuppositio, che il suo Prencipe, & il popolo, che ha da reggere, dalla elettione de' ministri immediate faccia discorso del suo giuditio. & la prima coniettura, che si fa dell'intelletto del Pretore è il considerare quegli huomini che egli ha intorno, i quali quando sono sofficienti, & fedeli, si può riputarlo sauio, perche ha saputo conoscergli tali; quando veramente siano ignoranti, & maluagi, non si può far buon giuditio di lui, perche hauendo fatto il primo fallo in questa elettione, si ha d'aspettare nel progresso del suo officio assai piu notabili errori. percioche si come imprudentemente ha eccesso nello eleggersi ministri ignoranti, & impij, cosi facilmente potrà incorrere in molti inconuenieti causati parte da lui, & parte da gli istessi suoi ministri; essendo uero q̃l detto lega-

le,

le, che chi vna fiata fu iniquo, sempre si presume tale, massimamente nell'istesso genere d'iniquità. onde hebbero opinione alcuni, che siano tre sorti di ceruelli: l'vna che intende per se; l'altra, che intende quanto che da gli altri le è mostrato; la terza, che non intẽde per se stessa, nè per dimostratione d'altri, la prima sorte è eccellentissima. la seconda è laudabile, la terza come inutile è degna di vituperio. Ma quando pure il ceruello del Pretore non fosse nel primo grado, desidererei, che almeno fosse nel secondo: percioche non douendo dar repulsa a quei conuenuoli ricordi, che alle fiate gli sono dati da alcuno suo da bene, & sofficiente secretario, ouer da simil altro suo ministro, (anchorche alcuni vogliono, che tanto si dee stimare la bontà dell'huomo, che concludono la sofficienza consister nella bontà) deue oltre di ciò discorrere quelle cose, che

se, che a conseruatione del suo honore, et a mantenimento della sua dignità si conuengono. & perche uno che ha giuditio di conoscer almeno il bene, & il male, se bene da se non ha inuentione, facilmente puo discerner la qualità del suo ministro, il quale quando tu uedi, che pensa piu a lui, che a te, & che non curandosi del tuo honore sempre ricerchi l'util proprio, questo è euidente segno della maluagità del tuo ministro. & appresso di ciò douẽdo sempre quello che si troua in magistrato inuestigare di far operationi laudabili, & essendo molte fiate il proprio giuditio fallace, deue ascoltar con patientia quei ricordi, & quei consegli, che sogliono darsi da coloro, che gli stanno attorno, & che sono della sua corte, hauendosi però prima sincerato della loro fedeltà, & sufficienza. ma uedendo, che ne per mala sodisfattione che ne habbia la

città

città del Pretore per alcuna sua iniqua operatione, nè per altro accidente, mai il secretario, o altro ministro si faccia innanzi, & con quelli debiti modi che si conuengono, non dimostri alcuno errore al suo capo; ma che o bene, o male, che si faccia il Pretore, sempre taccia, & ad altro non attenda, che al proprio commodo, questo direi io, che fosse vno iniquo, & impio ministro, & degno di esserne immediate priuo del suo officio. Ma quiui non voglio già tacere quello, che potrebbe facilmente accadere, che trouandosi vn huomo da bene seruir con ogni integrità, & sofficienza il suo signore, al quale occorendo scruata la debita riuerenza di ricordare diuerse cose per debito suo, & per mantenimento, & augumento del suo honore, come prima apriſſe la bocca, cosi subito

bito potrebbe essere, che il Rettore sde=gnandosi dimostrasse hauerne dispiace=re, & schernendosi di simili ricordi, & consegli datigli per suo beneficio, con parole acerbe facesse palese la sua qualità. Ma per mia opinione non dee cessare il buon ministro in quei modi, che l'opportunità gli appresenta miglio=ri di dar salutiferi ricordi, & conue=neuoli consigli al suo Rettore, quando bene per ciò ne diuenga iracondo. per=cioche se egli è huomo di honore con=uien finalmente acquetarsi, & abbrac=ciare quanto per suo beneficio gli sia ricordato. quando ueramente, che il ministro per molte, & diuerse espe=rienze ha compreso non poter nel suo signore far frutto alcuno, & che co=me incorrigibile uuol da se non so=lamente far male operationi, ma anco per guiderdone di cosi amoreli officij il

mini=

ministro scorge, che il giudice se gli fa inimico, consiglierei, che egli si riducesse al rimedio del silentio, & che tacendo non si opponesse a cosa alcuna, ma lasciando che da se stesso si consigliasse, & facesse a suo modo, attender però sempre in esercitare il suo officio con integrità, nè per ciò deue restar di essere di continuo fedele al suo signore, ilquale molte fiate auedendosi del suo errore, riconosce in fine, se non prima, la bontà, & sincerità del ministro. Ma prima, che il Pretore faccia elettione d alcuno suo ministro, deue o per alcuna esperienza, o per alcuna vera ridica informatione cercar di sapere quali siano i suoi costumi, mouendosi sempre per la probità dell animo, & per la sofficientia nella sua arte. & quiui parmi di fare aduertito il Pretore, che potrebbe essere, che alcuno per conseguire la sua intentione per se, o per mezo d altri, se gli

facesse

faceſse innanzi, & gli voleſſe proferir danari, o altro in dono, accioche il Pre= tore l'accettaſſe per ſuo miniſtro, ilche de ue immediate colui, che è eletto in magi ſtrato non ſolamente rifiutare, ma anco dimoſtrarne con parole efficaci ciò eſſer= gli ſtato in grandiſſimo diſpiacere: doue do hauer nel ſuo animo per coſa chiariſſi ma che qualunque fiata eleggeſſe vn mi niſtro per riſpetto di alcun dono, che gli foſſe fatto, ouero proferto, ſi prepararеb= be certiſſima roina al ſuo honore. percio= che coloro, che per queſta uia obliqua cer cano alcun officio, non ſi può creder, che ſiano buoni. & diſpenſando colui, che ha d'eſſere giudice i gradi a gli ſuoi miniſtri per ſimil modo indiretto, fa vn grandiſ= diſſimo pregiuditio a ſe ſteſſo: poiche eſſen do due coſe in queſto ſecolo, delle quali piu che d'ogni altra l'huomo dee farne grandiſſima ſtima, & l'vna è quanto a

Dio, & l'altra quanto al mondo; quanto a Dio hauendosi riceuuto l'anima immaculata, & ripiena di tutte quelle doti, che la dimostrano veramente diuina, si dee hauer special cura di conseruarla in quella pristina candidezza, quando che ella fu infusa dalla superna bontà in questo corpo mortale, accioche, poi conuenendo ritornare alla patria celeste tale, quale la si ha riceuuta, bella, & monda d'ogni macchia, che la potesse contaminare, si possa render al suo eterno fattore. Quanto al mondo veramente non è alcuno, che meriti di hauer nome di huomo, che non spenda ogni suo studio in conseruarsi Illeso il suo honore, per mantenimento del quale bisognando, si espone non solamente la robba, ma la propria vita anchora, douendo sempre l'huomo stimar molto piu l'honore, che la vita. & questa è pro-

fessione

fessione di ogni uno, che desidera nel= le sue attioni d'ogni parte seruar il suo douere. & si come colui, che è consti= tuito in magistrato ha il dominio sopra gli altri huomini, cosi piu a lui, che ad ogni altro huomo si conuiene in ciò os= seruar quanto se gli appartiene: & oc= correndogli far elettione di alcun mini= stro non hauer riguardo ad altro, che alla sua bontà, integrità, peritia, & sofficienza, da se scacciando come a= cerbissimo inimico qualunque gli si ap= presentasse con doni, o con altra simil maniera di inganni, da i quali come da irremediabile veleno se ne dee guarda= re quel signore, che desidera hauer fe= lice successo, & honorato fine al reg= gimento della sua città.

Della preparatione del Pretore per andar al magistrato della città, ouero prouincia a lui commessa.

Cap. VII.

E COSA *laudabile, che hauẽdo deliberato il Pretore di accettar il carico del suo magistrato, si espedisca con diligentia per andare alla città, ouero prouincia, che da lui deue essere retta, & gouernata. ma in ciò dee vsar prudentia di non si mostrar troppo auido di voler al tutto in quella hora medesima da lui statuita giungere alla sua città, percioche questa cosi estrema sollecitudine potrebbe far nascer alcun pensiero nella mente del suo predecessore, & ne gli animi de' sudditi, che non per studio della publica vtilità, ma per alcũ suo oggetto particolare, onde ne douesse risorger il proprio cõmodo,*

modo, si haueſſe in queſta fretta iſpedito. Perilche douendo il Pretore non ſolamẽte non operar mai male, ma anco ſuggir quelle vie, che altri poteſſero preſumer, che egli haueſſe intentione di far male operationi, dourebbe ſchiffarſi come da pericoloſo ſcoglio di ogni ſoſpitione, che di ſe cauſaſſe mala opinione. perciochè ſi come facilmente ne gli animi noſtri ſi ſigillano quelle prime impreſsioni, che del bene, o del male d'altrui ſi ſentono, coſi difficilmente poi ſi leuano. Ma ſi come io non laudo queſta ſubita; & repentina uenuta del Pretore al ſuo reggimento, coſi è coſa vituperabile l'vſar negligentia in far queſto ingreſſo. deue adunque il Pretore al ſuo debito, & conueneuole termine con quella grauità, che alla dignità del ſuo magiſtrato ſi conuiene venir alla città, che da lui deue eſſere gouernata, & in queſta ſua venuta laſciando a dietro

molte altre cose, che intorno di ciò si potrebbono dire, darei conseglio, che il principal suo proponimento fosse il disponersi di ministrar giustitia a ciascuno. percioche questa tal dispositione si puo reputar per la piu bella vesta, di che mai il Pretore possa ornare il suo animo. delle altre pompe poi, che sogliono usarsi nella venuta del nuouo Rettore, parmi souerchio dirne altro, poiche da ciascuno facilmente si sanno, senza che mi pigli fatica di insegnarle. ben dico, che la prudentia del nuouo gouernatore deue esser tale, che con una piaceuole grauità in quelle prime accoglienze si dimostri grato verso i suoi cittadini, di maniera che da alcuno non possa esser giudicato superbo, nè meno per leggiero possa essere reputato.

Degli

De gli editti Pretorii. Cap. VIII.

GIVNTO *il Pretore al magi=ſtrato, & douendo dopò l'hauer acque=tate le coſe ſue famigliari publicar i ſuoi editti, che ſotto nome di proclami ſi appel lano, deue eßere auertito, che trouando gli editti già per adietro in tempo de gli ſuoi preceſſori eſſer ſtati proclamati, & tuttauia da gli ſudditi hauerſi in oßer=uanza, non ſe gli cõuiene farne mutatio=ne alcuna, anzi in quello iſteſſo modo, che gli ha trouati, è tenuto publicargli, quando bene conoſceſſe, che in ſe haueße ro alcun difetto, percioche minuendo, ag giungendo, correggendo, o per altra uia alterando gli editti generali, che in prin cipio del reggimento ſogliono publicarſi, potrebbe dar materia ad alcun maligno di tale imputatione, che col tempo gli ap portaſſe biaſmo. oltre di ciò pare, che la*

natura non patisca queste subite, et estre me mutationi. & appresso essendo il Pre tore nel principio del magistrato, ne potẽ do cosi subito hauer tutte quelle informa tioni del stato della sua città, che gli si cõ uenirebbono, dee con la sua prudentia al la giornata andar inuestigando quelle co se, che gli potrebbono acquistar honore, & beneficio alla vniuersità, et aspettar, che l'opportunità, & l'occasione gli dia materia a qualche una ottima operatio= ne, non si mouendo ad alcuna nuoua, & inusitata prouisione, se prima col tempo, & per farne tacita inquisitione, & per hauerne verace informatione, hora da gli suoi ministri, hora da coloro, che han= no il maneggio della città, non vegga il commune giuditio, & seguendo il loda= to costume di Apelle ascondendosi (co= me si dice) dietro alle cortine, si ingegni di ascoltare la publica censura, prima che

faccia

faccia deliberatione di promulgar termi natione alcuna, per la quale vniuersal= mente come sopra vna innouatione i cit tadini, & il popolo ne habbia a far mol= to ragionamento. percioche a questo mo= do procedendo conoscerà quelle cose, che siano per apportargli honore, & che po= tessero esser di beneficio, & sodisfattione alla vniuersità. Da gli editti veramen te il Pretore dourebbe trarne questo sen timento, che i buoni fossero auertiti dal male, & insieme inuitati a viuer vir= tuosamente. che a gli rei fosse presentata vna idea, oue potessero scorger i suppli cij, che la giustitia suol dare a qualũque viue malamente. Questi due effetti so= gliono partorire riuerenza, & obedienza ne i sudditi verso il loro signore, percio= che essortando l'vno, & sospingendo l'al tro, questi volontariamente, & quegli paurosamente, assentono al bene, & si

schiffano

ſchiffano dal male; onde il Pretore ne può ſperar lieto, & honoreuole progreſſo nel ſuo magiſtrato.

Qual ſia maggior ſicurtà, o l'eſſere amato, o temuto. Cap. IX.

QVANTVNQVE da diuerſi ſi ſentono uarie opinioni circa il propoſto dubbio, ſe ad vno ſignore ſia meglio, & piu ſicuro, o l'eſſere amato, o temuto, io non debbo tacere quanto che a mio giuditio parmi di douer dire in queſto propoſito: et hauendo alquanto eſſaminata queſta materia, è da cõſiderare, che eſſẽdo l'huomo creato in queſto mondo non per nuocere, ma per giouare a gli altri huomini, ſe a chi è inſtato priuato ciò ſi appartiene, molto piu a chi è conſtituito in magiſtrato di ſeruar intorno queſta obligatione la debita conueneuolezza ſi richiede. & ſapendoſi, che a imitatione di Dio benedetto in qualunque humano giudice

pri=

primieramẽte debbono risplẽder due virtuose qualità, di maniera che cessãdo l'una, l'altra uenga ad oscurarsi, è di mestiero, che ĩsieme copulate s'unischino, se appresso ogni uno si spera darne sodisfattione; et q̃ste sono la giustitia, et la pietà. & qual giudice potrà mai hauer d ogni parte osseruato il suo douere, che in alcuna di queste virtù habbia mancaco al debito suo? Quello non puo essere sano giuditio, ouc mirabilmente il giudice non appara insieme & giusto, & pietoso; il quale desiderando esser amato è necessario l'usar pietà uerso ogn'uno, & deliberando esser temuto col rigor della giustitia si faccia conoscer a tutti p tremẽdo. onde sarebbe cosa sicurissima per il giudice farsi parimente amare, & temere; che cosi non potrebbe mai dubitare di alcuno procelloso impeto di aduersità, & in cio uenirebbe a verificar e

quella

quella filosofica sentẽza, che la sanguino sa tirannide, & la molle licenza non do= uerebbono mai ne i sudditi adoprarsi. Ma è ben vero, che essendo ogni nuouo principio di signoria pieno di diuersi peri coli è quasi impossibile fuggire il nome di crudele per conseruar il stato pacifico. on ae Virgilio scusando in Didone la inhu= manità del suo nuouo Regno disse:

Res dura, & Regni nouitas me ta
lia cogunt
Moliri, & late fines custode tueri.

Nondimeno venendo alla decisione del proposto dubbio dico, che potẽdosi hauer l'vna, & l'altra qualità di esser amato, & temuto, non si potrebbe desiderar mi glior conditione: ma perche si può farne diuisione, & alle fiate per la peruersità de' tẽpi malageuolmente queste due qua lità si trouano in vn suggetto vnite, è co sa piu sicura l'essere temuto, che amato,

percio=

percioche generalmente ne gli huomini si troua ingratitudine, volubilità, simulatione, & altre sorti de vitij: & facendo beneficio ad alcuno, ti offerisce la robba, & la vita quando non vi è bisogno, ma quando è il tempo opportuno, non sei conosciuto. oltre di ciò l'huomo con minor rispetto offende vno, che si faccia amare, che vno, che si faccia temere. percioche se bene l'amor nasce da alcũ obligo, nondimeno per la maluagità de gli huomini, d'ogni occasione di propria vtilità si estingue: ma il timore nascendo da vn spauento di pena, non abbandona mai. deue nondimeno il signore farsi temere in modo, che se pure non fosse amato fugga d'essere odiato, poiche può star insieme l'esser temuto, & non odiato, & sempre potrà schiffarsi dall'odio, quando licitamente si astenga dalla robba, & dalle donne de' suoi sudditi, ne i quali si ingegni

gegni di far paleſe, che per mantenimen
to del publico, per quiete vniuerſale, per
beneficio commune, per decoro del magi
ſtrato, & per oſſeruare in tutti inuiola=
bilmente le parti della giuſtitia, ſi fa ſpa
ueneuole, & venerando. è ben vero,
che in queſte due qualità di timor, & di
amore, diſunite, & l'vna ſenza l'altra,
vi è alcuna imperfettione: perciochè chi
ſolamente ſi fa temere non dà di ſe intie
ra ſodisfattione alla vniuerſità, & oue
vi è ſolo l'amore, tra gli altri, ſpetial=
mente la plebe ſi fa troppo licentioſa, &
arrogante; ilche alla giornata a chi ne fa
eſperienza ſi comprende eſſer veriſſimo
ſenza che me ne ſtia quiui addurne alcu
no eſſempio. Gioueuoliſſima coſa adun=
que ſarebbe, che il Rettore foſſe inſieme
temuto, & amato: ma conceſſo che non
ſi poteſſero hauere queſte due qualità
vnite, è maggior ſicurtà l'eſſer temuto,
che

che amato, per quanto che ragioneuolmẽ te con breuità si ha di sopra narrato.

Che il Pretore dee fuggire il con citarsi odio, & dispreg- gio ne i sudditi.

Cap. X.

IN ogni humana attione l'huomo, che è creato in questo mondo animal ra= gioneuole, & sociabile, dee in tal modo disponer il suo intelletto, che essendo dotato di tanti bellißimi lumi, che (mercè della diuina prouidenza) lo fanno discorrer per i secreti della na= tura, & inuestigar le alte cagioni, onde hebbero origine le scienze cosi humane, come diuine; per le quali conoscendo quanto sia cosa glorioſa il viuere virtuosamente, & d'altra par= te sapendo quanto ignominiosamente tutte le lingue sogliono ragionare con= tra

tra chi si da in preda a gli vitij, doureb= be intender ciò che se gli appartiene, & con tutti i spiriti schiffarsi cõe da pericolo so scoglio, da quelle cose, che gli potessero nuocere. ilche se ad ogni priuata cõdition d'huomini è richiesto, molto piu a chi ha il dominio sopra gli altri huomini se ne dee hauer pensiero. onde il Pretore, che ha da dar norma, & regola del politico viuere a coloro, che da lui debbono esser retti, et gouernati, douerebbe al tutto sta bilir la sua mente, che ogni sua cosi priua ta, come publica operatione fosse tale, che egli non potesse ragioneuolmente es=. serne odiato, ne dispregiato; & se nel suo magistrato desidera hauerne honoreuol fine, dee essere molto diligente in opera= re, che i sudditi non lo habbino in odio, ne in dispregio. i quali due vitij non si fug= gendo sono causa della total roina del Pretore. Ma accioche sapẽdosi le qua=

lità

lità loro, più ageuolmente possino abban=
donarsi, sarà al proposito di ciò farne mẽ
tione. Odioso adunque fa il Pretore a o=
gniuno il dimostrarsi auido di rapir, &
vsurpare le sostanze, & le donne de'
sudditi, delche se ne dee al tutto aste ne=
re, percioche quando che a gli huomini
non si rapisce indebitamente la robba, ne
l'honore, sogliono viuer contenti, & so=
lamente poi si ha da ostare alla ambitio=
ne di alcuni pochi, la quale con la pru=
dentia del giudice con facilità si rafrena.
Dispregio veramente suol partorire,
quando che i sudditi comprendono il Ret
tore vario, irresoluto, volubile, femini=
le, pusillanimo, leggiero, arrogante, im=
prudente, cianciatore, & simulatore. del
la qual cosa si dee far molto auertito di
non dar di se alla vniuersità, nè ad al=
cun priuato una tale opinione, anzi è de=
bito suo di dimostrar in ogni sua opera=

tione ſtabilità, riſolutione, fermezza, virilità, animo, grandezza, patienza, prudenza, taciturnità, & ſincerità: percioche a queſto modo procedendo, il Pretore potrà eſſer ſicuro fuggẽdo l'eſſere odiato, & diſpregiato, di acquiſtarſi amor, et ueneratione appreſſo i ſudditi. il che puo apportargli grandiſſimo honore, & far il ſuo nome per ſempre illuſtre.

Che il Pretore dee oſſeruare la fede. Cap. XI.

LA immenſa bontà di Dio *tra i mirabiliſſimi doni, che diede a gli huomini in queſto mondo, fu la fede, con la quale ſi haueſſe a viuere, & a farne di lei per alcun frutto, dimoſtratione; & accioche in ſua diuina maeſtà ſi diſcerneſſe efficaciſſima eſſecutione d'ogni fedeltà, tra le ſtupende marauiglie; hauẽdo per gli oracoli de' Profeti promeſſo il ſuo unigenito*

nito figliuolo per nostra redentione: quã do fu l'opportunità ci mantennè la sua promissione, significandoci, che essendo la fede (come suonano le parole di Agosti no) deriuata da ciò, perche si faccia quel lo, che si dice, ci da a credere, che debbo= no mantenersi le nostre promesse. Colui adunque che constituito in alcun grado di maggiorãza, ha il gouerno de gli altri, è sopra ogn'vno tenuto osseruar inuiola= bilmente quanto promette. ben direi, che douendo il Pretore in ogni sua operatio= ne dimostrar prudentia, giuditio, & sin= cerità, non douerebbe esser facile in pro= metter cosa alcuna, ma usando difficul= tà circa la promissiõe, desidererei, che poi cõ facilità si rendesse prõto in darne esse= cutione di quanto hauesse promesso. Però deue considerare quelle cose, che egli può promettere, & di quelle, & non d'altre farne promissione. percioche è cosi grãde

Fides appella ta est ab eo, quia fit quod dicitur.

la iniquità de gli huomini, che con mille colori Rettorici propongono diuersi lacci per indurre il giudice in prometter certe cose, le quali poi attendendosi sono cau= sa di biasmo, & di ignominia al magi= strato. onde douerebbe il Pretore esser graue, & tardo in far alcuna promis= sione, & prima che si inducesse a pro= mettere, gli sarebbe gioueuole consi= rar la cagione, perche il supplicante, o richieditore si mouesse alla dimanda: & dourebbe appresso con ogni diligentia inuestigar se la sua promissione è hone= sta; se da gli buoni potesse esser laudata; se da ciò il publico, o il priuato ne ha d'hauer danno, o maleficio alcuno; & in fine se è honoreuole, ouero se ha d'ap= portargli dispreggio, o vituperio: di mo= do che essendo d'ogni parte circonspetto dee prometter, & ammetter solamente quelle cose, che sono ragioneuoli, & giu=

ste,

ste, negando tutto ciò, che potesse apparer contrario alla ragione, & alla giustitia: percioche con questi auertimenti reggendosi puo meritamente esser reputato osseruator di fede.

Di quelle cose, che apportano reputatione al Pretore. Cap. XII.

TRA le piu belle parti, che habbia il Pretore, è il farsi studioso di quelle cose, che possono apportargli reputatione. & in tutto il corso del suo officio principalmente è tenuto ne gli occhi de' suoi sudditi non solamente apparer, ma cercar non con astutia, ma con sincerità di essere tale, che al dispetto della malignità di molti, ogn'uno si disponga di riuerirlo, & hauerlo in somma reputatione. Or' accioche il nostro Pretore possa intendere cioche gli bisognerebbe per acquistarsi

ſtarſi gratia, & fauore appreſſo i ſuoi cittadini, è neceſſario, che egli habbia un poco di lume; col quale prima impari fuggire, & hauer in abhominatione alcune coſe, & altre poi con ogni diligentia ſappia imitare, & abbracciare. Ma perche alle fiate ſi vede roinar vn Pretore, nõ oſtante che ſi poſſa dire, che egli habbia ſempre hauuto vna buona intentione, et da ogn'uno non ſi ſaprà onde ciò poſſa accadere, però parmi prima che ſi dica altro di auertire, che non eſſendo tutti gli huomini d'un'intelletto acuto, per il quale facilmente ſi poteſſe oſtare a gli immineti pericoli, che ſogliono alla giornata occorrere; a quegli che ſono d'ingegno piu tardo ricorderei, che in due coſe douеſſero ſempre eſſercitare la ſua mente; l'vna lo ſpauentaſſe con uno aßiduo timor di vergogna; l'altra lo infiammaſſe di uno continuo deſiderio di honore. et a queſto propoſito

ſito toccarò ciò che recitano alcuni eſſer finto da Platone; che uolendo Gioue inſtituire gli huomini nel modo del gouernarſi cõmeſſe a Mercurio, che portaſſe in terra la uergogna, et la giuſtitia. onde dalle iniquità ſchiffandoſi, douеſſero far ottime operationi, ordinãdo ſotto pena di ſeuero caſtigo, che di ciò non foſſe fatta tranſgreſſione alcuna. Quali ſiano adunque quelle coſe uergogноſe, che hanno da eſſere temute, & fuggite; è da ſapere, che qualunque fiata il Pretore ſi dimoſtra al popolo, che da lui deue eſſere gouernato, per huomo ſuperbo, inuidioſo, ambitioſo, ignorante, ſciocco, uſurpatore della robba di altrui, uendicatiuo, maligno, loquace, & con poco riſpetto dell'honor de' ſuoi ſudditi, può eſſer certiſſimo, che gli conuenga precipitare. & ſe bene potrebbe alcuno con aſtutia aſconder la ſua maluagità, &

farsi apparer per santo essendo un Diauolo mascherato, può credere, che il tempo lo conuien dimostrare al mondo per quello, che egli è. Gli occhi, la fronte, le parole ci possono ingannare, ma la consuetudine, & il continuo uso non ci può ingannare. onde lasciando l'astutia, douerebbe il Pretore abbracciare la sincerità, poiche non bisogna apparer, ma bisogna esser buoni. & per acquistarsi reputatione essẽdo accesso di desiderio d'honore, si conuiene al Pretore hauer il timor di Dio; onde deriua ogni bene, già che habbiamo in quel salmo, che il principio della sapientia è il timor del signore: & sopra il tutto per principal suo fondamento deue disponersi di hauer Iddio benedetto propitio, credendo indubitatamente, che tutte le cose sono prospere a chi ama Dio: & per contrario tutte le cose sono auuerse a chi è dispregiator di

Dio,

Dio: & chi è ſtudioſo della religione, & che difende le coſe diuine può ben accidentalmente alcuna fiata hauer alcun trauaglio, ma non può roinare: percioche è ſempre la potente mano di Dio, *che lo rilieua. & non ſolamẽte dal Pretore, ma parimẽte da tutta la ſua famiglia deue eſſer hauuto in grandiſſima veneratione il culto diuino, douendo di ſe dar con la innocentia, & integrità di vita buoni documenti a gli ſuoi ſudditi, i quali ſeguendo i veſtigij del loro ſignore più facilmente ſi inducono alle ſante operationi: hauendo oltre di ciò per coſa riſoluta, che ſi come al Rettore per debito ſuo ſi appartiene non laſciar il bene ſenza premio, nè ſenza ſupplicio il male, che da ſuoi ſudditi ſi ſuol commettere, coſi di ogni bene, che egli faccia, & d'ogni male, che egli commetta è quel vero ſcrutator di cuori humani, che ſuol dargli*

gli rimuneratione, et castigo. onde tra gli altri buoni frutti, che fa la religione nel Pretore, gioua assai per la correttione delle scelerità del suo popolo, partorisce etiãdio auttorità, genera opinion di uirtù, di modestia, et di bontà di uita, la quale quanto si desidera piu laudabile, tãto appresso si conuiene al Pretore dar di se et nelli gesti, et nelle operationi, una intentione di ministrar giustitia ugualmẽte a tutti, non lasciar opprimer alcuno contra ragione, bisognãdo dimostrar mansuetudine, et pietà in tutti, et parimente apparer seuero punitor di uitij, douendo sempre hauer riguardo alla uerità, et esser cõtinuo osseruatore delle leggi, facendosi conoscer per prontissimo essecutor di tutto ciò, che uuol la ragione, et la giustitia, dimostrarsi sempre tra i suoi cittadini neutrale, ascoltar patientemẽte, ne però permetter, che i suoi sudditi si villaneggino insieme,

me, far accoglienza a tutti, honorar tutti, & non permetter che alcuno gli sia tanto famigliare, che gli si possa dir compagno, fuggendo ogni sospitione, che di se potesse dar ad alcuno di partiale; & per quanto oro vale il mondo non far alcun giuditio, se non per conscientia; & far ragione a chi si deue, senza hauer rispetto ad altro, che alla sola verità. le quali cose veramente ponno apportar grandissima riputatione al Pretore in tempo del suo reggimento; & dopo per ogni secolo hanno forza di far il suo nome honorato, & eterno.

In che modo si raffrena l'arrogantia de' sudditi.

Cap. XIII.

NON è dubbio alcuno, che tutti i pẽsieri del Pretore dourebbono esser intẽti di uiuere innocẽtemente, et di far sempre

pre operationi laudabili, se desidera acquistarsi honore, & darne di se intiera sodisfattione alla vniuersità. Ma è homai tanto cresciuta la temerità, & la insolentia de gli huomini, che si come primieramente il Pretore dee viuere con innocentia, & operar laudabilmente, così pare che ciò non basti a frenar l'arrogantia de' sudditi. perilche io consiglierei quel Pretore, che hauesse i cittadini arroganti, et il popolo insolente, che qualunque fiata gli occorresse priuatamente, o nella publica audientia ascoltar alcuno, che senza rispetto, audacemente, & arrogantemente gli esponesse il suo concetto, immediate gli rispõdesse senza lasciarlo seguir piu oltre, & con poche parole gli dimostrasse il suo errore. non lodarei già, che per ciò in risposta lo caricasse di villania, non si conuenendo alla dignità Pretoria lo ingiuriare alcuno; ma che con brevi pa=

ui parole s'ingegnasse di abbassar l'arro=
gantia di quegli, che si facessero lecito di
parlare insolentemente. ma si come è co=
sa pertinente al Pretore di punir con gli
debiti termini della giustitia gli delitti,
che alla giornata si commettono, ó che so
no già perpetrati, ogni volta che venghi
no a luce, accioche non rimanghino senza
castigo, cosi per quiete del popolo, come
per decoro della auttorità giuditiale, de=
ue usar ogni opportuno rimedio, che mai
ne i suoi sudditi pigli radice l'audacia, et
l'arroganza, massimamente quando non
gli bastando le parole, fanno operationi
inique, & inhumane p apportarne bias=
mo, & vituperio al magistrato. & in
ciò il Pretore adopri ingenuamente tutte
le sue forze, & proueda col mezo dell'of
ficio, & della corte sua, si come meglio
gli parerà, per supprimere, & annichi=
lare la malignità de gli huomini. et quan

do

do ſia coſi grande la peruerſità de' ſuddi ci, che non giouino amoreuoli ammonitio ni, nè ſeuerità di ſupplitij, con condenna tioni, bandi, & ſimili maniere di pene, all'hora il Pretore non potendo rimediar ui per non hauer curiali a baſtãza, o per altro tal difetto, deue ſubito con ogni de= bita riuerenza per ſue lettere ſignificar il tutto al ſuo Prencipe, che lo ha mandato al gouerno della città, et ſenza uſar paro le ſuperflue con quella maggior breuità, che dalla materia gli è conceſſa deue eſpo ner fedelmente, & chiaramente la qua lità del fatto, aſpettãdo ordine da ſua Se renità, riportãdoſi ſempre a tutto ciò che a lei parerà di fare: nè in queſto mezo gli è lecito innouar coſa alcuna p ſino a tãto, che egli nõ riceue lettere dal ſuo ſublime Prẽcipe, p ſap poi il modo, che hauerà da tenere. et riceuute eſſe lettere dee cõ diligẽ tia darle debita, et riuerente eſſecutione,

della

della quale biſognãdo è tenuto ſcriuerne a ſua ſublimità. ma ſopra il tutto auerti= ſca il Pretore, che douẽdo cõtra alcũ ſuo ſuddito ſcriuere a ſua Serenità alcune co ſe, che haueſſero biſogno di giuſtificatiõe, primieramẽte innãzi che egli ſcriueſſe let tera alcuna in q̃ſto propoſito, io reputarei pre coſa molto ſicura, che il Pretore alla ſua p̃ſenza p̃ mezo del ſuo ſecretario, o cã celliero, ouer ſimil altro ſuo miniſtro for= maſſe il proceſſo, p̃ il quale per uia di teſti monij, et d'altre opportune inſtruttiõi cer caſſe di far inueſtigatiõe della uerità. et a ſofficiẽza hauuta la cõtinẽtia del fatto, i= uiar il proceſſo cõ ſue lettere alla Sereni= tà del Prẽcipe, auertẽdo, che nella forma tiõe del proceſſo i coſe maßimamẽte d'al cuna ip̃portãza, eſſaminãdo i teſtimonij, ſe gli legga le loro depoſitiõi, et ſi dimãdi a ciaſcun d'eßi ſe coſi è la ſua atteſtatione, e riſpõdẽdo di ſi, ſia ſcritto riletto, cõfirmò

ouero

ouero ſimil parole. & oltre di ciò il teſti=
monio ſapendo ſcriuere, di propria mano
ſottoſcriuendoſi della ſua depoſitione di=
ca, io tale teſtimonio giurato, & eſſami=
nato come di ſopra, affermo quanto è ſo=
praſcritto. & non ſapendo ſcriuere alcu
no de gli teſtimonij eſſaminati, ſia fatta
nota dal Notaro, che ha il carico di for
mare il proceſſo, che quel tale per non ſa
per ſcriuere, non ſi ſottoſcriſſe, ma che let
tagli la ſua depoſitione la confermò. &
douendo di ſimil proceſſo il Pretore te=
nerne origine nel ſuo officio, & appreſſo
di ſe, lodarei, che lo faceſſe copiare, & ri
tenendoſi la copia, mandar a ſua Sereni
tà l'originale, cioè quello, che ſi vedeſſe
cõ i proprij caratteri de gli teſtimonij eſ=
ſaminati ſottoſcritto; accioche a queſto
modo ſi fuggiſſe ogni ſoſpitione, che po=
teſſe di ſe dar il Pretore, che il proceſſo
non foſſe legitimamente formato. &

queſto

questo è il costume, che nelle cose importanti è solito di osseruarsi circa la formatione de' processi. perciochè essendo la conscientia di alcuni varia, alle fiate occorre, che senza che gl'huomini siano d'altrui contaminati, citati alla improuisa, diponeranno per loro giuramento il fatto per uerità, ma poi quando coloro, che sanno di hauer errato, intendono, che dal Pretore è stato scritto cõtra di essi al Prẽcipe, sapendo, che delle imputationi date gli non sono stati essaminati i testimonij, nè fatta alcuna formatione di processo, subito con ogni artificio, con inganni, & con diuerse promissioni anticipando il tempo cercano di contaminare i testimonij, & vsano ogni astutia per sepellir quelle cose, che in alcun modo contra di essi potessero giustificarsi: & accioche lo inganno appara somma verità, cercano con certe loro fauolose inuentioni di fare, che i

testimonij anchorche deponino la falsità, siano però conformi nelle loro attestationi: onde sia poi accettata la bugia per la verità. & essendo appresso di ciò la memoria de gli huomini labile, facilmente per ogni interuallo di tempo sogliono i testimonij dimenticarsi di quelle cose, le quali anchorche non gli appartengono, da principio che seguirono, le haurebbono ueramente per loro giuramento diposte. & volendo il Prencipe hauerne giustificatione, molte fiate per le astutie, & obliuione de gli huomini, non si ponno prouare quelle imputationi, che il Rettore per sue lettere hauesse significato a sua Serenità. onde il Rettore ne conuien rimanere per bugiardo, & per iniquo: et a questo modo suol arrecarsi biasmo, & dar di se poca sodisfattione al Prencipe. si che è cosa sicurissima far prima giustificatione di quelle cose, che si hanno da scri

uere per il Rettore al Prencipe, maßi=
mamente quando ßi ßcriue contra al=
cuno, che poi ßia neceßßario il farne pro=
ua. percioche quando già è formato il
proceßßo, nel quale i teßtimonij hanno
confermato, & ßi hanno ßottoßcritto alle
loro depoßitioni, ßtanno in ceruello, &
gli baßta ßolamente ricordarßi di eßßere
gia ßtati eßßaminati. & quando per alcu
na oppoßitione, che poteßße patire il Preto
re nella formatione del proceßßo, bißogna
ßero ripetere i teßtimonij, medeßimamẽte
conuengono eßßer molto auertiti, et hauer
ßolamente riguardo alla uerità del fatto,
ßapẽdo ogni mediocre intelletto, che hauẽ
do una fiata ueramẽte p ßuo ßacramento
atteßtato la qualità della materia, come
huomo giußto occorrendogli eßßer repeti=
to non ßolamente non dee deponer con=
tra ciò, che p verità già nella prima eßßa
minatione ha narrato, ma anco dee dubi

tare, anzi fermamẽte credere, che la giu
ſtitia humana, & la diuina ha in gran=
diſsima abhominatione i falſarij, a i
quali ſuol dare ſeueriſsimo caſtigo, &
aſpriſsima punitione. Or a queſto modo
il Pretore procedendo potrà eſſer certo
di leuar ogni occaſione a gli maligni di
imaginarſi alcuna aſtutia per ſupprime=
re la verità. & ſe bene queſto è ottimo
rimedio per poner freno alla audacia, et
alla arrogantia de' ſudditi, douerebbe
ſempre il Pretore in ſimil caſi vſar pri=
ma le forze, & l'auttorità del ſuo magi=
ſtrato con i debiti mezi della giuſtitia con
tra tali delinquenti, i quali nõ potendoſi
domare, & rafrenare con tutte le manie
re di ſupplitij, di condemnationi, di eſsilij,
& d'altre ſeuerità di giuſtitia, per ſicu=
ro, & vltimo rifugio dee il Pretore al
modo narrato di ſopra darne notitia al
ſuo Prencipe, eſſendo certiſsimo che egli

ne

ne debba far tal prouisione, che la fierezza, & barbarie di simili sudditi con il ferro, o con il fuoco, ouero con altra maniera di castigo debba in tutto annullarsi, per norma, & essempio de i buoni, & per spauento, & terrore de gli huomini scelerati.

Che il Pretore in ogni sua attione dee frenare la iracondia.

Cap. XIIII.

PER principal oggetto in qualunque cosa, che occorresse al Pretore, gli conuenirebbe intendere la verità, la quale essendo riuerita da tutti i buoni, douerebbe preualere in ogni humana operatione. ma essendo molte fiate il giuditio de gli huomini impedito da diuersi affetti, & da molte perturbationi, di modo che tra le tenebre della ignoranza oscurãdosi il lume della verità, non si può discerner

ragioneuolmente il dritto, è cosa giouevole, & necessaria, che tra gli altri il Pretore, che ha da esser giudice sopra le ragunanze de gli huomini, desiderando nelle sue attioni far verace giuditio, che poi in ogni luoco, & da tutti possa esser laudato, fuggendo quegli ostacoli, che gli possono dare alcuno impedimento, rafreni l'iracondia, la quale essendo conosciuta da gli stoici grauissimi Philosophi per vno affetto, che non solamente tira a se, ma precipita la mente dell'huomo, puo esser causa della sua roina. Perilche sappia il Pretore, che massimamente dal tribunale, & da ogni altro luoco dee discacciar la iracondia; perciochè permettendo, che in lui ella habbia alcuno albergo, non può essendo irato far cosa buona, nè laudabile. onde quanto sia profitteuole acquetarsi l'animo, si comprende, che mai alcuno vinto

dall'ira=

dall'iraſcibile appetito non ha potuto gio uar a ſe, nè ad altri. & per fuggir il tedio laſciarò da parte molti eſſempij, che po= trei addurre à quanti ſtrabocchevoli ca= ſi ſi ſono laſciati precipitare coloro, che dandoſi in preda a gli proprij affetti, ſi hanno laſciato vincer dall'ira, la quale tra i molti maleficij, che apporta al Pre= tore, oltra il dar di ſe mala ſodisfattione a ogn'vno, lo fa odioſo appreſſo il popolo, il che ſuol leuargli la reputatione, & fargli denigratione della ſua fama.

Però ſe il Pretore deſidera intendere la verità, maßimamente quando ha da giudicare le cauſe de' ſuoi ſuddi= ti, & dar di ſe ſaggio di prudentia, deue adoprar ogni ſua forza, quando gli impe ti della colera l'aſſaltano, di ritenerſi, & acquetando i moti del ſuo animo, pacifi= car la ſua mente, reputando non eſſer la piu bella vittoria, che vincer ſe ſteſſo,

& giudicando non si trouar la piu grãde ignominia, che non vincere, ma lasciarsi vincer da quegli affetti, che come acerbe passioni tormentandoci sogliono indur gli huomini in diuersi errori, da i quali volendo guardarsi è necessario in tutto scacciar da gli cuori humani ogni reliquia, che vi potesse hauer lasciato la iracondia.

Che il Pretore debba da se scacciar gli adulatori, & gli apportatori di parole.

Cap. XV.

IL maggior errore, che possa ingannar il giuditio humano è il compiacersi in se stesso; nondimeno si vede non solamente ne gli huomini priuati, ma anco in quegli, che hanno il dominio sopra gli altri huomini, che la propria fraudolosa dilettatione in qualunque opinione vuol ha-

uerui

uerui luoco,& tanto si ha homai diuul=
gata questa peste, che poche sono quel=
le città,oue ella non sia già sparsa; cosa in
vero detestabile,& abhomineuole. ma
douendo tra gli altri il Pretore fuggir
questa contagione, che suol apportargli
grandissimo maleficio, & infinito biaſ=
mo,è cosa saluberrima, che si sappia on=
de questa propria persuasione pigli uigo=
re. considerando adunque da che habbia
origine quella cosi gran dilettatione, &
sodisfattione di se stesso,trouo,che ella na
sce, & ferma le sue radici nella adula=
tione,la quale suol piaceuolmente lauda
re, & approbare per giuste tutte quelle
opinioni, che si hanno, & che si fanno in
qualunque negotio humano: & la espe=
rienza lo dimostra quanto siano grati gli
adulatori a coloro massimamente, che si
trouano cõstituiti in alcun grado di mag
gioranza; per cioche oltra le artificioſe ri=

ueren=

uerenze, & appresso i molti inchini, che di continuo sogliono gli adulatori vsar verso alcun signore: il quale come prima dica vna sua opinione, anchorche fosse erronea, cosi subito gli adulatori festeuolmente la laudano, & la essaltano sino al Cielo. onde allettato da vn dolce inganno molte fiate suol il signore far alcune deliberationi, le quali douendo mal riuscire, sono nel fine cagione della sua roina. Or questi blandimenti, & il commendare le proprie opinioni quanto piaccia a molti signori, si come essi medesimi lo sanno, cosi è conueneuole, che per loro beneficio cerchino di trouar il rimedio per fuggir questo vitio, il quale facilmente potrà schiffarsi, se i signori, & spetialmente il Pretore, per vtile del quale a questa impresa posto mi sono, osseruarà tre cose, l'vna che

mai

mai si confidi totalmente in se stesso, & che sempre habbia paura di fallare; perche a questo modo potrebbe essere, che mai, o rare fiate fallasse. la seconda che ricercasse hauer huomini appresso di se, & nella sua corte, i quali per lunga conoscenza, & esperienzà, ouero per alcuna veridica informatione ne hauesse fatto proua, & fosse già instrutto della loro bontà, & integrità, di modo che si potesse fidare, che in ogni occasione lo consigliassero fedelmente. la terza veramente, che facesse intendere in alcun modo a questi suoi curiali, & consiglieri, che per dirgli liberamente la loro opinione, & per dargli alcun cõsiglio, il Pretore non solamente nõ si reputasse offeso, ma nè anco p ciò si turbasse, se bene douessero parlare contra q̃llo, che egli sentisse. ilche poi hauẽdo maturamente considerato, douesse deliberare ciò che

in

in effetto fosse piu giusto, & ragioneuole. Et) in vero che io non credo, che sia altra via piu sicura di questa a fuggire, et da se scacciare gli adulatori appresso i quali parmi di dire, che si debbono hauer in grãde abhominatione i cianciatori, & apportatori di parole, percioche sogliono venir al Rettore priuatamente, & per gratificarsi gli ricordono, che per beneficio publico debbon prouedere ad alcuna loro sognata inuentione; & quiui ponendosi a fare diuersi mali officij contra questo, et quell'altro cittadino, cercano far essoso alcun loro compatriota, ilquale vanno ricordando al Rettore, che faccia malefitio, & con mostrarsi affettionati ricordano, che per far la prouisione, che hanno proposta, al Rettore ne dee risorger alcũ vtile: ilche sempre s'imaginano questi tali, che altro non gli moue, che la reintegratione del publico, & il commune beneficio.

neficio. & con queste apparenze di bene si fanno innanzi per sfocare qualche sdegno conceputo cõtra alcun suo cittadino, & per occasione di farsi beneuoli al Rettore, il quale non prouedendo a tempo opportuno conuiene esser biasmato, & in fine roinato. onde da questa mala generatione se ne dee molto guardare quel Rettore, che desidera hauere honore nel suo magistrato. percioche uedendo la vniuersità che egli dà orecchie alle ciancie di simil huomini scelerati, comincia hauer il Rettore in vn certo dispregio, che a poco a poco gli leua la reputatione; oltra che poi ogni publica & priuata operatione, che faccia il Pretore, si crede che per instigatione di tali apportatori di parole si sia mosso a farla; ilche fa tener il Pretore per partiale, & di se dà mala sodisfattione alla città. & per espe-

rienza

rienza si ha veduto, che quando il Pretore si ha dilettato di ascoltar simil cianciatori, che oltrache in fine questi abbaiatori gli sono riusciti per nimici capitali, sono anco sempre stati principal cagione della roina del Pretore. Guardisi adunque da tali simulatori, i costumi de' quali sono piu nociui al Pretore, & alla sua città, che alcun altro contagioso morbo; & usi in ciò ogni modestia, & opportunità per fuggir simili conuersationi; poiche tra la piu pessima generation di huomini, non è al mondo una cosi iniqua specie, come sono gli adulatori, & i cianciatori, da i quali al tutto dee schiffarsi quel Pretore, che ha intentione di conseguire alcuno honore nel suo officio.

Che

Che non si dee creder facilmente ogni cosa.
Cap. XVI.

SI come io reputo cosa biasmeuole, che il Pretore porga orecchie a gli adulatori, et a gli cianciatori, cosi io non laudo, che de gli altri huomini creda facilmẽte ogni cosa. & tra i primi segni per conoscer la leggierezza del Pretore, è questo, quando si uede, che egli con facilità si rende pronto a credere quãto gli vien detto. ilche è infallibil inditio di poco ceruello; oltra che spesse fiate l'esser facile a credere gli suol apportar non mediocre ignominia, et danno. & appresso quando i sudditi comprendono, che il loro signore da fede facilmente a ciò, che gli vien detto, oltre il farsi di lui beffe, si vanno imaginando diuerse cose per loro particolare appetito, acciochè il Pretore

assen-

assentendo, con la sua auttorità venghi approbarle; ilche poi con suo vituperio, con poca reputatione del magistrato, & offesa della giustitia suol apportargli dis=spregio, & vituperio appresso ogni u=no. onde il Pretore per honor, & bene=ficio suo, quando gli venisse d'alcuno ri=chiesto cosa, della quale egli ne hauesse chiara contezza, potrebbe concederla sen za intermissione di tempo; massimamen=te quando la cosa non fosse d'importan=za; ma quando che venga ricercato di cosa, che altri n'habbia interesse, o che to gliendo all'uno si dia all'altro, deue in ciò auertire, & al tutto voler, che seruati i debiti termini della ragione debbino preceder quegli ordini, che sono soliti a osseruarsi, accioche hauuta matura con=sideratione possa con un poco di interual lo di tempo conoscer la verità, la quale dee sempre in qualunque sua attione si=

gnoreggiar

gnoreggiar il suo intelletto. Oltre di ciò so no alcune cose, che non importano, & che nõ ha di quelle a rimanerne lũga me moria, le quali consistono piu tosto in pa= role, che in fatti; nondimeno il Pretore dee hauerne alcuna consideratione; per= cioche douendo egli esser guida, & gouer natore de gli altri dee schiffarsi non sola mente dalle operationi biasmeuoli, ma anco in ogni publico, & priuato ragiona mento dee in tal modo frenar la sua lingua, che di lui mai si odano parole dis honeste. Ma il Pretore dee infiãmarsi di desiderio di far opere magnanime, & honoreuoli, & regolare in modo se stesso, che ogni sua parola fosse vn documento al suo popolo di modestia, di mansuetu= dine, & di integrità; percioche puo esser certo, che non solamente le sue opre, ma le sue parole di continuo vengono da gli sudditi comentate; di modo che essi sono

i primi banditori delle buone, o rie operationi, & delle honeste, o vergognose parole del Pretore. però douerebbe in ciò vsar la sua prudentia, & credere indubitatamente, che ogni fiata che faccia poca stima di quanto si appartiene al debito suo, conuien rimaner poco contento, et vituperato nel fine del suo reggimento. & parimente conoscendo l'obligo, che tiene disponendosi con ogni sua industria di viuere innocentemente, & far operationi laudabili, può esser sicuro non mancando a quanto se gli conuiene, di conseguirne gloria immortale appresso ogni vno.

Che non si debbano riceuer doni. Cap. XVII.

IL Pretore, che non solamente non dee assentire al male, ma anco dee fugire ogni mala sospitione, che di se potesse

dar

dar ad alcuno, sia sopra il tutto auertito in conoscer quei lacci, che in alcun modo lo potessero far inciampare; tra i quali comprendo esser cosa molto pernitiosa la accettatione de' doni; perciochè essi sono una certa sorte di aucupio per prendere, & volger a loro modo la volontà del Pretore. onde alcuni sciagurati tanto si confidano ne i doni, che come intendono, che il Pretore sia solito accettargli, così reputano essergli lecito di poter sicuramente far ogni mala operatione, poiche donando alcuna cosa al giudice, sono certi di astringer il suo animo al proposito loro. ilche si come molte fiate si uede riuscire, così suol apportar biasmo al Rettore, il quale cõ vituperio di se stesso, & con offesa della giustitia nè rimane in fine schernito, & vilipeso. Però deue colui, che è constituito in magistrato fuggire, anzi da se scacciare

tutti quelli, che ſe gli appreſentano con doni, i quali in alcun modo non dee accettare, nè permetter, che da alcuno della famiglia, o della corte ſua ſi accettino: perche il guadagno, che per queſta via ſi conſeguiſce ſuol denigrar la fama, & il buon nome del Pretore; il quale ſe deſidera, che l'officio ſuo reſti d'ogni parte integro, deue mancar d'ogni ſoſpitione di auaritia; ricordandoſi eſſer ſentenza Platonica, che quegli, che ſono al gouerno della Republica coſi debbono eſſer diligenti alla conueniente vtilità de' cittadini, che immemori de' proprij comodi, tutto ciò che fanno, dee riſorgere in beneficio de' ſudditi: ma ſempre ſi dee hauer riguardo che a ogni vno ſia reſo il ſuo, & che la giuſtitia rimanga vittorioſa ſopra ogni coſa. Perilche io laudo, che ſi come ſi dee fuggir l'auaritia, coſi conuiene al giudice lo vſar la liberalità; poiche ſi ſa

quello antico documento di C. Gracco, il quale era solito gloriarsi, che quei sacchetti che haueua portato nella prouincia pieni di danari, gli hauesse poi uuoti riportati a casa. onde quanto sia cosa degna di huomo libero l'esser liberale, credo che ogni mediocre intelletto lo possa sapere, senza che io prẽda altra fatica di insegnarla. ben aggiungerò ritornando alli doni, che è mia opinione, che si fuggano, nè per alcun modo si accettino. ma nõ direi già, che importasse dimostrarsi tanto seuero in pigliare alcuno presentuccio, che per se mancasse d'ogni sospetto, & che venisse da psona, che si conoscesse aliena da qualunque imputatione. et in tal caso potrebbe il Pretore per suo arbitrio fare quanto gli paresse senza paura di poter per ciò esser legittimamente censurato.

Che non potendo usar la liberalità, & douendo fuggir la miseria, è cosa laudabile seruirsi della parcimonia. Cap. XVIII.

IO laudo sommamente coloro, che accommodati de' beni di fortuna in ogni occasione si dimostrano liberali: ma perche molti non intendono, che cosa sia la liberalità, & seruendosi della prodigalità, facilmente incorrono in questo vitio, però sarà cosa gioueuole a sapere, che si come si ha già detto, che è cosa di huomo libero l'esser liberale, così volsero alcuni, che la liberalità fosse un habito, che in cercare alcuna cosa seruasse il decoro, ma io giudico che oltre di cio la liberalità sia una uirtù, per la quale dimostrandosi la magnificentia di uno animo libero, & inuiolabile, con facilità apporti beneficio

uerſo i buoni. et queſta liberalità ha due eſtremi, che ſi debbono al tutto fuggire. l'uno è la prodigalità, l'altro l'auaritia. prodigalità è quella, per la quale ſenza alcun ritegno uerſo ogni uno ſi ſparge, & ſi getta via la ſua facultà in alcune coſe, delle quali dee reſtarne o poca, ouero niſſuna memoria alla poſterità. Auaritia veramente è uno intenſo deſiderio di hauere accompagnato da uno timore di perdere le coſe acquiſtate. onde ſi vede, che l'auaro piu toſto ſi contenta di patire, che di uſare il proprio ne gli occorrenti biſogni. Perilche da queſte due vitioſe eſtremità di prodigalità, & di auaritia tra gli altri ſi dee aſtenere, & ſchiffarſi il Pretore, il quale per cagion d'alcun difetto non potendo reſiſtere alle molte, & continue ſpeſe, che ricerca la liberalità, puo ragioneuolmente ſenza biaſmo di

alcuno seruirsi della parcimonia; percio che bisogna vsar liberalità del proprio, & non di quel d'altrui. & chiunque nõ ha il modo di mostrarsi liberale, douendo fuggire l'auaritia, & la miseria, è cosa lodeuolissima seruirsi della parcimonia; la quale essendo vna moderatione delle spese quottidiane, & vna conseruatione del proprio, fu da alcuni Filosofi diffinita, che quella fosse parcimonia, per la quale si prouedesse di non si fare alcuno dispendio oltre la possibilità, & che le cose famigliari (per quanto si potesse) senza ingiuria di alcuno si conseruassero. ma la miseria ha diuerse significationi, percioche attesta Agostino, che miseria si dice quando alcuno patisce per pouertà, ouero per alcun danno. & altri dissero, che misero è colui, che troppo si astiene vsar il suo. ma sia infelicità, o troppo contineza di seruirsi del proprio, lodarei, che

fuggendo

fuggendo il Pretore i vitij della prodigalità, & della auaritia, non incorresse però nella imputatione di miseria. & qualunque fiata potesse del suo hauere dimostrarsi liberale in ogni opportunità non restasse di farlo. ma perche tutti non sono ricchi, & opulenti, consigliarei, che non hauendo il Pretore il modo di vsare la liberalità, si disponesse di viuere con parcimonia; percioche misurãdo le forze del suo potere, non potrebbe per ciò d'alcuno esser ragioneuolmente biasmato.

Che il Pretore dee fare alcuna stima de' suoi cittadini.

Cap. XIX.

ASPIRANDO *il Pretore con grandissimo desiderio non solamente nel corso, ma nel fine del suo magistrato di acquistarsi honore, dee schiffarsi da quelle cose, che gli potrebbono partorire alcuna*

cuna infamia, & con tutti i spiriti seguir tutto ciò, che potesse far il suo nome glorioso. onde non mi pare di lasciar a dietro senza farne memoria, uno errore, nel quale spesse fiate sogliono incorrere molti: & si come di ciò i popoli ne hanno mala sodisfattione, & si scandalezzi ano, cosi quando in ogni altra parte il Pretore si troui hauer fatto il suo douere, mancando in quanto se ne ragionarà in questo capitolo, non può conseguirne quella fama, che desiderarebbe. Perilche fugga il Pretore di farsi odioso a' suoi sudditi. & tra le altre cose, che concitano odio contra di lui, è quando il Pretore mostra di far poca stima de' suoi cittadini, & quiui si auertiscano coloro, che vanno al gouerno de' popoli di non vsare parole ingiuriose ad alcuno. & quegli, che sono iracondi si ricordino non essergli

essergli lecito cosi facilmente lasciarsi vincere dalla ira, nè con acerbissime parole villameggiare questo, & quello. ilche è causa di indurre mala dispositione ne gli animi de' sudditi, i quali potendo fare alcuna iniqua operatione contra il Pretore, come prima gli venga occasione, non restano di farla. onde è da sapere, che non solamente il Pretore dee nel suo officio dimostrare innocentia, & integrità, ma anco p uno salutifero ricordo douerebbe hauer memoria conuenirsi alla sua dignità di essere affabile, mãsueto, & grato uerso ogni uno, & disponersi, che i fatti, & non le parole lo dimostrassero terribile essecutore di quanto si appartenga alla giustitia; la quale però dee sempre esser mista con la misericordia; credendo indubitatamente, che la città, della qual il Pretore ha il gouerno, non solamente è com=

commessa alla sua podestà, ma etiandio alla sua fede; però mostrandosi benigno verso tutti, a ciascheduno dourebbe secõ do il suo grado, far quello honore, che se gli conuenga, seruando però sempre il decoro della dignità Pretoria: perciochè colui, che è constituito in magistrato non solamente tacẽdo ogn'uno, dalle sue buone operationi ne viene laudato, ma anco le lingue de' sudditi (quando ne hanno cagione) lo predicano, & lo essaltano sino al Cielo; di maniera che si dee molto auertire di dar di se tale sodisfattione alla vniuersità, che habbia causa di laudarsi, poiche la voce vniuersale è quella, che apporta biasmo, & honore al Pretore, il quale dee in tal modo voler, che di se tutti (se è possibile) rimanghino sodisfatti, che non resti però per alcuna causa di essequir le leggi, & quanto è intentione della giustitia.

Che

Che si debba conuicinar bene con le città propinque. Cap. XX.

ESSENDO l'humana creatura posta dal signor Iddio in questo mondo per far beneficio alla sua spetie, è cosa che le si appartiene di proponer nel suo animo di non far nocumento ad alcuno contra ragione, anzi deliberarsi di esser grato, & benefattore verso ogni uno; percioche a questo modo procedendo, oltre le altre sue buone operationi, si troua hauer sodisfatto al suo douere, onde ne uiene acquistar fama immortale in ogni età, & appresso tutti i buoni. et se cio ad ogni huomo priuato si conuiene, quanto maggiormente a quegli, che hanno lo Imperio sopra gli altri huomini è necessario che si appartenga? è adunque cosa honoreuolissima che coloro, che reggono, &

gouernano le città, & le prouincie a queſta parte porgano orecchia; & tra gli altri il Pretore, che deſidera di ſe dare intiera ſodisfattione a tutti, & non mancar a quanto ſe gli conuenga, dee aprire ogni organo del ſuo intelletto per inſtruirſi di ciò, che gli è opportuno in queſto propoſito; ſapendo che al debito dell'officio ſuo ſi richiede non ſolamente trattar bene i ſuoi ſudditi, ma anco negotiare con deſterità con i popoli, & città vicine. & quiui parmi di reputar degni di grandiſſima reprenſione coloro, che come prima ſono giunti al gouerno delle città, coſi ſubito per ogni minima occaſione giudicando eſſer aſſoluti ſignori di tutto il mondo, comincino altercare, & gareggiare non ſolamente con i popoli vicini, ma anco con gli Rettori, che hanno il dominio di quelli; & non guardano ſe tutti inſieme ſono

man=

mandati al reggimento delle città da vn medesimo Prencipe, ouero se si trouano sotto diuersi potentati; cosa inuero ignominiosa, & indegna d'alcun priuato, non che di vno signore. ilche partorisce odio fra i popoli, & grandissima indignatione del Prencipe verso il Rettore, il quale douendo hauer questo principal proponimento nel suo animo di negotiar tutte le sue cose, che siano di sodisfattione, & estimatione di sua Serenità, nè mai da se darle causa d'altun disturbo, se gli conuiene in ciò vsar la sua prudentia, & conuicinar bene con le città propinque, le quali quando che siano sotto un'istesso Prencipe, per la buona uicinãza, et per la amore uole cõuersatione ne cõseguisce laude, et pregio quel Rettore, che desidera sodisfar il suo Prencipe, et esser amato da gli uicini. Quãdo ueramẽte si conuicina con

popoli

popoli di aliena ditione, se il Pretore desidera di conseruar la buona pace tra i Prencipi, che hanno il dominio propinquo, è tenuto di vsar tutti quegli officij amoreuoli, & tutte quelle cortesie, che sa, & che puo verso i vicini, & spetialmente con quegli, che de' vicini hanno il gouerno; acciochè l'amicitia, che è tra i Prencipi si conserui per sempre inuiolabile. ilche se tra Christiani si dee osseruare, molto piu se ne deue far alcuna stima, quando si conuicina con Turchi, o cõ altri infideli, maßimamẽte all'hora, che il Pretore conosce esser mente del suo Prencipe, che egli debba uicinar bene con simil generatione per conseruatione della pace, che si trouasse esser fra l'vno, & l'altro Prencipe. Et oltre di ciò quando anco non fosse tra i Prencipi tutta quella buona dispositione di animo, che per quiete de' sudditi si desiderarebbe, non

dee mai il Pretore dar principio ad alcu na rissa, anzi sforzarsi di negotiar le cose sue con i vicini di maniera che per la con cordia de' popoli, & per l'amoreuole con uersatione, i Principi si inducano ad a= marsi, & come buoni amici si disponga= no a farne dimostratione del reciproco amore, che si trouasse fra loro. Parimen= te non voglio restar di dire, che se al Pre tore non solamente si conuiene cõuicinar bene con ogni uno, molto piu gli è neces= sario di hauer in alcuna reputatione quei nobili, che sono mandati dal medesimo Principe in diuersi honorati officij della città, sopra i quali il Pretore ne ha alcu na podestà, & maßimamente si dee ha uer consideratione, quando constituito o= gn'uno in priuata fortuna, quegli, di ch'io parlo, si trouano pari di nobiltà, & di chiarezza di sangue, al Pretore, il quale con simili huomini dee alquanto humi=

liarsi. percioche quando il Pretore con tali si fa inimico, & che cerca per ogni via di fargli tutto quel male, che si sa imaginare, può esser sicuro di conseguirne poco honore, poiche il Prencipe ne resta mal sodisfatto; & oltre il dar materia a ciascheduno di ragionare ciò che gli piace, quando questi nobili, de' quali ragiono, si ritrouano in vgual fortuna, o in parità di grado col Rettore, non restano per vendicarsi della riceuuta ingiuria, di inuestigar tutto ciò, che al Rettore potesse in alcun modo apparente, se non vero, apportar biasmo, & vituperio; oltra che in questo mezo, che il Rettore è in magistrato si imaginano diuerse calunnie per querelarlo al Prencipe, il quale molte fiate è solito dar tal castigo al Rettore, che prima non si hauerebbe pensato. Stabilisca adunque di tal maniera il suo animo il Pretore, che hauendo sempre

per

per guida la ragione, cerchi oltre la buo= na vicinanza de' popoli propinqui, & di quegli, che sopra i vicini hanno il gouer= no, di spender ogni suo studio in negotiar amoreuolmente con i suoi sudditi, et spe tialmente cõ coloro, che sono mãdati dal loro medesimo Prencipe per seruitio, & vtile di sua Serenità, accioche trouãdosi d'ogni parte hauer essequito il debito suo, possa generalmente da ogni vno ripor= tarne gloria, & commendatione appres so il suo Prencipe.

Il fine del primo libro.

PROEMIO DEL SECONDO LIBRO DELL'OTTIMO REGGIMENTO del Magistrato Pretorio, di Giouanni Tatio Iustinopolitano.

ONSIDERANDO *le varie operationi de' mortali, quanto piu quelle vengo essaminando, io trouo; che si come quello è piu degno stato de gli altri priuati, quãdo alcuno viene eletto per capo, & gouernatore di qual si uoglia città, o prouincia, cosi maggiormente a lui, che a i suoi sudditi si conuiene di instruire l'animo suo di quei documenti, che sono opportuni per reggere la vniuersità. onde soleua affirmare Antisthene, che all'hora perisce la città, quando non si conoscono i buoni*

ni da gli iniqui. & a questo proposito par mi di toccare vna sentenza di Platone della lira, nella quale se pure vna sola corda non è consonante alle altre, si offende tutto il concento. Però quegli che hanno il dominio sopra diuerse qualità di huomini debbono esser prudenti in dimostrarsi con gli effetti in publico, & in priuato diligenti inuestigatori del beneficio commune. & quantunque tra le altre cose gli huomini sono differenti da gli animali brutti per il dono della ragione, & per l'instromento del ragionare, cosi fra gli huomini vi è vna certa differenza, per la quale in alcune cose siamo spinti a fare maggior stima di vno, che dell'altro. nondimeno oue sia il giudice al tribunal di ragione, & che si tratti alcuna controuersia, della quale fra le parti si debba farne cognitione, non si dee hauer rispetto, piu all'vna, che all'altra condi=

tion di persone, ma concedendo a ogni uno il suo si dee tenere sempre la bilancia retta, onde non possa sperare il nobile, ne' il plebeo, ne' il ricco, ne' il pouero di conseguire dal magistrato vittoria, ne' perdita delle cause, se non secondo la dissposition di ragione, la quale in ogni attione dee regolare il giuditio del nostro Pretore.

Del modo del render ragione.

Cap. 1.

TRA LE altre cose, in che si dimostra la grandezza del Pretore, è il render ragione a' suoi sudditi, a i quali douendo con il suo giuditio hora dare, & togliere la robba, dee volger ogni suo pensiero a questa parte, sapendo che il giudicare altrui si appartiene

tiene principalmente al nostro signo= re, già che habbiamo nel simbolo A= postolico, che egli è per venire a giu= dicare i viui, & gli morti. onde do= uerebbono coloro, che sono giudici so= pra le vniuersità de gli huomini pre= gar feruentemente Iddio, che gli do= nasse lume per poter discerner la ve= rità dalla menzogna, & dare a cia= scheduno quello, che è suo. Oltre di ciò laudo sommamente, che dal tri= bunal di ragione sia dato bando al= le ineptie, nè con risi, & parole sol= lazzeuoli si intertenesse quel giudice, che desideraſſe hauer nome di pruden= te, ma disponendo il suo ingegno per in= tendere il stato della causa desse quel= la benigna audientia, che si conuiene. & è cosa honoreuole, che rendendo ragione il giudice dimostri seuerità,

la quale ſia accõpagnata da grauità in modo tale, che nõ habbia a naſcer odio. nè alcuno ſperi cõmouer il giudice ſe non in quella parte, oue ſia la ragione. Vorrei parimente, che con patiẽtia aſcoltaſſe le parti, ouero gli loro auocati, quando bene il giudice ſi haueſſe chiarito del giuditio, che doueſſe fare, perciochè i ſuddditi deſiderano, che il giudice gli porga orecchia, & aſcolti le loro ragioni. & tra le altre coſe, di che pare, che i ſuddditi ſi lamentino è quando il giudice non vuole dar audientia a quanto intendono di dover dire. Però conuenendoſi al grado giuditiale di vdir benignamente ogn'vno, deue (quando la qualità della cauſa ricerchi vna ſommaria eſpeditione) publicar la ſua opinione inclinandoſi ſempre in quella parte, doue lo ſproni la propria conſcientia, & la ragione. ma quando ne haueſſe alcun dubbio dee interponer vn

poco

poco di interuallo di tempo di mezo per poter meglio maturar il suo giuditio. quã do ueramente la causa fosse d'alcuna importanza, & che apparesse agitata in un processo, nel quale le parti hauessero vsate le loro ragioni, il giudice non si dimostri precipitoso in far la sua sentenza, perciochè si fanno molte fiate diuersi errori, a i quali poi non si puo rimediare; onde il giudice ne rimane schernito, & dispregiato. ma prima, che faccia alcuna promulgatione del suo giuditio, è cosa, che sommamente si appartiene, che il giudice nel suo palagio priuatamente uegga, & habbia matura consideratione sopra tutti gli atti del processo. & in ciò loderei, che ne hauesse il parere di quegli suoi curiali, che gli sono attorno, del giuditio de' quali conoscesse potersene fidare, facẽdo poi quella deliberatione circa la sua sentenza, che gli paresse piu conforme al-

la

la ragione. oltre di cio è cosa sommamen te grata al Prencipe, quando il giudice si rende facile a seder per render ragione. anzi la principal causa, che moue il Pren cipe a mandar il Pretore, o altro simil giudice a gouerno di alcun suo luoco, è accioche sieda al tribunale per far ragio= ne a i sudditi, i quali parimente si reputa no sodisfatti, quando gli vien data faci= le audienza, & celere espeditione a gli loro litigij. Però se il Pretore desi= dera gratificarsi al suo Prencipe, & so= disfar al popolo, che da lui deue es= sere gouernato, sia facile, & pronto a render ragione, al tribunal della= quale per decoro del magistrato vor= rei, che il Pretore si dimostrasse al= quanto seuero, & graue per abbas= sar l'arrogantia de' sudditi, i quali molte fiate con poco rispetto del giu= dice fanno diuerse altercationi, &

diuersi

diuersi romori . onde il Foro si riempie di contentione , alche il giudice non sia pigro a prouedere , ma ogni volta , che simili temerarij vsassero tale insolentia , subito con quei modi , che gli parerà piu opportuni , il giudice riprenda , & faccia ogni minaccia verso simili presontuosi di castigargli , se piu saranno cosi arditi di parlare arrogantemente al suo tribunale . Questo modo di riprensione senza ingiuriare alcuno gioua assai ; se il giudice desidera , che il suo Foro sia quieto , di modo cogn'vno pauenti di passare i termini della modestia.

Che

Che nel Foro giuditiale nõ si habbia rispetto piu à una, che all'altra condition di persone. Cap. 11.

QVEL *giudice, che desidera farsi conoscere per integerrimo, & giusto, dee prouedere, che al tribunal di ragiõe l'autorità del suo magistrato prohibisca a ciascuno la presontione di ottener vittoria per esser piu nobile, o piu ricco del suo auersario; ilche ogn'vno conosca non solamente da gli effetti, ma anco da ogni esterior moto del corpo, sapendo, che di quella misura, che il giudice humano misurarà i suoi sudditi, cosi dal giudice eterno sarà egli parimente misurato. onde se cõ paresse in giuditio vno honoratissimo gẽtilhuomo contra vn villano, il giudice dee rendersi facile in ascoltar cosi le ragioni del gẽtilhuomo, come quelle del uillano,*

lano, ne in alcũ gesto dee dimostrarsi piu inclinato a una, che all'altra parte; ma intesa la qualità del fatto, per il quale si conosce la ragione, dee terminare p quanto gli detta la conscientia, & la dispositione delle leggi, non hauendo rispetto a chi si voglia, douendo sapere, che è officio del iusdicente di esser facile non solamente in ascoltare, ma anco a far ragione a chi si deue. è ben di auertire, che questa facilità non partorisca dispregio nel giudice. Perilche anticamente era vietato a gli presidenti delle prouincie di hauer famigliarità con i prouinciali, percio che dalla vgual conuersatione nasce dispregio della dignità, onde voleuano, che il presidente non dimostrasse ansietà in conoscer le cause, ne douesse lagrimare alle preghiere de gli huomini calamitosi, perche questo non è officio di retto, & constante giudice, la faccia del quale cuo

Per factũ, ius dignoscitur.

ff. de officio presides L. obseruãdum.

prei

pre i moti dell'animo, onde cosi sommariamente intendeuano gli antichi douersi render ragione, che il presidente col suo ingegno accrescesse l'auttorità della sua dignità. Ma in questa età, che è ita tanto innanzi la malitia de gli huomini, & che vi sono risorte infinite cauillationi, non si puo cosi facilmente in ogni cosa render ragion sommaria, anzi è di mestiero, che il giudice con ogni diligentia auertisca di inuestigar tutto il stato della controuersia, se desidera fondar il suo giuditio sopra la verità, per offuscation della quale sogliono gli huomini cauillosi massimamente quando non hanno ragione sforzarsi di argomentare in certi modi sofistici per intricare, & confondere l'intelletto del Pretore, il quale essendo confuso molte fiate non sa in che parte piegarsi. onde a proposito

posito parmi di narrare, che già Mar=
co Catone deliberò, che Carneade A=
cademico mandato da gli Atheniesi a
Roma per trattare la causa di Oropo,
non douesse nel Senato esser ascoltato,
percioche quell'huomo disputaua in cer=
to modo, che non si poteua sapere do=
ue fosse la verità; & tanta era la for=
za del suo ingegno, & della sua elo=
quenza, che a molti dotti huomini con
fortissimi argomenti dimostraua non vi
esser alcuna giustitia. Però se il sa=
pientissimo Marco Catone dubitan=
do, che per vna acuta disputatione
di vn solo, tutto il Senato non re=
stasse ingannato, ordinò, che Car=
neade non potesse piu esser introdut=
to, che marauiglia sarà, se dalla fre=
quentia de gli auocati, & di altri
Oratori, che spesse fiate propongono
mille lacci, per indurre il giudice
al pro=

al proposito loro, quando bene il Pretore sia prudente, & sauio, che la sua mente non resti confusa, & alcuna volta ingannata? In simili occorrenze adunque il Pretore dee maturare, & non precipitare il suo giuditio, & con interponer vn poco di interuallo di tempo di mezo, è cosa giouevole, che egli communichi la difficultà della materia con quegli, che ha seco, i quali egli conosca per prudenti, & di tale integrità, che se ne possa fidare di douer esser consigliato fedelmente, & sinceramente; onde poi conosciuta maturamente la causa, possa proferire la sua sentenza secondo che vuol la ragione.

Che

Che non si dee giudicare oltre ciò che uien richiesto per le parti. Cap. III.

SE bene per dispositiõ legale è reputato pazzo quel giudice, che nella sua sentenza si estende oltra le petitioni delle parti, per la diuersità de gli intelletti molte fiate gli huomini non si acquetano per essergli allegata alcuna legge, se parimente non se gli adduce tal ragione, per la quale gli si dia intelligenza della verità. onde accioche il giudice Pretorio possa nel foro regolar la sua opinione, è conueniente, che egli in ogni occasione non preterisca i termini a lui statuiti dalla ragione. percioche (sia per essempio) se Titio dimanda a Sempronio dieci scuti imprestatigli, & che in alcun modo Sempronio apparesse debitore di scuti dodici, il giudice non dee però sententiar Sẽpronio

gioni non si conformano alle sopra alle=
gate, poiche a questo modo il giudice con
dennerebbe Sempronio contra la diman
da di Titio. al che si dice, che primiera
mente il giudice mai non deue condenna
re alcuno oltre quello, che è debitore.
& se bene Titio dimandò a Sempro=
nio sei ducati, ne i quali erano compre=
si i tre, veniua implicitamente, & in=
clusiuamente hauer richiesto i tre du=
cati dimandati ne gli sei; & per que=
sta via non si disdice al giudice di re=
golare il suo giuditio, & dare ad ogni
uno quanto se gli conuiene, & non
piu. non essendo però inconueniente nel
primo caso sententiar Sempronio in die=
ci scuti hauendone tanti richiesti Ti=
tio, quando bene apparesse creditore
di dodici, percioche oltrache ogn'u=
no nelle cose sue è moderatore; & ar=
bitro, non deue mai il giudice uiolentare

la volontà di alcuno, ma permetter, che ogn'uno possa donare, o altrimenti rilasciare il suo a chi gli piace. è ben vero, che anco potrebbe il Pretore assoluer Sẽpronio della dimanda di Titio, & condennandolo appresso di ciò nelle spese douerebbe però riseruar ragione a Titio di drizzarsi meglio in giuditio, ilche haurebbe luogo quando che Titio assolutamente hauesse richiesto i sei ducati, senza farsi riseruatione dell'error del calculo, o del piu, o del meno. Però è cosa absurda, che trattandosi alcuna difficultà tra le parti, o sopra l'ordine, o sopra il merito della causa, il giudice oltra, & contra quello, che fosse dedutto si estendesse. percioche si come è pazzia passar cõ il suo giuditio la richiesta o dell'una, o dell'altra parte, cosi è gran ineptia del giudice a terminar ciò che nè per l'una, nè per l'altra parte gli fosse instato, nè sia erro-

re,

re, anzi prudentia del giudice l'ordinare il ſuo giuditio nel modo, che ſi ha detto. Et perche è naturale inſtinto di ciaſcuno, che eſſendo differentia fra le parti ſopra alcuna coſa, il giudice a quella, & non a qual ſi voglia altra cerchi darne deciſione, dee ſapere, che ſi come il giudice Arbitro non puo eſtenderſi oltre l'autorità datagli dalle parti nel compromeſſo, coſi è coſa, che ſi conuiene al giudice ordinario di farſi capace del del ſtato del la controuerſia, & diffinire la queſtione propoſtagli, ſenza paſſar con il ſuo giuditio la dimanda prodotta al ſuo officio, et hora ſententiare il reo, & hora aſſoluerlo dalla petitione dell' Attore, condennãdo lo Attore nelle ſpeſe, le quali ſono introdutte per pena de gli temerarij litiganti, douendoſi ſempre gouernare ſecondo il moto della propria conſcienza, & ſecondo la diſpoſitione delle leggi, et in ciò par-

L. nõ diſtinguemus. §. de off. ff. de receptis arbitris & ibi Bart. & idẽ Barth. in l. filius. §. diuinu. xv. ff. de legat. 1.

mi, che sia a bastanza detto circa la pre=sente materia.

Che in uoce, & in scrittura nõ sia disdetto alle parti di poter usare le loro ragioni.

Cap. IIII.

IO credo, che non siano necessarie molte parole in persuader il giudice, che permetta, che dalle parti si usino tutte quelle ragioni, che vogliono deburre per difensione della causa, essendo cosa na=turalissima che ogn'uno adopri l'inge=gno, & le forze per difender se stesso, & le cose sue. & appartenendosi alla integrità del giudice di ascoltar con at=tentione, & lasciar che i litiganti dicano a loro sodisfattione tutto cio che gli pare necessario, lodarei la prudentia, et la de=sterità del giudice, che si dimostrasse prõ=to di dare orecchia a quanto che per l'u=na, o per l'altra parte si douesse, o si uoles=

se dire. et in ciò parmi, che siano degni di grandissima riprensione coloro, che essendo constituiti giudici di alcuna città, o castello, come le parti, ouero i loro auocati vogliono sodisfarsi o in viua voce, o in scrittura di narrare le sue ragioni, così subito si lasciano vincere dalla ira, & come gli iuien meglio, interrompono gli auocati, ne gli lasciano dire, ne gli vogliono ascoltare, di modo che prohibiscono, che non se gli possa dir altro, ilche partorisce gran cordoglio ne gli animi de' sudditi, et il giudice con questo suo precipitoso proceder facendosi odioso, ne potendosi far capace della verità corre in diuersi errori, i quali sono di danno a i sudditi, & apportano biasmo, & ignominia a se medesimo. onde se il giudice ha desiderio di non mancare al suo douere, & di dare di se quella sodisfattione alla uniuersità, che si cõuiene, ascolti patiẽ-

temente tutto ciò, che per le parti ſe gli voglia dire, & dando grata, et benigna audientia a ciaſcuno, vſi ogni modeſtia in non ſcacciar da ſe ſenza alcun propoſito coloro, che gli narrano le ſue ragioni. Ma non voglio però tacere che alcuna fiata le parti ſogliono adirarſi, & inſieme dirſi parole ingiurioſe, oltra che producono certe ſcritture piene di mordacità, le quali meritarebbono farſi lacerare da gli denti de gli proprij compoſitori. Alche douendo il giudice prouedere, è tenuto per decoro del magiſtrato, & per quiete de' ſudditi, di non laſciar da parte tutti quegli rimedij di ragione, che ſi conuengono per frenar l'audacia, & la inſolentia di ſimili peſontuoſi, non mancando poi di vdire con ogni prontezza d'animo tutte quelle coſe, che foſſero concernenti alla cauſa.

Che

Che il Pretore dee hauer matura cognitione delle cauſe.

Cap. IIII.

SONO *tante le aſtutie de gli huomini, che di continuo molti ſi uanno imaginando ſotto apparenza di bene diuerſe vie per ingannar queſto, & quello, purche ne riſorga il proprio commodo, & e peggio, che non ſolamente la malitia humana è pronta di vſar ogni ſorte di fraude contra la ſua ſpetie, & ſuſcitar mille garbugli al ſuo proßimo, che ſi va fingendo varie fauole per coprire la menzogna col mantello della uerità, & tanto innanzi è paſſata la temerità de gli huomini, che alcuni adoprano ogni arte per far traboccare il giudice nel propoſito loro, non hauẽdo riſpetto ad altro, che alla propria vtilità. & per mia opinione ſono tra le altre due ſorti di huomini, che facilmen-*

te

te ſogliono ingannare il giudice, & quaſi ogni priuata condition di perſone. la pri= ma ſorte è quando tu uedi alcuno, che cõ mille inchini, & ſaluti, con una faccia ri dente, & con dolci parole, cerca piu di ciò, che ſe gli conuiene, riuerirti, & hono rarti. & di queſta qualità di huomini, o niſſuno, o pochi ui rieſcono per buoni; per cioche per la maggior parte ſono gagliof= fi, & grandi ſimulatori, et ſempre cerca no con queſte fintioni di ingannarti, & tradirti ſe gli uiene occaſione.

L'altra ſorte di huomini è diuerſa del la ſopradetta, cioè quando ti ſi appreſen= ta alcuno con con una faccia meſta, col collo torto, & che in apparenza ſia un ſanto, il quale con parole piane, & piene di uerecondia ſi sforzi di farti credere, che egli ſia il miglior huomo del mondo; nondimeno di queſto tale tu ſaprai, che è uſuraro, & che occultamente ſia facile

a com=

a commetter ogni gran ſcelerità: ſi come de gli primi ho detto, che ſono gaglioffi, & ſimulatori, coſi ti affermo, che queſti ſono hipocriti, & i piu triſti huomini, che viuano; nè di queſta, nè di quella ſorte di huomini te ne puoi, nè ti debbi fidare; perciochè & gli vni, & gli altri ſotto apparenza di bontà, ſempre cercano di ingannarti, & di aſſaſsinarti. onde ſia auertito il Pretore di non dar fede a ſimil praua generatione: & piu che con tali ſimulationi, & hipocriſie ſe gli fanno innanzi ſempre meno gli creda. ma fulminando al ſuo tribunale alcuna cauſa, quanto piu ella è importante, tanto piu deue hauerui ſopra alcuna conſideratione, & intender minutamente tutto ciò che è neceſſario: & hauēdone alcun dubbio dee conferire cō chi conoſce poterſi fidare, accioche hauuta matura cognitione poſſa ſaper la uerità; & non

oſtante

ostante le uersutie de gli huomini a que=sto modo uoglia fare il suo non meno sincero, & giusto, che giuridico, & in=fallibile giuditio.

Della commissione data al Pre=tore. Cap. V.

IL Prencipe douendo espedir il Pretore al magistrato della città a lui cõ=messa, tra le cose importanti è solito dar=gli una commissione, per la quale si com prende sommariamente la intentione di ciò, che intende douersi dal Pretore os=seruare. & questo è costume molto usi=tato dal Serenissimo Prencipe, & dalla Illustrissima signoria di Venetia, la qua=le essendo uno essempio di giustitia, & integrità sopra tutte le Republiche, che siano al mondo, a ciascheduno suo Retto re, che espedisce al gouerno di qual si uo glia luoco, consegna un libro di alcune po=

che

che carte, commettendogli la debita osser uanza, & essecutione; nel qual libro oltra il modo del reggersi, ui sono molte parti, & prouisioni in diuersi tempi fatte, onde il Rettore in varie occasioni sappia essequir la mente del suo Principe. perilche douendo colui, che è cõstituito in magistrato osseruare la sua commissione, douerebbe di quella esserne studioso, se egli desidera di sapere la intention del suo Prencipe, il qual vuol esser obedito nella osseruanza, & essecutione de' suoi decreti. Però quel Pretore, che desidera prestar obedienza al Prencipe, facciasi diligente scrutator della sua commissione, ne sia mai giorno, che egli non la legga, et rilegga, perciochè dal leggere l'huomo impara, & si fa prudente nel giudicare le differentie, che potessero occorrergli nel suo reggimento, del quale i sudditi si sodisfanno, et molto si acquetano, poi-

che comprendono, che il Rettore essequẽ do la sua commissione fa cosa grata al Prencipe, & a beneficio vniuersale si rende pronto in osseruar le leggi.

Della osseruanza delle leggi. Cap. VII.

SI come è antichissima la introduttione delle leggi, così è piu tosto diuina, che humana inuentione l'vso di quelle, senza le quali non si potrebbe conseruare il mondo. Et quegli, che hanno voluto inuestigare gli antichi scrittori, recitano esser finto da gli poeti, che l'origine delle leggi venne da gli Dei, & che Cerere fu prima, che diede le leggi a gli huomini, a i quali concedendo dalle spiche i necessarij alimenti, volse appresso dargli le leggi, acciochè non solamente col cibo opportuno si sostentasse questa vita, ma parimente

te con la tutela delle leggi si difendesse la ragione. Et lasciando le fauole da parte, oltra che a i primi nostri parenti fossero dal signor Dio stabiliti alcuni ordini per regola del viuer loro, per le mani di Mosè si hebbe in tauole lapidee la diuina legge, la qual poi non fu sciolta, ma dal nostro signore Giesu Christo adempiuta nel suo santo Euangelio. ma volendo sapere oltra di ciò chi furono coloro, che fra le ragunanze de gli huomini promulgorno diuerse leggi, dicono alcuni, che Trimegisto, & Foroneo Rè furono inuentori delle leggi ciuili. Altri riferiscono, che Solone instituì alcune nuoue leggi a gli Atenieſi, delle quali la prima era tale.

Che quegli, che non alimentassero i padri loro, & che dissipassero il patrimonio, perpetuamente douessero esser hauuti per plebei. Leggi di Solone.

L'altra,

L'altra, che quelli, che fossero ociosi, & dediti alla inertia, potessero da tutti in ragione per nocentissimi esser accusati.

La terza fu circa i premij di quegli, che fossero vincitori nella Olimpia.

Che coloro, che per la patria si trouassero vccisi nella battaglia, che dal publico i loro figliuoli douessero esser nutriti, & eruditi.

Oltre di cio, che per alcun modo il curatore non potesse habitare con la madre de' pupilli, & che quello non potesse esser curatore, al quale per la morte de' pupilli la heredità douesse peruenire.

Che quelle cose, che da te non fossero in alcun luoco riposte non haueßi ardire di leuarle.

Finalmente statuì, che il Prencipe, che fosse ebro, et tumultuoso nõ si douesse condennare in danari, ma cõ durissima,

& ignominiosissima morte douersi punire. Et appresso promulgò alcune altre leggi, che per non esser molto prolisso le lascio a dietro.

Licurgo parimente diede alcune leggi a i suoi Lacedemonij, delle quali la prima essortaua il popolo all'ossequio de' Prencipi, & de gli ottimati; i Prencipi, & gli ottimati veramente veniuano persuasi alla osseruanza della giustitia persuadendo la temperanza, & la parcimonia in tutte le cose. Leggi di Licurgo.

Che non si hauesse l'uso dell'oro, nè dell'argento.

Che non si comprasse cosa alcuna, ma che tutte le cose tra se si commutassero, il che a i tempi della guerra Troiana si dice esser stato in osseruanza.

Che a i giouani in tutto il tempo dell'anno non fosse permessa piu di una veste.

Che i fanciulli poueri, & bisognosi non si nudrissero nella città, ma nelle ville douessero essere inuiati all'uso della agricoltura, accioche dalla tenera età si assuefacessero alle fatiche, per esser piu pronti a tolerar la pouertà.

Che le vergini douessero maritarsi senza dote, accioche non si facessero i sponsalitij per cagione di danari, ma per rispetto della virtù.

Finalmente ordinò che tutti gli honori si distribuissero non per ricchezze, o per alcuna potenza, ma per la sola età. & credo, che volesse inferire, che i gradi honorati douessero conferirsi solamente a coloro, la età de' quali per merito delle loro virtù fosse idonea a poter d'ogni parte seruare il decoro, & far il suo douere.

Oltre di ciò Licurgo fece molte altre leggi, che per fuggir il tedio non mi

para

pare di nominarle. & appresso giudico esser cosa souerchia di spender molte parole in far palese, che Appio Claudio, et altri fossero mandati da' Romani per riceuer le leggi da gli Atenicsi.

Lasciarò anco di dire, che le leggi Põtificie (come uolsero alcuni) hauessero origine da Numa Pompilio, poi che si sa, che hebbero piu santo, & piu regolato ordine.

Ma ritornando alle leggi ciuili, per attestatione di Plutarco, & per altri diligenti scrittori, si dee sapere, che i cõditori delle leggi furono filosofi, et tra gli altri i sette sapienti della Grecia furono insieme filosofi, & legislatori. & qual maggior reputatione si puo dare alle leggi, che dimostrare esser ritrouate da filosofi huomini sapientissimi, che sempre andarono inuestigando diuerse vie per ritrouare la verità, della quale haues-

sero potuto apportare alcun giouamento all'humana spetie? Dopo vennero Scevola, Manilio, Labeone, Papiniano, Vlpiano, Pompeio, Sesto, Lelio, & altri sapientissimi huomini, che della ragione, & delle leggi instituirono diuersi precetti. Queste leggi furono decretate dalla Maestà Imperatoria, & da diuersi Prencipi Iustiniani, Federici, & altri, di età in età furono auttorizate, & essaltate per quiete de gli loro Imperij, & per beneficio de' vassali, & a tempi nostri si vede, che tutti i Prencipi Christiani, così ecclesiastici, come secolari hanno in grãdissima estimatione, & veneratione le leggi, poiche in Parigi, in Bologna, in Padoua, in Ferrara, & in altre città con grandissimi stipendij vengono premiati gli interpreti delle leggi, le quali essendo constituite nella equità, nella prudentia, nel moderato modo di viuere; & final-

mente

mente nella philosophia, & nella sapientia, furono introdutte per reggimento del genere humano, & ritrouate per viuere una beata vita. Gli Imperatori potrebbono preuertire le leggi; ma insieme con le leggi preuertirebbono lo Imperio; percioche niuno Imperio, niuna Republica senza leggi puo durar lungamente. le armi acquistano Imperij, le leggi gli conseruano; & si come molte fiate con le armi si puo far acquisto di alcũ Regno, cosi senza leggi non si puo custodirlo. la riuerenza delle leggi fa il camino sicuro a ogn'uno, le merci, che tutto'l giorno si conducono per il mondo, la nauigatione del mare, & ogni negotio publico, & priuato è sostenuto dall'osseruanza delle leggi. Queste spauentano con durissimi supplitij i corsali, & tutti gli altri malfattori; queste non solamente difendono, ma statuiscono honorati premij a quegli, che ui-

uono virtuosamente; queste leggi pren=dono la difensione delle sacre uergini; cõ queste leggi si gouernano i Regni, gli Im perij, le Republiche, le Prouincie, le cit=tà, i popoli, & ogni natione; da queste leg gi, le famiglie, i signori, i sudditi, i serui si mãtẽgono; per queste leggi è prouisto, che ad ogn'uno sia dato il suo, che nõ sia offe=so alcuno, et che ciascheduno possa uiuer honestamẽte, et goder in pace, in quiete, in trãquillità, in riposo, il suo patrimonio; et che qualunq; da gli giusti sudori delle sue fatiche uolesse menar una uita bea=ta, et santa, nõ potesse nõ solamẽte esserne ripreso, ma anco ne douesse cõseguir som ma laude. O leggi ueramẽte diuine, fon=date nella sacra filosofia, ritrouate da gli Dei; o leggi conseruatrici della vita, & dell'honore; leggi immortali, poiche non solamente nelle cose humane, ma nelle ecclesti hauete luoco, & nel mondo infe=

riore,

riore, & nella ſuperna patria ſtabilite i uoſtri precetti, chi fia mai, che non vi honori, riueriſca, & adori hauendo'l dominio ſopra ogn'uno? è ben ſtolido quel Prẽcipe, che di uoi non ha cura; è ben pazzo quel giudice, che non oſſerua i uoſtri ordinii. Infiammiſi adunque il giudice, & inſieme il noſtro Pretore in eſſequire, et oſſeruar le leggi, poiche cõſeruano, et augumẽtano le città, le Prouinçie, i Regni, et gli Imperij, prohibiſcono le rapine, gli incendij, i ſacrilegij, gli homicidy, le uiolentie, & ogni flagitioſa ſorte di delitti, conſeruano la pace, la unione, la carità, la pietà, la giuſtitia, & la ragione, la quale hebbe origine dalle leggi. & in ſomma creda il Pretore, che nel ſuo magiſtrato non puo conſeguire maggior fama, che farſi eſſecutor delle leggi; ſenza l'oſſeruanza delle quali puo eſſere ſicuro di incorrere in ogni ſorte di infamia, eſſendo

Ex humanis legibus ciuile. ius emanauit.

essendo poi certissimo, che facendosi osser uator delle leggi puo acquistarsi gloria immortale in ogni secolo.

Che non si dee hauer molta famigliarità co i sudditi.

Cap. VIII.

IN tutte le humane operationi si uerifica q̃lla sentenza, che la esperientia è mae stra delle cose. Ilche si vede riuscire in ogni occasione, poiche p̱ il continuo maneggio, & per la pratica de gli huomini nel fine ci si manifesta la qualità d'ogn'vno, & si scuoprono le maluagità di coloro, che prima si giudicauano buoni. onde si come si conuiene a ciascheduno il non esser facile a prender famigliarità con ogni sorte di persone, & communicare i suoi secreti a tutti, così è cosa appartenente a colui che è in magistrato di esser molto cauto, & circonspetto a fuggire la cõuersatione

uersatione intrinsica de' sudditi; percio= che, oltrache dalla molta famigliarità ne nasce vn dispregio del magistrato, quei sudditi che veggono il giudice adherirsi alla pratica di alcuno, male si sodis= fanno di lui, & credono che per instiga= tione di simili famigliari, il giudice si in= duca a far tutte quelle deliberationi, che far si sogliono alla giornata; di modo che primieramente dal dispregio ne deriua la poca reputatione, & dalla mala so= disfattione il giudice si concita odio da gli sudditi. oltra di ciò sappia indubi= tatamente il giudice, che quegli, che con ogni sorte di adulatione se gli fan= no bencuoli, & gli sono spesse fiate at= torno, non si moueno per bene, che vo= gliano al giudice, nè per desiderio di apportargli alcun beneficio, ma sem= pre il loro oggetto è per alcuno partico= lare appetito, onde ne risorga il proprio

commodo,

commodo, & medesimamente per esse-
quir alcun loro maligno concetto contra
questo, & quello, & di nissuna cosa han
no minor cura, che dell'honor del giudi=
ce. onde quasi sempre si ha veduto, che
questi tali oltra modo famigliari del giu
dice, in fine gli sono riusciti per inimi=
ci capitali; percioche si conuengono sco=
prir finalmente per gaglioffi, & gran=
dissimi simulatori, & molte fiate so=
no la roina, & il precipitio del giu=
dice, il quale tardamente auueduto=
si del suo errore, non puo emendarsi,
ancorche ne habbia intentione. Pe=
rò impari il nostro giudice Pretorio di
fuggir la intrinsechezza, & la molta fa=
migliarità de sudditi, & spetialmente di
quelli, che facilmente, & presontuosa=
mente si cacciano innanzi, & con tan=
te cortigianie, & inchini fuori di mo=
do cercano di rapir il suo animo, per=

cio=

cioche queſti tali in fine gli apportano gran danno, & vna irreparabile ignominia: ma contentiſi il Pretore di conuerſar con gli ſuoi curiali, iquali eſſendo però ornati di bontà, di integrità, & di ſapientia, gli poſſono dar ſaluberrimi conſigli: & volendo oltre di ciò la pratica d'alcun ſuo ſuddito, cerchi primieramente di conoſcer la qualità della ſua vita, accioche conferendo ſeco alcuna coſa, ſia certo di non ne douer hauere pregiuditio. ma perche in poco tempo con difficultà ſi conoſcono gli huomini, è maggiore ſicurtà di non ſi curar di hauer molta famigliarità con alcun ſuddito.

Che il Pretore non puo far alteratione delle sue sententie, ne di quelle de gli suoi precessori.

Cap. IX.

NON *è cosa, di che piu se ne dee guardare il Pretore, che di dar segno di leggerezza, & di volubilità, ilche dimostra la sua dapocaggine, & inconstantia. Onde douendo hauer matura consideratione a tutte quelle difficultà, che al suo tribunale si decidono, apra le orecchie, & ascolti con attentione la causa, che vertisce fra le parti, & sempre cerchi di intender il stato della differentia; percioche mai potrà far alcuna giusta terminatione, se prima non si fa capace sopra che cosa è la controuersia. Per ilche douerebbe il Pretore sempre voler sapere tutto ciò, che per le parti si deduce*

duce al suo foro, & quando che le ragioni addutte non fossero tanto intelligibili, quanto si conuenirebbe, non si disdice al Pretore di fare alcun quesito, & interrogare hor l'una, hor l'altra parte per intendere la verità, la quale gli apporti lume per ministrar giustitia a i suoi sudditi: ma publicata la sua opinione, et fatta la sua sentenza; il Pretore deue osseruarla, & farla osseruare, & essequire da chi si appartiene, nè mai rimouersi, nè minuire, nè aggiungere, nè mutare cosa alcuna. percioche sempre dee il giudice dimostrar constantia, et virilità nelle sue attioni, le quali si come prima che si facciano, hanno bisogno di consideratione, cosi dopo che sono fatte, se gli conuiene dar essecutione. & quando bene il giudice scorgesse in una sua sentenza già publicata alcun error notabile, non dee anco far altro, ma lasciar, che le parti (se

vogliono)

vogliono) cerchino il beneficio dell'appel
latione, accioche dal giudice a lui supe=
riore questo error per taglio della sen=
tenza possa emendarsi, di modo che pro=
mulgata la sua opinione, o bene, o male,
che ella si stia, non dee il giudice farne al
terationе, nè additione, nè diminutione
alcuna; & parimente delle sentenze de
gli suoi precessori non se gli conuiene far
altro, ne darle alcuno impedimento, an=
zi operare, c' habbino la debita osseruan=
za, & essecutione, percioche, oltra che
uno simile non ha Imperio nell'altro suo
uguale, sarebbe uoler poner il mondo in
confusione, quando si concedesse, che ciò,
che hieri fece un giudice, hoggi un'altro
suo pare potesse ritrattare, & dimane
poi per un terzo fosse data libertà di far=
ne altra deliberatione. Però sia il Preto=
re instrutto della differentia, & intenda
la uerità, prima che faccia terminatione
alcuna,

alcuna, la quale dopo publicata debba osseruarla, & essequirla, & far che gli sia data inuiolabil essecutione. Il medesimo è tenuto operare, che non sia impedita la via di poter essequire le sentenze de gli suoi precessori, essendo di quelle il Pretor mero essecutore.

Delle dilationi. Cap. X.

SAREBBONO superflue le molte parole in essortare il giudice, accioche si renda facile di conceder alle parti tutti quei beneficij, che sogliono dar le dilationi, ouero termini, che dalle leggi si statuiscono, non conuenendosi alla giustitia, ne alla equità, che per il corso del tempo periscano le ragioni delle parti. onde giudico, che si douerebbe sapere, che per due principali cause il giudice è tenuto dare ter-

termine a litiganti, & massi mamente alla parte rea; l'una è, che in quel inter= uallo di tempo l'huomo possa intendere la materia litigiosa, et insieme cõsigliarsi, & deliberare se debba cedere alla lite, ouero contendere; l'altra veramente è, che l'huomo fatto capace della verità habbia alcun giorno per poter trouar la uia di sodisfare il debito suo. Onde quasi sempre si vede, che simili dilationi si dã no a i rei. percioche gli attori debbono sempre esser pronti in dichiarare le cagio ni delle loro dimande; & il beneficio del termine per il piu dee concedersi a i rei, perche molte fiate sono ignari delle peti= tioni, che gli vengono fatte, se non han= no tempo di poterui far sopra alcuna consideratione. Ma tante sono le vie, & i modi, per i quali dal giudice si asse= gnano le dilationi hora all'una, & hora all'altra parte, che per fuggir il tedio, a

dietro

dietro gli lascio; & ricorderò solamente, che'l giudice per debito dell'officio suo è obligato conceder alle parti tutti quei termini, che sono statuiti dalle leggi, & piu tosto, che mancare di dare alcuno termine legale alle parti, puo il giudice con la sua auttorità oltre di ciò assignare tal nuoua dilatione, la qual però non dia causa di sutterfugio ad alcuna delle parti, ma essendo cosa propria del giudice di dar fine alle liti, doueresbonsi alle parti conceder solamente quei termini ordinati dalle leggi, & che al giudice appareßero honesti, ragioneuoli, & giusti.

Che le parti non si ponno compromettere nel Pretore.

Cap. XI.

OLTRA *che per dispositione legale è prohibito alle parti il potersi compro-*

metter nel Pretore, douerebbe ſapere parimente il Pretore eſſergli vietato di permettere, che alcuna cauſa compromiſſaria da lui ſi giudicaſſe; percioche eſſendo egli il giudice ordinario è tenuto ſolamente ſecondo la ragione diffinire le queſtioni, & le liti, che occorrono al ſuo tribunale, nè hauer riſpetto ad alcuna altra coſa, ſe non alla verità, decidendo però le cauſe, percioche foſſe dalle parti dedutto, allegato, & prouato. onde prudentiſſimamente il Sereniſſimo Principe, & la Illuſtriſſima Signoria noſtra di Venetia nelle commiſſioni, che ſuole dare a gli ſuoi Rettori, tra gli altri vi ha poſto vn capitolo, per il quale prohibiſce il comprometterſi ne gli Rettori; & ha bene inteſo quella Eccellentiſſima Republica, che altro non vuole inferire il far il Pre-

tore

tore giudice compromissario, che preuertire il proprio ordine di ragione; percioche non si conuiene al Pretore per via di commiseratione togliere contra ragione allo uno, & dare allo altro, nè far simile compositione, ma muouersi secondo la dispositione di ragione, & dare a ciascuno quello, che è suo; ma perciò non biasmo coloro, che per fuggire il strepito del giuditio ordinario, & che per sparagnare molte spese, che per i litigij sogliono occorrere, si compromettono. è ben uero, che sempre si debbono eleggere persone, che non siano constituite nell'ordinario magistrato giuditiale, percioche dalle parti si puo dare ogni autorità a quegli, che dal giudice supremo non gli è data alcuna limitatione; & pare, che meriteuolmente possa concedersi tutto ciò, che non è prohibito dalle leggi;

Ma essendo et dalle leggi, et per decreto del Prencipe fatta espressa prohibitione al Pretore di non lasciare, che alcuno in lui si comprometta, ogn'vno si douereb= be astenere di tentar mai vna simil co= sa. & tra gli altri al Pretore si conueni= rebbe auuertire di non lasciar che mai in lui si facesse compromesso alcuno, mentre che si trouasse in magistrato; ma uolendo le parti cõprometterſi, eleggano per ami= cabili compositori quegli huomini, a liqua li permettendo le leggi se gli possa dare quella libertà, che poi si dichiaresse nel compromesso, non potendo poi gli arbitri per quanto ordinano le leggi, giudicare ol tre l'auttorità, che gli è per il compromes so dalle parti concessa.

Come

Come si debbono osseruare i patti. Cap. XII.

SI come è officio del giudice di operare, che i patti siano dalle parti osseruati, così se gli appartiene di sapere, come & quando debbono osseruarsi. ma prima che si dica altro, non sarà fuori di proposito di cominciar dalla diffinitione, che alcuni diedero a questa uoce di Patto. Volsero adunq; alcuni interpreti, che pactum diceretur a pactione, idest pacis actione, hoc est a pace, et actu, percioche quegli, che pattuiscono da diuersi, & contrarij moti de gli animi, dopo molti, & varij combattimenti si riducono in consonanza. & oltre di ciò pactum dicitur a palmarum percussione, quia cõsentientes ad inuicem palmas sibi solent pacisscentes percutere, & iniungere. & il patto è generale a tutte quelle cose, che si

fanno per cauſa di contraher, ouer leua=
re alcuna obligatione. Ma intendendo ri
ſtringermi ritornerò alla principal mia
intentione, laqual è, che douendo produr
ſi al foro del Pretore diuerſi contratti,
ne li quali ſogliono apparere molte va=
rietà di patti, ſi deue hauer ſopra matu
ra conſideratione; percioche alcuni patti
ſono vtili, & alcuni inutili. i patti vtili
ſono quelli, che, o ſi fanno per cauſa delle
perſone, & delle coſe, & ſecondo l'ordi=
ne di ragione; purche le perſone, che pat=
tuiſcono ſiano tali, che ſi poſſino obligare;
& la coſa, ſopra la quale ſi fa il patto,
ſia tale, che per le leggi non ſia prohibita
alienarſi, & nella obligatione ſia ſerua=
to l'ordine di ragione. i patti inutili uera=
mente ſono quelli che ſi fanno contra le
leggi, contra le conſtitutioni, & contra
gli editti Pretorij, & in fraude. cõtra le
leggi ſi dice far patto quando ſi fa alie=

na=

natione d'alcuna possessione d'un minore senza decreto del giudice, ouero quando si uiene alienare il fondo dotale senza estimatione. contra le constitutioni si pattuisce quando l'auuocato conuiene con il suo clientulo de quota parte litis contrahenda pro eius stipēdio. Contra gli editti Pretorij si fa patto, quando alcuno si fa lecito cōmetter furto senza pena. In fraude ueramente si uiene a pattuire per diuersi modi, perche la fraude si fa, o di persona a persona, o di cosa a cosa, o di contratto a cōtratto, o di nome a nome, et di fatto a fatto. Di persona a persona si fa fraude quādo (sia per essempio) io tutor, o curator essendomi prohibito di cōprare alcuna cosa de gli beni del mio pupillo, o adulto, ciò non cōpro per me, ma per una interposita persona per mio nome. Di cosa a cosa, si commette fraude, essendo prohibito imprestar danari al figliuol di

fanno per causa di contraher, ouer leua=
re alcuna obligatione. Ma intendendo ri
stringermi ritornerò alla principal mia
intentione, laqual è, che douendo produr
si al foro del Pretore diuersi contratti,
ne li quali sogliono apparere molte va=
rietà di patti, si deue hauer sopra matu
ra consideratione; percioche alcuni patti
sono vtili, & alcuni inutili. i patti vtili
sono quelli, che, o si fanno per causa delle
persone, & delle cose, & secondo l'ordi=
ne di ragione; purche le persone, che pat=
tuiscono siano tali, che si possino obligare;
& la cosa, sopra la quale si fa il patto,
sia tale, che per le leggi non sia prohibita
alienarsi, & nella obligatione sia serua=
to l'ordine di ragione. i patti inutili uera=
mente sono quelli che si fanno contra le
leggi, contra le constitutioni, & contra
gli editti Pretorij, & in fraude. cõtra le
leggi si dice far patto quando si fa alie=

na=

nation d'alcuna possessione d'un minore senza decreto del giudice, ouero quando si uiene alienare il fondo dotale senza estimatione. contra le constitutioni si pattuisce quando l'auuocato conuiene con il suo clientulo de quota parte litis contrahenda pro eius stipẽdio. Contra gli editti Pretorij si fa patto, quando alcuno si fa lecito cõmetter furto senza pena. In fraude ueramente si uiene a pattuire per diuersi modi, perche la fraude si fa, o di persona a persona, o di cosa a cosa, o di contratto a cõtratto, o di nome a nome, et di fatto a fatto. Di persona a persona si fa fraude quãdo (sia per essempio) io tutor, o curator essendomi prohibito di cõprare alcuna cosa de gli beni del mio pupillo, o adulto, ciò non cõpro per me, ma per una interposita persona per mio nome. Di cosa a cosa, si commette fraude, essendo prohibito imprestar danari al figliuol di

famiglia, io non gli impresto danari, ma gli do alcuna cosa, accioche egli la venda, & usi il danaro, di contratto, a contratto si fa fraude; quando il marito, & la moglie constante matrimonio gli è prohibito far alcuna donatione insieme, non donano, ma per causa di donatione vendono, et di contratto a cõtratto si fa fraude; che douendo io prestar danari a Titio, & la donna volesse per lui far la fideiussione, io di conuerso dico, acciochè la donna non si difendesse con il beneficio velleiano, ho prestato danari alla donna, & ho accettato Titio per fideiussore. Di nome a nome si fa fraude; che se ad alcuno è prohibito esser podestà d'alcuna terra, egli si fa clegger nõ in podestà: ma in defensore, o in procuratore, il che è quasi il medesimo mutato'l nome. Di fatto a fatto si cõmette fraude, come sarebbe a dire, ti ho venduto la mia serua cõ questo

sto patto, che tu non la ponessi nel lupana ro a far guadagno del suo corpo; tu veramente non l'hai posta nel lupanaro, ma nell'hostaria, acciochè iui ministrasse, il che è quasi l'istesso, quanto all'effetto. Oltre di ciò non è tenuto il Pretore far che s'osseruino quei patti, che si possono dimostrare illiciti, & usuratici, & oue apparesse, che alcuno fosse ingannato, percio= che prohibiscono le leggi ogni illicita, & usuratica conuentione; & a quelli, che sono ingannati, & nõ a quelli che inganano suol souenir la ragione. onde nel giuditio debbono seruarsi solamẽte quei patti, che sono honesti, ragioneuoli, et fatti secondo le leggi; quelli ueramente, che sono fraudolosi, illiciti, et usuratici deue il Pretore con la sua auttorità annullargli ogni fiata, che gli ne uenga occasione per ca= gion della publica utilità, & per riue= renza delle sacre leggi.

De

De gli testamenti,& ultime uolontà. Cap. XIII.

LA materia de' Testamenti, & delle vltime volontà, è varia, & per diuersi modi intesa, onde con quella breuità, che desidero far capace il Pretore, toccarò alcune cose generali, & spetialmente poi gli dimostrarò vna via, per la quale facilmente potrà conoscer la uerità, occorrendogli differenza alcuna fra i suoi sudditi in questo suggetto. Però sarà cosa gioueuole, che primieramente si sappia, che l'vltima volontà hora si dispone per testamento, hora per codicilli, & hora per donatione per cagion di morte, & con questo ordine ternario si viene a stabilire la mente di qualunque testatore. Il testamento adunque è vna legittima dispositione della volontà d'al

cuno

cuno di ciò, che vuole, che dopo la sua morte si faccia con institutione dell'herede; ouero il testamento è vna solenne ordinatione, ouero volontà con institutione dell'herede. onde il testamento, che non ha institutione d'herede è di ragion nullo, & di niuna efficacia, ouero momento; nel qual testamento non si puo alcuno imponer obligatione, dalla quale poi non gli fosse lecito di partirsi, essendo la volontà humana ambulatoria per fino alla morte. onde il testamento non ha forza alcuna, se non dopo il testatore defonto; & dicesi testamento, cioè testatione della mente, & dichiaratione della volontà; & ciascuno puo testare, se non gli è prohibito dalle leggi, le quali non vogliono, che gli intrascritti habbino beneficio di poter far testamento, cioè.

I mascoli minori d'ãni 14. e le femine

minori

minori di anni XII. *perciochè in quella puerile età mancano di giuditio.*

Oltre di ciò il figliuol di famiglia non puo testare, ancorche concorra il consenso del padre, se nõ de gli beni castrensi, et quasi castrensi, de li quali poi puo testare senza il consentimento paterno.

Medesimamente non puo testare vn furioso, ouero mentecapto, mentre che è furioso.

Parimente il prodigo, alquale sia interdetta l'amministratione de' beni.

Il sordo, & muto dalla natiuità: ma se accidentalmente è muto, ouero sordo, et sappia littere, puo scriuere il suo testamento, et codicilli: ma se solamente è sordo puo ben fare il testamento.

Il seruo, & il condennato a morte non ponno testare.

Colui, che è condennato per alcuno famoso delitto, come sarebbe a di-

re

re del delitto contra natura, ouero d'altro simile.

Il monaco, ouero canonico regolare.

L'heretico.

Quello, c'ha commesso il delitto dell'offesa Maestà.

Et alcuni altri pochi sono prohibiti a far testamento, che per non esser tedioso gli lascio a dietro. & ritornando al proposito dico, che quegli, che possono testare possono parimente per via di codicilli, o d'altra vltima volontà disponer de' beni suoi, come gli piace. onde si dice, dispona il testatore, & sarà legge. è ben vero, ch'è necessario, che la dispositione del testatore sia secondo la legge, nè alla legge sia repugnante. oltre di ciò nel testamẽto si sogliono fare diuersi legati, & fidecommissi. & accioche si sappia, il legato è vna donatione lasciata dal defonto, et da esser distribuita dall'herede. percio-

che

che regolarmente il legato si dispensa dal l'herede. Il fidecommisso è quasi il medesimo, che è il legato, & perciò è detto fidecommisso, perche già i fidecommissi pendeuano dalla fede de gli heredi, ma hoggidi sono fatti quasi vguali i fidecommissi, & i legati, & ciò che è di ragione ne gli vni, vi è ne gli altri; ma il commissario è vn'altra cosa, percioche quegli si dicono esser commissarij, a gli quali è commesso di essequire il legato fatto per l'anima; onde in molti luochi si appellano essecutori de' testamenti quelli, che danno essecutione al legato lasciato dal testatore per l'anima sua. Tutti quelli appresso di ciò ponno far codicilli, a li quali di ragione è permesso il poter far testamento. quelle persone adunque, alle quali è prohibito testare, nõ ponno codicillare, & in questo sono differenti i codicilli da gli testamenti, percioche nel testamento

ſtamento ſi fa la diretta inſtitutione, & eſheredatione; ne gli codicilli ueramente, ciò nõ ſi puo fare, ſe non per uia di fideccõmiſſo: perche per il fidecõmiſſo puo eſſer pregato colui, che deue eſſer herede, acciò che reſtituiſca l'heredità a un'altro; ma nel codicillo non ſi puo fare ſubſtitutione ad alcuno inſtituto nel teſtamento, nè ſi puo poner nel codicillo alcuna conditione, che oſti all'herede inſtituito. oltre di ciò ſecõdo le leggi cõmuni regolarmẽte nel teſtamẽto ſi richiedon ſette teſtimoni pregati, ſe per legge municipale d'alcũ luoco nõ foſſe un minor numero ordinato; ma nel codicillo baſtano cinq; teſtimoni etiandio nõ pregati, et appreſſo un teſtamẽto dero ga all'altro primiero, ne puo alcun teſtato re morir cõ duc teſtamẽti, accioche l'uno, e l'altro habbia uigore, percioche ſempre s'ha da oſſeruare ſolamẽte l'ultima teſta mẽtaria ordinatione. mal'ultimo codicillo

non rompe il primo, se espressamente per l'vltimo non se gli contradica, & si puo con piu codicilli morire, non essendogli (come è detto) per l'ultimo fatta alcuna cõtradittione. Delle donationi per causa di morte veramente ne dirò poche parole. è adunque da sapere, che la donatione per causa di morte, è vna vltima volontà, per la quale alcun dona per cagion di morte, & qualunque ordinarà per simil donatione la dispensatione de' suoi beni, potrà in ogni tempo riuocarla, non essendo miglior questa conditione di quella de' testamenti. percioche sempre l'huomo è in libertà di rinouar, & ordinare la sua volontà, come meglio gli piace, non ostante altro in contrario, per sino all'vltimo fine della sua vita; & l'vltima ordinatione è quella, che tiene la sua fermezza. Douendo adunque il Pretore dar essecutione al testamento, o a qual si

voglia

voglia vltima volontà ogni fiata, che gli ne venga occasione, dee sempre mirar la intẽtione del testatore, & essequir la sua deliberatione, pur che nel testamẽto non ui fosse alcuna espressa repugnanza contra le leggi, le quali debbono continuamente regolare il giuditio del Pretore, se egli desidera in tutto far il suo douere.

Delle proue che si fanno nel giuditio. Cap. XIIII.

*L'*ATTORE, *che nel foro contentioso ha da regolare la sua attione, ogni fiata che dal reo gli sia negato ciò che dimanda, se gli conuiene farne legittima giustificatione, ouero proua della sua petitione, la qual proua altro nõ è, che vna dimostratione di alcuna cosa dubbiosa fatta per argomenti, ouero per legittima fede. onde quasi sempre deue lo attore*

prouar la sua pretensione negãdo il reo; & i giudici sogliono imponer il carico di prouare allo attore, che asserisce alcuna cosa, & al reo, che la nega; nondimeno è uero, che alcuna fiata la probatione incombe al reo; cioè quando la presontione è per l'attore, si come sarebbe a dire, che io affermassi alcuno esser stato di mente sana quando fece il suo testamento, il che tu neghi, & per ciascuno si presume di sana mente, se non si pruoua il contrario, a te, che neghi si conuien prouare, & cosi la presontione alcuna fiata conuerte il carico del prouare alla parte, che nega; ilche suole occorrer di raro; & deuesi prouare quello, che è in questione, & che per la probatione sia releuante, onde si possa fondare il giuditio. I modi veramente per i quali si proua, sono molti; percioche alle fiate si proua per la confessione dell'auuersario, al-

le fiate per le ragioni dedutte, hora per te
ſtimonij, hora per inſtromenti, hora per
altre ſcritture, & publiche, & priuate,
& hora ſi pruoua a vn modo, & hora
a vn'altro. Perilche deue ſempre il
giudice vedere ciò, che è dimandato, ciò
ch'è riſpoſto, & ciò ch'è prouato, & ſo=
pra ogni coſa dee hauerne conſideratione
per intendere la uerità, per poter mini=
ſtrar giuſtiuſtitia a ciaſcuno.

Delle ſententie inrerlocutorie, & diffinitiue. Cap. XV.

PERCHE *il beneficio, che ſogliono*
dare le ſententie è imponer fine alle con=
trouerſie, ſarà coſa vtile, che ſe ne fac=
cia mentione. Quel precetto del giudice,
adunque ſi ha per ſententia, che nõ ſia cõ
trario alla natura, nè alla ragione, nè a
gli buoni coſtumi, et delle ſentẽtie alcuna
n'è diffinitiua, et alcuna interlocutoria. la

ſententia interlocutoria ſuol pronuntiare il giudice contra il reo contumace, quando lui citato, & non venendo, ſi pronontia, che l'attore ſia poſto in poſſeſſione de' beni della coſa richieſta. ſi fa oltre di ciò ſentẽtia interlocutoria ſopra alcuna queſtione emergente, ſi come quando è difficultà fra le parti, o fra gli auuocati, ſe ſi debbono publicare i teſtimonij, ouero nò, ouero ſe ſi dee, o non dee dare alcuna dilatione. Ma ſententia diffinitiua è quella, che per la pronontiatione del giudice ſi impone fine alle controuerſie, la qual ſententia ſuol contenere condennatione, ouero aſſolutione; percioche la diffinitiua fa deciſione del negotio principale, et ſi proferiſce già cõteſtata la lite, & il giudice, c'ha publicata la ſentẽtia diffinitiua, nõ la puo riuocare, pche o bene, o male, ha eßequito il ſuo officio. oltre di ciò la ſententia diffinitiua deue in ſe contener

coſe

cose certe, & chiare, & deue pronontiarsi dopo la contestatione della lite, douendo l'attore, & il reo esser presenti, ouero perentoriamente citati, & in termine essistenti, & è tenuto il giudice seder nel tribunale nel luoco del giuditio, & far che la sententia sia recitata in scrittura, ouero in voce proferirla. & appresso la sententia dee promulgarsi da giudice competante, & in tempo non feriato, se dalle parti non fosse renontiato il beneficio delle ferie, che però non fossero in honor di Dio introdutte, alle quali in tal caso non si puo renontiare; & come è detto, la sententia diffinitiua dee contenere, o la condennatione, ouero l'assolutione. & delle sententie diffinitiue sono diuerse forme; secondo la diuersità delle petitioni, & delle attioni; perciochè alcuna fiata si fa sententia sopra l'attion reale, et alcuna fiata sopra l'attion personale;

fanno per cauſa di contraher, ouer leua=
re alcuna obligatione. Ma intendendo ri
ſtringermi ritornerò alla principal mia
intentione, laqual è, che douendo produr
ſi al foro del Pretore diuerſi contratti,
ne li quali ſogliono apparere molte va=
rietà di patti, ſi deue hauer ſopra matu
ra conſideratione; percioche alcuni patti
ſono vtili, & alcuni inutili. i patti vtili
ſono quelli, che, o ſi fanno per cauſa delle
perſone, & delle coſe, & ſecondo l'ordi=
ne di ragione; purche le perſone, che pat=
tuiſcono ſiano tali, che ſi poſſino obligare;
& la coſa, ſopra la quale ſi fa il patto,
ſia tale, che per le leggi non ſia prohibita
alienarſi, & nella obligatione ſia ſerua=
to l'ordine di ragione. i patti inutili uera=
mente ſono quelli che ſi fanno contra le
leggi, contra le conſtitutioni, & contra
gli editti Pretorij, & in fraude. cõtra le
leggi ſi dice far patto quando ſi fa alie=

na=

nation d'alcuna possessione d'un minore senza decreto del giudice, ouero quando si uiene alienare il fondo dotale senza estimatione. contra le constitutioni si pattuisce quando l'auuocato conuiene con il suo clientulo de quota parte litis contrahenda pro eius stipẽdio. Contra gli editti Pretorij si fa patto, quando alcuno si fa lecito cõmetter furto senza pena. In fraude ueramente si uiene a pattuire per diuersi modi, perche la fraude si fa, o di persona a persona, o di cosa a cosa, o di contratto a cõtratto, o di nome a nome, et di fatto a fatto. Di persona a persona si fa fraude quãdo (sia per essempio) io tutor, o curator essendomi prohibito di cõprare alcuna cosa de gli beni del mio pupillo, o adulto, ciò non cõpro per me, ma per una interposita persona per mio nome. Di cosa a cosa, si commette fraude, essendo prohibito imprestar danari al figliuol di

famiglia, io non gli impresto danari, ma gli do alcuna cosa, accioche egli la venda, & usi il danaro, di contratto, a contratto si fa fraude; quando il marito, & la moglie constante matrimonio gli è prohibito far alcuna donatione insieme, non donano, ma per causa di donatione vendono, et di contratto a cõtratto si fa fraude; che douendo io prestar danari a Titio, & la donna volesse per lui far la fideiussione, io di conuerso dico, acciochè la donna non si difendesse con il beneficio velleiano, ho prestato danari alla donna, & ho accettato Titio per fideiussore. Di nome a nome si fa fraude; che se ad alcuno è prohibito esser podestà d'alcuna terra, egli si fa elegger nõ in podestà: ma in defensore, o in procuratore, il che è quasi il medesimo mutato'l nome. Di fatto a fatto si cõmette fraude, come sarebbe a dire, ti ho venduto la mia serua cõ questo

sto patto, che tu non la ponessi nel lupana ro a far guadagno del suo corpo; tu veramente non l'hai posta nel lupanaro, ma nell'hostaria, acciochè iui ministrasse, il che è quasi l'istesso, quanto all'effetto. Oltre di ciò non è tenuto il Pretore far che s'osseruino quei patti, che si possono dimostrare illiciti, & usuratici, & oue appareisse, che alcuno fosse ingannato, percio= che prohibiscono le leggi ogni illicita, & usuratica conuentione; & a quelli, che sono ingannati, & nõ a quelli che inganano suol souenir la ragione. onde nel giuditio debbono seruarsi solamẽte quei patti, che sono honesti, ragioneuoli, et fatti secondo le leggi; quelli ueramente, che sono fraudolosi, illiciti, et usuratici deue il Pretore con la sua auttorità annullargli ogni fiata, che gli ne uenga occasione per ca= gion della publica utilità, & per riue= renza delle sacre leggi.

De

De gli testamenti, & ultime uolontà. Cap. XIII.

LA materia de' Testamenti, & delle vltime volontà, è varia, & per diuersi modi intesa, onde con quella breuità, che desidero far capace il Pretore, toccarò alcune cose generali, & spetialmente poi gli dimostrarò vna via, per la quale facilmente potrà conoscer la uerità, occorrendogli differenza alcuna fra i suoi sudditi in questo suggetto. Però sarà cosa gioueuole, che primieramente si sappia, che l'vltima volontà hora si dispone per testamento, hora per codicilli, & hora per donatione per cagion di morte, & con questo ordine ternario si viene a stabilire la mente di qualunque testatore. Il testamento adunque è vna legittima dispositione della volontà d'al

cuno

cuno di ciò, che vuole, che dopo la sua morte si faccia con institutione dell'herede; ouero il testamento è vna solenne ordinatione, ouero volontà con institutione dell'herede. onde il testamento, che non ha institutione d'herede è di ragion nullo, & di niuna efficacia, ouero momento; nel qual testamento non si puo alcuno imponer obligatione, dalla quale poi non gli fosse lecito di partirsi, essendo la volontà humana ambulatoria per fino alla morte. onde il testamento non ha forza alcuna, se non dopo il testatore defonto; & dicesi testamento, cioè testatione della mente, & dichiaratione della volontà; & ciascuno puo testare, se non gli è prohibito dalle leggi, le quali non vogliono, che gli intrascritti habbino beneficio di poter far testamento, cioè.

I maschi minori d'ãni 14. e le femine

minori

minori di anni XII. *percioche in quella puerile età mancano di giuditio.*

Oltre di ciò il figliuol di famiglia non puo testare, ancorche concorra il consenso del padre, se nõ de gli beni castrensi, et quasi castrensi, de li quali poi puo testare senza il consentimento paterno.

Medesimamente non puo testare vn furioso, ouero mentecapto, mentre che è furioso.

Parimente il prodigo, alquale sia interdetta l'amministratione de' beni.

Il sordo, & muto dalla natiuità: ma se accidentalmente è muto, ouero sordo, et sappia littere, puo scriuere il suo testamento, et codicilli: ma se solamente è sordo puo ben fare il testamento.

Il seruo, & il condennato a morte non ponno testare.

Colui, che è condennato per alcuno famoso delitto, come sarebbe a dire

re del delitto contra natura, ouero d'altro simile.

Il monaco, ouero canonico regolare.

L'heretico.

Quello, c'ha commesso il delitto dell'offesa Maestà.

Et alcuni altri pochi sono prohibiti a far testamento, che per non esser tedioso gli lascio a dietro. & ritornando al proposito dico, che quegli, che possono testare possono parimente per via di codicilli, o d'altra vltima volontà disponer de' beni suoi, come gli piace. onde si dice, dispona il testatore, & sarà legge. è ben vero, ch'è necessario, che la dispositione del testatore sia secondo la legge, nè alla legge sia repugnante. oltre di ciò nel testamẽto si sogliono fare diuersi legati, & fidecommissi. & accioche si sappia, il legato è vna donatione lasciata dal defonto, et da esser distribuita dall'herede. percio-

che

che regolarmente il legato si dispensa dal l'herede. Il fidecommisso è quasi il medesimo, che è il legato, & perciò è detto fidecommisso, perche già i fidecommissi pendeuano dalla fede de gli heredi, ma hoggidi sono fatti quasi vguali i fidecommissi, & i legati, & ciò che è di ragione ne gli vni, vi è ne gli altri; ma il commissario è vn'altra cosa, percioche quegli si dicono esser commissarij, a gli quali è commesso di essequire il legato fatto per l'anima; onde in molti luochi si appellano essecutori de' testamenti quelli, che danno essecutione al legato lasciato dal testatore per l'anima sua. Tutti quelli appresso di ciò ponno far codicilli, a li quali di ragione è permesso il poter far testamento. quelle persone adunque, alle quali è prohibito testare, nõ ponno codicillare, & in questo sono differenti i codicilli da gli testamenti, percioche nel testamento

ſtamento ſi fa la diretta inſtitutione, & eſheredatione; ne gli codicilli ueramente, ciò nõ ſi puo fare, ſe non per uia di fideco̅miſſo: perche per il fideco̅miſſo puo eſſer pregato colui, che deue eſser herede, acciò che reſtituiſca l'heredità a un'altro; ma nel codicillo non ſi puo fare ſubſtitutione ad alcuno inſtituto nel teſtamento, ne ſi puo poner nel codicillo alcuna conditione, che oſti all'herede inſtituito. oltre di ciò ſecõdo le leggi cõmuni regolarmẽte nel teſtamẽto ſi richiedon ſette teſtimoni pregati, ſe per legge municipale d'alcũ luoco nõ foſse un minor numero ordinato; ma nel codicillo baſtano cinq; teſtimoni etiandio nõ pregati, et appreſſo un teſtamẽto dero ga all'altro primiero, ne puo alcun teſtato re morir cõ due teſtamẽti, accioche l'uno, e l'altro habbia uigore, percioche ſempre s'ha da oſſeruare ſolamẽte l'ultima teſta mẽtaria ordinatione. mal'ultimo codicillo

non rompe il primo, se espressamente per l'vltimo non se gli contradica, & si puo con piu codicilli morire, non essendogli (come è detto) per l'ultimo fatta alcuna cõtraditione. Delle donationi per causa di morte veramente ne dirò poche parole. è adunque da sapere, che la donatione per causa di morte, è vna vltima volontà, per la quale alcun dona per cagion di morte, & qualunque ordinarà per simil donatione la dispensatione de' suoi beni, potrà in ogni tempo riuocarla, non essendo miglior questa conditione di quella de' testamenti. percioche sempre l'huomo è in libertà di rinouar, & ordinare la sua volontà, come meglio gli piace, non ostante altro in contrario, per sino all'vltimo fine della sua vita; & l'vltima ordinatione è quella, che tiene la sua fermezza. Douendo adunque il Pretore dar essecutione al testamento, o a qual si

voglia vltima volontà ogni fiata, che gli ne venga occasione, dee sempre mirar la intẽtione del testatore, & esßequir la sua deliberatione, pur che nel testamẽto non ui fosse alcuna espressa repugnanza contra le leggi, le quali debbono continuamente regolare il giuditio del Pretore, se egli desidera in tutto far il suo douere.

Delle proue che si fanno nel giuditio. Cap. XIIII.

L'ATTORE, *che nel foro contentioso ha da regolare la sua attione, ogni fiata che dal reo gli sia negato ciò che dimanda, se gli conuiene farne legittima giustificatione, ouero proua della sua petitione, la qual proua altro nõ è, che vna dimostratione di alcuna cosa dubbiosa fatta per argomenti, ouero per legittima fede. onde quasi sempre deue lo attore*

prouar la ſua pretenſione negãdo il reo; & i giudici ſogliono imponer il carico di prouare allo attore, che aſſeriſce alcuna coſa, & al reo, che la nega; nondimeno è uero, che alcuna fiata la probatione incombe al reo; cioè quando la preſontione è per l'attore, ſi come ſarebbe a dire, che io affermaſſi alcuno eſſer ſtato di mente ſana quando fece il ſuo teſtamento, il che tu neghi, & per ciaſcuno ſi preſume di ſana mente, ſe non ſi prouua il contrario, a te, che neghi ſi conuien prouare, & coſi la preſontione alcuna fiata conuerte il carico del prouare alla parte, che nega; ilche ſuole occorrer di raro; & deueſi prouare quello, che è in queſtione, & che per la probatione ſia releuante, onde ſi poſſa fondare il giuditio. I modi veramente per i quali ſi prouua, ſono molti; percioche alle fiate ſi prouua per la confeſſione dell'auuerſario, al-

le

le fiate per le ragioni dedutte, hora per te
ſtimonij, hora per inſtromenti, hora per
altre ſcritture, & publiche, & priuate,
& hora ſi pruoua a vn modo, & hora
a vn'altro. Perilche deue ſempre il
giudice vedere ciò, che è dimandato, ciò
ch'è riſpoſto, & ciò ch'è prouato, & ſo=
pra ogni coſa dee hauerne conſideratione
per intendere la uerità, per poter mini=
ſtrar giuſtiuſtitia a ciaſcuno.

Delle ſententie inrerlocutorie, & diffinitiue. Cap. XV.

PERCHE *il beneficio, che ſogliono*
dare le ſententie è imponer fine alle con=
trouerſie, ſarà coſa vtile, che ſe ne fac=
cia mentione. Quel precetto del giudice,
adunque ſi ha per ſententia, che nõ ſia cõ
trario alla natura, nè alla ragione, nè a
gli buoni coſtumi, et delle ſentẽtie alcuna
n'è diffinitiua, et alcuna interlocutoria. la

cose certe, & chiare, & deue pronontiarsi dopo la contestatione della lite, douendo l'attore, & il reo esser presenti, ouero perentoriamente citati, & in termine essistenti, & è tenuto il giudice seder nel tribunale nel luoco del giuditio, & far che la sententia sia recitata in scrittura, ouero in voce proferirla. & appresso la sententia dee promulgarsi da giudice competante, & in tempo non feriato, se dalle parti non fosse renontiato il beneficio delle ferie, che però non fossero in honor di Dio introdutte, alle quali in tal caso non si puo renontiare; & come è detto, la sententia diffinitiua dee contenere, o la condennatione, ouero l'assolutione. & delle sententie diffinitiue sono diuerse forme; secondo la diuersità delle petitioni, & delle attioni; percioche alcuna fiata si fa sententia sopra l'attion reale, et alcuna fiata sopra l'attion personale;

hora sopra il conseguire, o ritenere, ouero ripetere la possessione, hora sopra i diuortij, ouero congiuntioni de' matrimonij, hora si proferisce sententia da vn giudice sopra la causa già principata, & uentilata dauanti il suo precessore, hora si pronontia la sententia dall'essecutore, cioè dal giudice, che fa cognitione sopra il dare alcuna cosa in pagamento, & hora dal giudice, al quale si diuolue l'appellatione, & da molti altri. Ma delle forme, con le quali si descriuono le sententie, reputo cosa superflua dirne altro, poi che altroue ne appareno diuersi essempi, & sopra di ciò altro documento non mi pare di addurre, se non che il nostro giudice Pretorio douendo pronontiare alcuna sententia, dee cercare di intendere il stato della controuersia, & disponersi di acquetarsi secondo il moto della propria conscienza, hauendo in

osseruanza le leggi, & giudicando per quelle cose, che dalle parti saranno nel processo allegate, & approuate.

Delle appellationi. Cap. XVI.

E GRAN *consolatione de' sudditi l'hauer trouato il rimedio delle appellationi, poi che ogni fiata, che alcuno pretende di esser leso per la sententia del primario giudice, può ricorrer al suffragio del superiore, dal quale può hauer speranza di esser ascoltato, & ottener il beneficio della incisione della sententia, se però potrà dimostrarsi ingiusta. onde tra gli altri io credo, che sommamente si possono reputare consolati, & licti i sudditi dello Illustrissimo Duc. Dom. di Venetia; percioche di ogni minimo atto,*

che faccia alcun Rettore contra di se, hã no vna via aperta di poter andar a gli suoi giudici superiori, alla competẽtia de' quali possono liberamente senza alcuno ostacolo dedur i suoi grauami, i quali es= sendo ragioneuoli, non se gli manca di giustitia. & tra le cose laudabili, che ha in se quella eccellentissima, & bene in= stituta Republica, è l'introduttione del modo facile, che hanno i sudditi alla ap= pellatione, per la quale possono sodisfarsi di narrar sicuramente le loro ragioni a gli giudici superiori, i quali con ogni be= nignità porgono orecchie a ciascuno, & ministrano giustitia a tutti. Ma accio= che di questo vocabolo appellatione se ne sappia alcuna cosa, parmi di douer di re, che l'appellatione è un ricorso al supe riore per causa di mostrare l'iniquità del la sententia, della quale l'appellante ne dimanda l'annullatione, ouero incisione;

& appellasi per diuersi modi; percioche la parte grauata, o s'appella immediate, ouero fra il termine statuito dalle leggi, oueramente secondo'l costume di diuersi luochi, a li quali non è prefisso alcun ter= mine, ma sempre hanno beneficio di po= tersi appellare, il che è in osseruãza in Ca po d'Istria patria mia, & altroue, & ogn'uno, che puo pretender interesse del la sententia puo appellarsi; si come sareb be a dire, se la sententia sarà fatta cõtra il compratore d'alcuna cosa, puo il uendi tore interponer l'appellatione, per esser te nuto per la guarentatione, & euittione della cosa uenduta; oltre di ciò puo appel larsi il fideiussore dalla sententia fatta cõ tra il debitore, per il quale si obligò, per= ciòche se gli appartiene pregiuditio. & delle sententie si appella in parte, o in tut to, secondo la uolontà della parte lesa. & appresso è poi uero, che dalle sententie de giudici

giudici arbitri, a gli quali sia data autorità dalle parti di far decisione della cause inappellabilmente, non si puo appellare; & medesimamente uno, che sia ueramente contumace, non è solito appellarsi, ma ricercando il suffragio dal superiore, puo esser rimesso al giudice primario per poter in prima instantia usar le sue ragioni. & regolarmente non si appella dall'essecutione, accioche sia dato fine alle liti; ma si puo bene appellare dall'essecutione, quando sia eccesso il modo nell'essequire. & parimente per dispositione legale nõ si puo appellare dalla sententia interlocutoria, ancor che in alcune cose ciò sia derogato. & gli effetti, che fanno le appellationi sono, che si sospendono le sententie; & pendendo l'appellatione nõ si dee innouare cosa alcuna, ma dauanti il superiore oltra il processo nella prima causa formato, puo regolarsi il

giuditio,

giuditio, essendo le parti in libertà di de= durre, & prouare ogni cosa, che prima non haue ssero dedutta, ne prouata; di mo do che in voce, & in scrittura si puo da litigãti tenere quel modo, che gli pare piu opportuno per drizzarsi nel foro dell'ap= pellatione. alla interpositione della qua= le douerà il nostro Pretore per riueren= za de gli suoi superiori rendersi facile, & obediente di conceder le copie de gli pro= cessi alle parti, massimamente, quando che per lettere de' superiori uenirà richie sto. Et perche è cosa che si sa, che le copie de' processi ciuili si concedono alle parti hora aperti, secondo l'occasione, & hora chiusi sotto lettere, et sigillo del Pretore, che gli indrizza a gli superiori nella rispo sta, che si fa per essecutione delle sue lette re cõcesse all'appellatione della parte, di ciò non ne dirò altro, ma auuertirò bene il Pretore, che occorrendogli inuiare ai

supe=

ſuperiore la copia d'alcun proceſso crimi nale, nõ la dee dare nelle mani della par te appellante: ma tenga mezo di mandar eſſa copia criminale per terza perſona fe dele nelle proprie mani del ſuperiore; & queſto ſi dice per ſchiffare ogni triſtitia, che poteſſe commetter l'appellante. per= cioche quelli, che ſono dal Pretore con= dennati, o banditi, hauendo la copia del proceſſo nelle mani, ſe bene ordinariamẽ te ſi da chiuſo ſotto lettere, & ſigillo, po trebbono artificioſamente aprire il pro= ceſſo, & vederlo, ſe bene ui foſſe dentro alcuna coſa ſecreta; & volendo com= metter alcun mancamento, potrebbono queſti tali eſtraggere, et aggiungere ſcrit ture, ouero fare alcuna altra ribalderia. Il che potrebbe riſorgere in grauiſſimo pregiuditio, & offeſa della giuſtitia, la quale in ogni cuore humanõ coſi da gli giudici primarij, come da gli ſuperiori,

& d'ogni qualità, & priuata conditione de' ſudditi, deue eſſer amata, & temuta, & ſempre hauuta in ſomma riuerenza, & ueneratione.

Delle eſſecutioni. Cap. XVII.

PERCIOCHE ſarebbe coſa fruſtatoria dopo l'hauer conſumato molto tempo per intender una differentia, il pronontiare la ſententia, la quale ſuole imponer fine alle contronerſie, che naſcono fra le parti, ſe publicata che foſſe la ſententia, non ſe le poteſſe dare la debita eſſecutione; il che cauſerebbe diſpregio della giuſtitia, & il mondo facilmente ſi riſoluerebbe in confuſione. Però promulgata che ſia la ſententia, ſe d'alcuna delle parti non ſarà appellata, potria mandarſi a eſſecutione, & in cio non mi pare di douer narrare l'ordine legale cerca le eſſecutione delle ſententie, eſſendo in diuerſi

uersi luochi uarie oſseruanze, & ſi deue in ciò eſsequire le leggi municipali, & le conſuetudini di quelle città, nelle quali ſono fatte le ſententie, percioche in alcun luoco ſubito proferita la ſententia, ſi puo darle eſſecutione, & in altro luoco non ſi puo conſeguire il pagamento della ſentẽtia fra certo termine; et altroue l'appellatione ſoſpende l'eſsecutione della ſententia; & parimente in alcuni pochi luochi particolari, per l'appellatione non ſi fa altrimenti ſoſpenſione della ſententia; & credo ch'in Triuigi, et in Sibenico (ſaluo il uero, che non uorrei errare) per l'appellatione non s'impediſse la eſſecutione della ſententia; ancor che quaſi per tutto è coſa ordinaria non ſi poter eſsequir alcuna ſententia pendendo l'appellatione; pure in materia di queſte eſsecutioni ſi dee oſseruare la conſuetudine di quei luochi, doue è fatta la publicatione della ſentẽtia.

tia. Ma non sarà fuori di proposito di ueder ciò che sia questa essecutione. L'essecutione adunque è una podestà, per la quale il uigor della sententia si deduce a effetto; & sono due maniere di essecutioni, l'una reale, & l'altra personale. la essecutione reale è sempre piu ciuile della personale, percioche conserua l'union del l'humana conuersatione; & la personale è in sè alquanto odiosa, & piu facilmente l'huomo sopporta, che nè gli danari, o nella robba sia fatta sodisfattione di alcun debito, che di essere astretto in una prigione; pcioche meglio è patire nella robba che nella persona; et nõdimeno il creditore di quella pena corporale, che patisce il debitore nella prigione, non n'ha aiuto alcuno, perche il suo fine è sodisfarsi del credito suo, & non d'altro. onde giudico esser cosa inhumana, far prigionare alcun debitore, potendosi ne i suoi beni

conſeguire il debito pagamẽto. Per il che il Pretore deue uſar ogni deſtrezza nel cõmettere ſimili eſſecutioni, & piu toſto dee dimoſtrar diſcretione, & benignità, che ſeuerità, & rigore, maſſimamente quando ſi puo cõ gentilezza fare che ogni uno habbia il ſuo; ma quando poi ſi puo fare altrimẽti, & che ſi uede, che l'aſtutia, et la ſagacità del debitore è tale, che cõ ſutterfugij, et diuerſe cauillationi va intertenendo'l pouero creditore, all'hora è debito del Pretore nõ potendo per alcuno impedimento far eſſecutione ne i beni del debitore, di cõmetter, ch'egli ſia da li ſuoi curiali preſo, et ritenuto nelle prigioni, per fino ch'egli ſodisfaccia quanto deue; percioche queſto è ottimo rimedio per la ſodisfattione del creditore, & caſtigo, ouero correttione della malignità de gli huomini uitioſi, & iniqui.

De

De i datii publici.
Cap. XVIII.

TRA *le principali prouisioni, con le quali si sostengono le città, le prouincie, le republiche, i regni, & gli Imperij, sono i publici datij, che di commissione del Prẽcipe alla giornata si scodeno da diuerse cose, che si conducono per il mondo. percioche de gli danari, che si traggono de' datij il Prencipe constituisce diuersi salarij primieramente a gli suoi Rettori, & ad altri ministri di sua Serenità, paga medici, & precettori publici, stabilisce il stipẽdio a capitani, & a suoi soldati, acciochè cõ la uirtù militare difendino i popoli dalle armi de gli inimici, si fabricano muraglie, torri, castelli, & altre fortezze per sicurtà de' sudditi, & occorrẽdo al Prencipe far alcuna necessaria guerra, puo sostener le molte spese, ch'accadono per l'u-*

tile, che da gli datij si cõseguisce, di modo che & in tẽpo di pace, & di trãquillità, et in tẽpo di guerra, et di tumulto, il Prencipe puo sicurarsi, et beneficiar se stesso, et apportar giouamẽto, & commodo a suoi sudditi, iquali parimẽte in un certo modo uẽgono a participare di quegli emolumẽti, che da gli datij si cõseguiscono, essendo uero, che per quelli officij, che la città distribuisce a diuersi particolari cittadini, i datij se ne risentono per il loro pagamẽto, onde si dee credere, che'l Prẽcipe, et i suoi sudditi ne ottẽghino beneficio dalla introduttione de' datij. Per ilche è debito del Pretore di cõseruargli quãto puo per gratificarsi al Prencipe, et per la publica utilità, ma perche è poi uero, che i datij cõ se apportano alcuna grauezza, deue esser uigilãte il Pretore di nõ introdur da se alcuna nuoua gabella, & se bene gli paresse che per l'inuẽtione d'un nuouo datio ne risorgesse

sorgesse utile al publico, puo scriuerne al Prencipe, et aspettarne quell'ordine, che parerà a sua serenità. et se pure il Pretore hauesse ritrouato modo di poter, et di uoler fondare alcun nuouo datio, et che già l'hauesse ordinato secõdo la sua opinione nõ dee però permettere, ch'egli sia essequito, per sino che dal Prencipe non habbia espressa risolutione sopra q̃sta materia; percioche si conuiene al Pretore d'essequire i mãdati di sua sublimità, & osseruare gli ordini già stabiliti senza fare da se alcuna innouatione, per la quale alcuno ne potesse pretender grauame; ma quando appareße al Pretore di far alcuna nuoua introduttione di datij, è cosa molto sicura, & laudabile aspettarne cõmissione dal Prẽcipe, al quale per opinion mia si aspetta di grauare in alcuna parte il suo stato per la publica utilità.

Della congregatione del consiglio. Cap. XIX.

NON è sì mediocre città, che in alcuni tempi dell'anno non faccia congregatione del suo consiglio per occasione di creare diuersi officiali per gouerno, et ministerio delle cose publiche, & per causa di prouedere a quelle cose, che alla giornata occorrono per beneficio uniuersale. il che ci da ad intendere, che consistendo la città dalla unione de' cittadini, quelle sono ottime deliberationi, che si fanno dal consenso di molti, et oltre di ciò sono molto gioueuoli alla uniuersità quei cõsiglieri, che ornati di bõtà, & d'integrità si mouono a proponer alcuna cosa per la publica utilità, & nõ per malignità, o per particolare loro intereße; si come in cõtrario sono pernitioßimi cittadini quegli altri, che ad altro non uigilano, che in ſedurre

la moltitudine; quando massimamẽte la conoscono idiota, & semplice; & simili gaglioffi usano diuersi artificij, per i quali sotto apparenza di pietà, & di ricercar il cõmune beneficio spesse fiate inducono la maggior parte de' consiglieri a perseguitare ingiustamente questo, et quello, & alcuna fiata senza ragione insurgono contra'l Pretore, c'hauerà ricordato per debito suo tal cosa, c'hauerebbe apportato honore, & utile al publico. Però occorrẽdo al Pretore d'esser al gouerno di sudditi maluagi, & insolenti, nõ potendo frenare la loro temerità per nõ hauer curiali a bastanza, o per alcuno altro difetto, nõ si curi d'usar ansietà di uolergli far bene per forza; anzi lodarei la prudẽtia di quel Pretore, che meno ch'egli potesse, s'impedisse nelle cose, che sogliono esser proposte da cittadini, i quali uolẽdo nel loro consiglio poner alcuna parte, desidererei, che'l

Pretore lasciasse, che fosse posta qual par te piacesse a gli consiglieri, senza ch'egli di ciò s'impedisse. nè uorrei, che di q̃lle parti proposte nel consiglio, il Pretore fosse q̃llo, che le proponesse, ma pmettesse bene, che q̃lli, che nel cõsiglio hãno questa prerogati ua potessero poner quelle parti, che gli pia cessero. peroche se mai fu, è hoggidi l'astu tia de gl'huomini grãdissima. con laquale all'improuisa facilmente con una parte, che sarà ornata di quattro belle parole in gãnano la moltitudine, oue nõ ui sia tẽpo di poter far sopra alcun maturo giuditio. et desiderãdo io, che il Pretore faccia pro fessione (se è possibile) di nõ si lasciar mai ingãnare, è cosa molto sicura nõ si curare di uoler (come si dice) entrar ĩ ogni parte, che uenga proposta nel consiglio. oltre di ciò occorrendo al foro giudicario diuerse cõtrouersie sopra molte uarietà di cose, io non so come (se ueniss̃e occasione) il Pre= tore potesse giuridicamente far cognitio=

ne ſopra una parte, che da lui foſſe ſtata propoſta. è ben uero, che in alcune coſe, che ſi ueggono palpabilmente chiare, & manifeſte, eſſendo ricercato il Pretore di douer inſieme cõ gli altri cõſiglieri propo ner alcuna parte nel cõſiglio per uniuer= ſal beneficio, lo puo, & lo dee fare ſenza dimoſtrarſi troppo ritroſo, ſe bene è mag gior ſicurtà in ciò nõ s'impedire. ma però non deue mai il Pretore negar il conſi= glio a ſuoi ſudditi, i quali quando uoleſ= ſero fare alcuna coſa, per la quale, o il pu blico, o il Prencipe ne douеſſe hauer di= ſpiacere, & danno, è tenuto il Pretore ricordar al conſiglio il ſuo errore, & po= tendo con la ſua prudentia in modo alcu no impedire ſimili erronee, & pericoloſe deliberationi, lo dee fare cõ deſtrezza per nõ cauſar tumulto nel cõſiglio; ma quãdo poi il Pretore uedeſſe, che i ſudditi uoleſ ſero cõgregar il cõſiglio p deliberar alcu=

na cosa cõtra il Prẽcipe, dee subito negar gli il cõsiglio, et dirgli arditamente di nõ uoler, che si faccia un cosi nefando, & detestando consiglio, quando bene ui fosse pericolo di perder la uita; percio= che deue il Pretore far piu stima, & amar piu la fede, che ha uerso il suo Prencipe, che la propria uita. Ma quando non potesse il Pretore tenere la uniuersità, che altroue, che nel suo pa= lazzo facesse una cosi iniqua congrega= tione, è tenuto di non interuenirui, an= zi dee fuggire simili odiose ragunanze, delle quali hauutane quella informatio= ne, che si conuiene, non potendo da se al= trimenti prouedere, deue immediate per sue lettere significare il tutto fidelmente al suo sublime Prencipe, dal quale puo esser sicuro, che ne uẽghi fatta quella pre sta prouisione, che si richiede per l'impor tunza del fatto. Delle altre cose poi, che

potreb=

potrebbono occorrere ne' cõsigli non ne di rò altro per non esser prolisso, & tedioso; ma si come in ogn'altra occasione, così nel la materia de' consigli si richiede, che il Pretore sia giuditioso, & prudente, se desidera riuscirne con honore.

Che si dee conseruare la sua giuridittione. Cap. XX.

Douendo'l giudice essercitare l'animo suo con una continua consideratione di quelle cose, che deue osseruare, se desidera darne di se intiera sodisfattione appresso ogn'uno, è tenuto sopra'l tutto uolger la sua intẽtione di uoler in tutti i modi posibili cõseruarsi la giuridittione; & in ciò massimamẽte si conosce la uirilità del magistrato, quando intrepidamẽte il giudice i ogni occasione si dimostra prõto in difender la sua giuridittione: dellaqual le douẽdone ragionare con quella breuità,

tà, ch'io desidero, non vsarò molte paro=le in dimostrare, che la giuridittioue è una facultà, & podestà di render ragio=ne; ma dirò bene sommariamente, che si trouano essere tre maniere di giuridittio ni; l'una è il mero Imperio; l'altra il mi=sto Imperio; la terza è la semplice giuri=dittione. il mero Imperio è nelle cose cri=minali hauer l'auttorità di poter con le armi della giustitia punire i delinquenti; il misto Imperio è poter far decisione di quelle cose, che in se partecipano del ciui le, et del criminale; ma la semplice giuri dittione si estende solamente circa il puro ciuile. lequali tre maniere di giuridittioni sono concesse al Pretore, ilquale per es=ser rappresentante del suo Prencipe ha intorno esse giuridittioni grandissima aut torità. onde è tenuto per debito dell'offi=cio suo, & per conseruarsi quella dignità datagli dal Prencipe, in ogni occasione

difen=

difender, & mantenere la sua giuridit=
tione contra ogn'uno; quantunque non se
gli conuenga di passar mai i termini del=
la modestia, la quale in questa materia
deue sempre essergli maestra; di modo
che con tutta quella gentilezza, che a huo
mo libero si conuiene, è obligato il Preto
re di adoprare le forze del suo ingegno
per conseruarsi la sua giuridittione senza
commetter mai violentia nelle ragioni,
& pertinentie d'altrui. ma quãdo il Pre
tore haueße tale ostacolo, che per alcun
difetto nõ poteße resistere a qualche uno,
che gli uoleße uiolẽtare la sua giuridittio
ne, all'hora è tenuto cõ ogni diligẽtia scri
uerne al suo Prẽcipe, dinotãdogli tutte q̃lle
particolari informationi, che si richiedo=
no p̃ instruttione del fatto, aspettando poi
quel ordine, ch'a sua ser. parerà di dargli
in questa materia. et a questo modo pro=
cedendo puo esser certo il Pretore d'hauer

trouato

prouato ſicuro rimedio per difeſa della ſua giuridittione, la quale ſuole ſempre eſſere dal Prencipe conſeruata illeſa. onde il Pretore per queſta uia acquetando in tranquilla pace la ſua giuridittione, puo conſeguirne laude appreſſo ogn'uno; & in queſto propoſito ſe gli puo dire di non hauer mancato in tutto cio, che ſe gli appartiene.

Il fine del ſecondo libro.

PROEMIO DEL TERZO LIBRO DELL'OTTIMO REGGIMENTO del Magistrato Pretorio, di Giouanni Tatio Iustinopolitano.

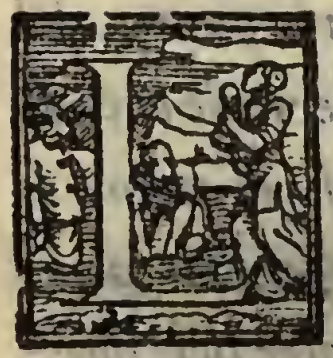

A PIV nobil creatura, che formasse Iddio in questo mondo, fu l'huomo, il quale con il beneficio della ragione douendo continuamente esser gioueuole alla sua spetie, se gli conuenirebbe inuestigar tutti i modi, & le uie, per le quali potesse apportarle alcun utile. nondimeno si uede, che alla giornata l'huomo si ua imaginando diuerse astutie per ingannare, & offender l'altro huomo; di maniera, che homai si potrebbe dire, che fra l'humana generatione, non si ha il maggior nimico

dell'huomo; poi che tutto il giorno fra gli huomini si cõmettono fraude, tradimenti, rapine, uiolentie, homicidij, furti, et altri delitti, & se non fosse il spauento delle leggi, sarebbe tanto innanzi cresciuta la temerità d'alcuni, che non si viuerebbe sicuramente in qual si voglia luoco. onde accioche gli iniqui con la paura del supplicio si astenessero dalle male operationi, & che gli buoni accesi di amore si disponessero con maggior ageuolezza operar virtuosamente per voler del sommo Iddio dal commune consenso di molti secoli furono instituite diuerse leggi, per le quali ogn'uno si frenasse dal male, & fosse spinto a uiuere secondo la ragione. Per ilche conuenendosi a quegli, che reggono i popoli per sicurtà del magistrato, & per quiete de' suoi sudditi di dare inuiolabil essecutione a tutto ciò, che dispongono le leggi, qualunque fiata, che

fosse

fosse commesso alcuno delitto nelle loro giuridittioni, non douerebbono lasciarlo senza punitione. percioche se coloro, che gouernano le città, con il rigore della giustitia non castigassero la arrogantia, & la insolentia de gli huomini maluagi, nè Prouincia, nè Republica, nè Regno, nè Imperio, nè il mondo insieme potrebbe lungamente conseruarsi. onde fu cosa necessaria la introduttione delle leggi, per osseruanza delle quali con il ferro, con il fuoco, con lo essilio, & con altri rimedij di ragione si punissero i transgressori. & si come è cosa gloriosa il castigare chi hauesse fatto alcuno maleficio, accioche essendo la pena in correttione del condennato, & in essempio de gli altri, ogn'uno si ritenesse ne i suoi termini, & il populo si rendesse quieto; così si dee auuertire non esser lecito al giudice eccedere

il

il modo nella cõdennatione d'alcuno, anzi se gli appartiene temprar in parte la seuerità delle leggi con la benignità della mansuetudine, purche secõdo la qualità de' delitti fuggendo la fierezza della crudeltà, possa conseguir nome di giusto, & pietoso giudice.

Del giuditio criminale, & de gli delitti publici, & priuati.

Cap. 1.

PERCIOCHE *si ha narrato ne gli precedenti libri alcune cose, per le quali il giudice puo reggersi nel foro ciuile, sarà al proposito ragionar alquãto del giuditio criminale, et di quelli delitti, che alla giornata si sogliono commettere per diuersi modi. però si dee sapere che il giuditio deue constare da tre persone, si come è necessario, che nel ciuile ui sia l'attore, il reo, & il giudice, così nel criminale rego=*

regolarmente ui si richiedono l'accusato=re, l'accusato, & il giudice; di modo che nel processo sia il debito ordine. De i de=litti veramente alcuni sono publici, alcu ni priuati; & delitti priuati sono quelli, la essecutione de' quali, cioè la accusatio=ne, ouero denontiatione si aspetta a quel=le persone solamente, alle quali si inferi=scono furti, danni dati, & ingiurie; delit ti publici sono quelli, l'essecutione de' qua li vien data a qual si uoglia persona del populo, percioche aspetta alla publica uti lità, accioche i malefici non rimanghino impuniti; come sono gli homicidij, i par=ricidij, gli adulterij, il delitto della offesa maestà, & simili. oltre di ciò de' delitti alcuni sono capitali, come quelli, ne gli quali si ingerisce pena di sangue, & altri non sono capitali, si come quelli, per i qua li con pena pecuniaria si punisce il delin=quente. ma sappia il Pretore, che puo, &

deue procedere sopra l'una, & l'altra qualità de' delitti. è ben vero, che de gli delitti priuati, se egli non vuole, non è tenuto farne altra dimostratione, se non cosi richiedendo la parte lesa. nondimeno per ostare, che non si faccia danno, nè ingiuria ad alcuno, puo il giudice proceder per l'officio suo contra il delinquente, ancorache ordinariamente si proceda ad instantia dello accusatore. De gli delitti publici veramente quando non si trouasse denontiante, per ciò non dee restare il giudice di procedere, acciochè i delitti nõ rimanghino senza punitione. & ha due vie di poter formar il processo. l'una è lo operare, che a simili delinquenti sia data la denontia per uno de gli officiali della sua corte, cioè per il suo caualiero, o per altri simili ministri publici. L'altra via è il procede-

re

re per inquisitione, per la quale il giu= dice in uno certo modo tiene il luoco del denontiante, & ne gli delitti gra= ui, & atroci, iquali si comprendo= no sotto nome di publici non, si tro= uando accusatore, deue per ogni mo= do il giudice per uia di inquisitio= ne procedere contra i delinquenti per causa di trouar la uerità, & con la seuerità delle leggi castigare gli huo= mini flagitiosi, secondo è intentio= ne della giustitia, per la publica u= tilità. percioche quel giudice, che re= stasse in un caso criminale di alcuna importanza di procedere, non ne ha= uendo alcuno legittimo impedimen= to, incorrerebbe in grandissimo ui= tuperio appresso ogni uno, & oltre di ciò sarebbe causa, che i suoi sudditi si fareb= bono troppo insolenti, che perturbarebbo no il pacifico uiuere con grauiss. offesa di

Dio, & della giustitia, & parimente si vede occorrere in contrario, che il delitto, che non si lascia impunito da gli giudici humani suol frenare l'audacia de' sudditi. & quando bene i delinquenti sono forestieri possono esser puniti, essendo commesso il delitto nella giuridittione di quel giudice, che fa la essecutione, percioche per ragione del commesso delitto si fanno soggetti. onde tra gli altri non dee mancare il nostro Pretore di dimostrarsi in simili occorrenze, per huomo, che voglia inuestigare la uerità, castigando con i debiti mezi della giustitia quegli, che euidentemente appareno delinquenti per legittime giustificationi.

Della

Dell'accusatione, & inquisitione. Cap. 11.

PER seguir l'ordine di ciò che è nostra intentione di douer dire nella presente materia si proponeranno due modi, per i quali nel giuditio criminale potrà il Pretore proceder contra i delinquenti; l'vno è l'accusatione, et l'altro la inquisitione. accusare altro non è, che manifestare vno per reo d'alcun delitto, del quale al giudice se ne dimãdi punitione. l'accusatione veramente nel publico, & nel priuato delitto si puo fare per il libello, per il quale si contengano i nomi dello accusatore, et dell'accusato, appara il delitto, di che ne è l'accusatione, quando, & a che tempo, & in qual luoco fu perpetrato il delitto, & quali testimonij vi furono presenti. oltre di ciò deue l'accusare di ragione sottoscriuersi all'accusatio-

ne, cioè obligarsi alla pena di Talione, in caso che non prouasse la accusatione, quãtunque per la consuetudine non si osserua in simil costume, & parimente si può instituire la accusatione in uoce, la quale però deue esser annotata dal cancelliere, ouero d'alcun nodaro a ciò deputato. & se bene regolarmente in ogni delitto, che si dee punire, si richiede, che preceda l'accusatore, nè deue il giudice punire alcuno, che non sia stato accusato, nondimeno può il giudice in alcuni casi per il suo officio procedere senza accusatione, seruendosi della inquisitione, la quale secondo i dottori è vn modo di preseguire nel giuditio, che si deue allo inquirente, cioè una via di dedur in giuditio la ragione, che ad altrui competisce, & il giudice nella inquisitione si fa simile al denontiante, di modo che la inquisitione succede nel luoco della denontiatione. ma

sopra la accusatione, ouero inquisitione cosi di delitti priuati, come de' publici dee il giudice hauerne alcuna consideratione, & non precipitar il suo giuditio, prima che habbia matura cognitione delle cause, si come piu particolarmente se ne dirà nel processo del nostro ragionamento.

Della retentione, & de gli inditii. Cap. III.

PRIMA *che il giudice deliberi di proceder alla retentione di alcuno accusato, ouero inquisito dee innanzi considerare se il delitto è cosi enorme, che si conuenga prender partito della retentione, la quale non si dee fare quando pure cosi appara al giudice, se non precedono quei legittimi inditij, che si richiedono. & però si dee sapere, che l'inditio è una coniettura, ouero dimostratione*

d'alcune cose probabili, dalle quali può esser lontana la verità, ma non la verisimilitudine. & de gli inditij alcuni sono remoti, alcuni propinqui, altri dubitabili, & altri indubitati, alcuni di ragione, & altri di fatto, & alcuni per i quali si viene alla questione, ouero tortura, & condennatione; & ciascuna spetie di tutti questi inditij dee prouarsi almeno per due testimonij, si come vogliono i dottori. & ancorche non si possa dar certa dottrina de gli inditij, che si richiedono alla tortura, ma si rimette ad arbitrio del giudice, nondimeno nel procedere alla retentione con piu debili inditij potrà il giudice far pigliare il reo, di ciò che si conuenga nel procedere alla tortura. è ben vero, che gli inditij nella loro spetie debbono esser chiari, massimamẽte quãdo si tratta della vita dell'huomo. onde è da sapere, che la mala fama da per se sola non è

inditio sufficiẽte alla tortura, nè alla captura, eßendo inditio remoto dal maleficio; ma la mala fama con alcuno altro inditio puo esser bastante alla retentione & alla tortura. et alcuni inditij sono per informatione del giudice, quando sopra alcũn delitto si essaminano testimonij, che non siano totalmente integri, ma in alcuna parte sospetti, ouero quando si riceuono i testimonij per il giudice senza giuramento, & hauuta certa informatione il giudice inquirisce, & procede. & questi se bene sono debili, sono inditij sufficienti alla cattura, et alla carceratione del reo. Alcuni veramente sono inditij vrgenti alla questione, & tortura, i quali si rimettono allo arbitrio del giudice, si come sono i testimonij, che di ragione non si repulsano, & come è vn testimonio di veduta, & i testimonij idonei, integri, & nõ sospetti, cioè maggiori d'ogni eccettione,

ne,

ne, i quali nel processo essaminati fanno sufficiente inditio alla tortura. alcuni ue ramente sono inditij indubitati, da li quali a sufficienza si procede alla condenna= tione, ma sempre si richiedono legittime probationi, prima che si uenga alla condē natione, la quale non si puo fare se al de linquente nō è intimato, che faccia le sue difensioni, per cagion delle quali richiedē do il reo la copia de gli inditij, deue il giu dice commettere, che gli siano dati al mo do, che per la pratica è introdutto, accio= che il reo si possa difendere, et usar le sue ragioni, & non è tenuto il giudice dar la copia de gli inditij se non è richiesto, essen do uero, che'l suo officio nō si cōcede se nō al richieditore; ma questa regola è falla= ce; quando che il reo accusato, ouero in= quisito è persona idiota, & inesperta del le cose del giuditio. onde in tal caso il giu= dice è obligato di fare, che il reo sia di=

feso,

feſo, & biſognando deue ordinare, che gli ſia data copia de gli inditij, acciòche da gli ſuoi auuocati poſſa eſſer meglio di= feſo. le qual coſe deue operare il giudice con animo di intendere la verità, la qua le in ogni ſua attione deue eſſergli mae= ſtra, & guida per miniſtrar giuſti= tia a tutti, inclinandoſi ſempre in quel= la piu benigna parte, che ſi puo per dar quella minor pena, che è poſſibile a quelli, che veniſſero conoſciuti rei colpeuoli.

Del modo di proclamare i rei al= la prigione. Cap. IIII.

SI come ne gli caſi lieui ſi ſuole far citare gli accuſati per il publico nontio, ac cioche fatta la comparitione perſonalmẽ te, ouero per uia di procuratori all'offi= cio della cancellaria ſi poſſino difendere

dalle imputationi dategli da gli accusatori, così è in osseruanza, che ne gli delitti d'alcuna importanza, doue si ingerisce pena di sangue, non potendosi hauer il reo in prigione, si procede per il giudice al proclama, per il quale facendosi mentione della continentia della accusatione, ouero inquisitione, & sommariamente di quelle cose, che nel processo possono gravare il delitto, si fa citatione dell'accusato, ouero inquisito, che nel solito termine ordinato dalle leggi personalmente debba presentarsi alle prigioni per difendersi, & escusarsi dalle imputationi oppostegli, altrimenti spirato il termine, nè cõparendo'l reo, può il giudice nõ hauẽdo altro in contrario, in absentia proceder alla sententia diffinitiua così per le cose, che appareno giustificate, come per la contumacia, laquale sempre suol grauare il delitto. Ma auertisca il nostro Pretore, che

prima

prima, che faccia il proclama ſe gli conuiene hauer nel proceſſo eſſaminati quei teſtimonij, che intende eſſaminare ad offeſa del proclamato, nè puo per vna ſemplice denontia, accuſatione, ouero inquiſitione inſtituta, o formata contra alcuno; diuenire al proclama, perciochè il proclama è vna publica citatione, per la quale ſi ricerca il reo, che vẽga a difenderſi da quelle imputationi, che già ſono in un certo modo contra di lui nel proceſſo giuſtificate, o per via di teſtimonij, o per qual altra uia ſi uoglia; di modo che publicato il proclama ſi conuien deſiſtere di ricercar altro contra il proclamato: il quale preſentãdoſi ſi dee vdire, & dargli modo di vſar le ſue ragioni, & difenſioni. è ben vero, che eſſendo il delitto graue, & biſognando procedere alla queſtione, & tortura, ricercandoſi di ſapere per cõfeſſione del reo la uerità, è neceſſario cõſtituirlo

ſtituirlo (come ſi dice) de plano, dauanti il Pretore, ne per queſto mezo potendoſi intendere quanto è intentione della giuſtitia, eſſendo gli inditij ſufficienti, puo il giudice far poner il reo ne gli tormenti, ne i quali con quel debito modo, che ſi conuiene, ſi fa diuerſe interrogationi al reo ſempre con animo di intendere la uerità. ma tormentato il reo quanto permettono gli inditij, che ſono contra di lui, deue il giudice far intimar al reo, che faccia tutte quelle difenſioni, che gli pare, aßignandogli vn termine habile, & puo il reo vſar a ſua difenſione vna, & piu fiate in voce, & in ſcrittura, tutto ciò, che ſi vuole, eſcutandoſi etiandio per vn modo contrario all'altro, ſi come meglio gli piace, & in ciò il giudice deue eſſergli fauoreuole in udire, & aſcoltare patientemente tutte quelle coſe, che il reo da ſe, o per organo del ſuo auuocato

vuol

uuol dedurre per sua difensione, & escusatione, si come è intentione della giustitia.

Che'l giudice non dee vsar negligentia in tenere i rei lungamente prigionati.

Cap. V.

Fra tutte le pene, che affligono i miseri mortali, sono grauissime quelle, che cruciano il corpo, et la mente humana, perciochè essendo formato l'huomo d'anima et di corpo, quando in queste nostre membra, & nell'animo si sente dolore, & trauaglio, si puo credere, che si patisca un fierissimo cordoglio, il quale quanto piu dura, si fa per la sua perseuerãza intolerabile, et molte fiate innanzi tẽpo cõduce a fine q̃sta uita. Per ilche parmi di nõ douer tacere, che'l giudice si debba schiffare d'uno errore, nel qual spesse fiate potrebbono

incorre=

incorrere diuersi Rettori, che ad altro nõ attendendo, che hauere i rei in prigione, non si curano poi come sono piene le prigioni di huomini, di pensarsi pure di douergli vn giorno espedire; cosa in vero inhumana. percioche conuenendo i rei per il lungo tempo, che sono ristretti nelle prigioni affligersi la mente, & il corpo, come poi vogliono i Rettori procedere alla tortura, essendo inditij, che cosi persuadono di douer fare, facendosi venire innanzi i rei a guisa di ombra tutti lacerati dalle atrocità delle prigioni, molte fiate appena, che si ritengono il fiato. onde volendo all'hora poner i rei alla tortura, è vn dargli l'vltimo supplicio, perciochè non essendo lo intelletto capace per la confusione causata dal lungo trauaglio della mente, & essendo i rei dalla incommodità, & continua pena della crudel prigione totalmente afflitti, non so come in

simili

ſimili accidenti ſi poſſa ſperar di hauer la uerità per la confeßione de' rei, i quali co ſi debili, & impotenti ponendoſi alla tor tura, alcuna fiata prima che ſi ſleghino dal tormẽto, finiſcono la vita, il che ſuol partorire ignominia non mediocre a quei Rettori, che in ſimili occorrenze procedo= no a queſto modo. Per ilche il noſtro giu= dice Pretorio ſia diligente in eſpedire i rei, i quali quando ſiano carcerati deue per quelle vie, che ſi conuengono, o alla tortura, ouero altrimenti procedere ſecon do ordinano le leggi, non vſando negli= gentia in ſimili maneggi, perciochè è ne= ceſſario, che il giudice ſia riſoluto nelle ſue attioni, ſe deſidera conſeguirne alcun honore; ſapendoſi che per la poca cura, et negligentia d'vn gouernatore d'vna cit= tà naſcono infiniti mali a gli ſudditi, & parimente al capo loro; & è coſa molto iniqua, & diſdiceuole, tenendo quaſi

ſempre i rei ineſpediti nelle prigioni fare vn continuo macello di carne humana, la quale grida vendetta al cielo, maſſimamente quando ingiuſtamente ſi fa patire vn prigionero. onde eſſendo la prigione vna afflittione del corpo, & dell'animo, dee ſchiffarſi il giudice di procedere per ogni capritio alla retentione di alcuno; ma quando pure ha fatto carcerare il reo, deue eſſer diligẽte di venire alla ſua eſpeditione, ſe ha deſiderio di non mancare al debito ſuo.

Che debbono precedere inditii urgenti prima che ſi tormenti. Cap. VI.

IL giudice dee hauer non poca conſideratione, prima che s'induca a voler poner alcun ſuo ſuddito alla tortura, & ſe bene la qualità del delitto è tale, che ſi con=

conuiene uenir à questa esperiẽza, dee sa pere, che primieramẽte l'imputatione da ta al reo deue esser graue, & poi si richie dono inditij urgenti, per i quali si conuen ga farne questa proua violente, non po= tendosi per confessione del reo intendere la uerità ma acciochè il giudice non si mo ua leggiermente a tormentare alcuno, nè dia simil martirio indebitamente per o= gni cosa ad ogn'uno, essendo uero per opi nione de' dottori, che è maggior il dolore, che si patisse nella tortura per alcuno, che non è, se gli si tagliassero ambedue le mani; sarà cosa utile narrare quali legittimi inditij debbono precedere pri= ma che si proceda alla questione. on= de si dice, che la mala fama di alcu= no per se sola non è sufficiente inditio alla tortura, nè anco alla carceratione, essendo inditio remoto dal maleficio. è ben uero, che la fama coadiuua

le altre probationi, & la mala fama in un certo modo non proua, ma conferma la giustificatione già fatta, la qual almeno per due testimonij si conuien prouare. oltre di ciò se il giudice hauerà proceduto alla carceratione del reo per inditij, che lo haueranno cosi persuaso, non però dee procedere alla tortura, se non ha maggiori inditij, & piu urgenti de gli primi, & alle fiate si tormenta il reo una volta, & hora due, secondo gli inditij, per i quali anco per tre fiate, in tre diuersi giorni, & con tre tratti di corda per fiata si suole tormentare i rei, ma non se gli danno piu di tre collegij di corda per que gli inditij, che il giudice prima si mosse a procedere alla tortura. è ben uero, che sopragiungendo nuoui inditij, & piu urgẽti de gli primi puo il giudice di nuouo questionare il reo, il quale ne i tormenti puo esser diuersamente interrogato, & piu

fiate

fiate repetito, ilche però si dee fare con animo d'intendere la verità: ma non dee però il giudice proceder di tormentare il reo in infinito, essendo cosa impia il straciare, & traffigere continuamẽte il reo; & però se gli deue hauer rispetto in ogni grauissimo delitto, quando conueniente= mente nella tortura si ha già fatta quella esperienza, che si conuiene per quanto sogliono instigare gli inditij; di quali inuestigando quei dottori, che ne hanno lasciata alcuna memoria, trouo che nõ si puo darne certa dottrina, ma questa materia si rimette all'arbitrio del giudice, la prudentia del quale ha da moderare in simil occorrenza il suo intelletto. Per ilche deue essere molto circõspetto quel Rettore, che gli conuenga tormentar alcuno per qual si voglia delitto, che lo sproni, & è tenuto bene dimostrarsi in apparenza terribile, & crudele in ricercare la verità per

la cõfessione del reo tormentato, ma però non bisogna continuamente macerare, et finalmente vccidere gli huomini ne' tormenti, conuenendosi in tale occasione giuditiosamente dimostrarne la debita discrettione.

Ch'è mala cosa tormentare alcuno, che sia trouato con armi. Cap. VII.

IO mi marauiglio grandemente, onde nasca vn humore, il qual ho veduto essere quasi in tutti i Rettori, & gouernatori delle città, & d'altri luochi, che essendo trouato alcuno, o di giorno, o di notte con vna arma, subito commettono a gli officiali delle loro corti, che lo pigliino, & lo conduchino nelle prigioni, cõ animo di far poner quel tale alla tortura. il che ho già ueduto d'alcun Rettore essequire molto allegramente, senza metter-

ui dilatione, affirmãdo ciò far per essecu tione de gli suoi editti, ouero proclami, & per farsi spauenteuole nella uniuersità de gli huomini; cosa inuero poco cõsiderata: porcioche il Pretore primieramente non douerebbe imponer pena ad alcuno, che fosse maggiore del delitto commesso; & poi si constituiscono alcuni proclami a ter rore de' maluagi, ne però è cosa cosi im= portante, come si crede, l'osseruargli inuio labilmẽte; perciochè è in arbitrio del Pre tore hora di mitigare, & hora di cõmu= tare la pena in simili occorrenze, onde in materia del prohibire il portar delle ar= mi non si douerebbe imponer pena della tortura, essendo vero, che è poca tran= sgressione l'hauer trouato alcuno con ar= mi, & è grauissima, et crudelissima pena il uoler perciò poner il transgressore al tor mento, & douendosi misurar la pena al delitto, si conuenirebbe in vna cosa

di cosi poca importanza poner una pena lieue, che fosse piu tosto in correttione, & emẽdatione del transgressore, che in punitione, et castigo. Per ilche io crederei, che si douesse al tutto per simil cose dar bãdo alla tortura, & anco alla carceratione, ma che con alcuna pena pecuniaria si douessero condennare coloro, che contra gli editti Pretorij si facessero lecito di portar le armi, & in ciò uorrei, che'l Pretore nõ si mostrasse tanto crudele, ma fosse placabile, peroche a dir il uero è un delitto molto tenue, se pure si dee nominar delitto, il non hauer fatto altro male, che'l portare un'arma, & è una seueriß. punitione il fare per ciò poner alcuno al tormẽto; ma è officio del Pretore castigare i delinquenti, come sono gli homicidiarij, i ladroni, i sacrilegij, nè lasciar in alcuna cosa bẽche minima far ingiuria, uiolẽtia, ouer offesa ad alcuno, dimostrarsi rigoroso punitore

de

de gli uitij, far paleſe a tutti in apparen= za, & in fatti, ch'è amator della uerità, ch'è oſſeruator delle leggi, ch'è giuſto, inte gerrimo, & ottimo, nè laſciar per modo alcuno, che i ſuoi curiali faccino mangia rie, nè eſtorſioni ad alcuno. il che è tra le principal coſe, che deue oſſeruare il Preto re, ſe deſidera conſeguirne laude nel ſuo magiſtrato; ma il tormentare alcuno, che ſia trouato cõ armi, io reputo, che ſia paſ ſar i termini della ragione, & i proclami in queſta materia dourebbono regolarſi. pure quando anco ſiano in oſſeruãza, puo il Pretore commutar la pena, ſi come me glio gli pare a ſuo arbitrio. nondimeno ſia detto ciò per mia opinione, et non per far ne alcun giuditio, rimettendomi però ſem pre ad ogni piu perſpicace intelletto, che non è il mio.

Della prohibitione delle armi. Cap. VIII.

SE bene habbiamo detto nel prece= dente capito o, che non è grande eccesso l'hauer trouato alcuno con arme contra la forma delle proclamationi, & che que sta transgressione si puo per il giudice mi tigare, et commutare in altra pena in luo co della tortura; nõdimeno io laudo la pru dẽtia di quel Pretore, che prohibisce a gli suoi sudditi il portare delle armi, pcioche cõ la prohibitione delle armi si schiffano diuersi incõueniẽti, che potrebbono segui= re, onde'l Pretore si uiene a liberar di mol ti disturbi, che lo potrebbono inquietare. per il che essendo cosa honoreuole, et mol to grata al Prẽcipe il cõseruare il popolo in quiete, & pace, è maggior laude del Pretore con il suo intelletto ouuiare i tu= multi, & i delitti, che seguiti, che siano, punirgli,

punirgli. onde per la prohibitione delle ar mi essendo trouato in un certo modo il ri- medio di schiffar le risse, & i romori, che piu facilmẽte seguirebbono alla giornata, fu ottima consideratione il prouedere a beneficio cõmune in questo proposito. ma non uoglio già restar di dire, che si come essendo denontiato alcuno, c'hauesse por= tato le arme, nè però fosse cõ arme ritro= uato, a questo tale non si da pena di tortu ra, ma si suol condennare ad arbitrio del giudice cõ una pena lieue estraordinaria, cosi a quelli, che uẽgono trouati, & pre si cõ le arme, a i quali è solito dar tre tratti di corda, credo che parimẽte si potrebbo= no, et si dourebbono cõdẽnare in simil pe na estraordinaria, poiche io nõ so, che dif ferẽtia sia d'uno, c'habbia portato un'ar= ma, et nõ sia stato trouato, nè ꝑso a un'al tro, che p sua mala sorte sarà capitato ne le mani de gli officiali della corte medesi-

ma=

mamente con un'arma, onde se pure que sto è delitto, mi pare vguale al sopra= nominato, & però occorrendo si conue= nirebbe, che l'uno, & l'altro per vn mo= do medesimo si douesse spedire; ma essen do nostra intentione di narrare ne gli se= guenti capitoli alcune cose di maggior im portanza, a questa materia imponeremo il debito fine.

De gli contrabandi.
Cap. IX.

DOVENDO *il Pretore in ogni sua attione sempre mirare la intentione del suo Prencipe, è cosa, che se gli appar tiene di ouuiare, che non si commettino contrabãdi nella sua giuriditione, la qua le dee per quanto puo conseruare in quel stato, che desidera sua serenità. & acciò che si intenda meglio questo ragionamẽ=*

to si dee sapere, che il contrabando altro non è, che commettere alcuna cosa cõtra le parti, & le publiche constitutioni del Prencipe. onde i sudditi douendo schifarsi di far dispiacere al loro signore, è cosa laudabile, che si astenghino di far contrabando di qual si voglia sorte, & il Pretore conuenendo osseruar gli ordini, & i decreti del suo Prencipe, è necessario, che sia diligente di non mancare in questa parte a tutto ciò, che se gli richiede, persuadendosi, che ogni fiata che permettesse, ouero assentisse, che d'alcuno si facesse cõtrabãdo, o in palese, o in secreto, che indubitatamente ne douesse conseguire grandissima ignominia. et però sia prudẽte quel Pretore, che in ciò desidera riuscirne con honore; ma non voglio passare con silentio, che il Pretore in queste materie di contrabandi deue esser giuditioso, percioche chi volesse di tutte le merci,

&

& uettouaglie, che si cõducono, o per paesani, o per forestieri alla città, farne spedi tione di contrabando, si potrebbe facilmẽ te ingannare. per ilche dee primieramen te sapere il Pretore qual cose sono prohibi te, & sottoposte al contrabando, & di quelle, & nõ d'altre farne cõsideratione. et poi dee fuggire quãto puo il dimostrar si auido di uoler spedire ogni cosa, che uẽ ga alla città per contrabando, non essendo massimamente in alcun modo sottoposta a contrabando, percioche si commettono due mali, l'uno, che a questo modo s'inter rompe il corso delle mercimonie, & delle uettouaglie, che si conducono alla città, et l'altro male è, che'l Pretore s'acquista no me d'iniquo, percioche si dice, che non per studio della publica utilità, anzi per far maleficio alla uniuersità, & per causa di conseguirne quel guadagno, che si ha per la espeditione del cõtrabãdo, a quest'im=

presa pare, che s'habbia posto, onde io re=
puto, che'l Pretore di simili guadagni fat
ti per queste uie indirette n'habbia grã ca
rico di cõscienza, & è tenuto a farne la
debita restitutione. è ben uero, che de gli
cõtrabandi palesi, et palpabili, che si ueg
gono esser fatti in dãno, et in dispregio del
Prencipe, deue il Pretore farne dimostra
tione, ma in alcune cose friuole, ouero dub
biose, o non dee curarsi d'esser troppo se=
uero censore, ouero per maggior sua sicur
tà prima che ne faccia deliberatione, dee
significarne il tutto al suo Prencipe, aspet
tãdo quell'ordine, che in simil caso a sua
subità parerà di dargli. & in queste occa
sioni è necessario che'l Pretore habbia in
se bontà, la quale sia compagnata di pru
dentia, & di giuditio, se ha desiderio riu
scirne con laude.

Quali

Quali inditii debbono precedere a prouar l'homicidio premeditato. Cap. X.

SI raccoglie da diuersi scrittori, che nel caso dell'homicidio premeditato debbono preceder diuersi inditij, sospitioni, et presontioni, lequali habbiamo deliberato di narrare, acciochè facilmente possino esser intese. onde venendo al fatto si puo dire, che l'homicidio è apostatamente, pensatamente, & con proposito commesso, se nel processo apparerà alcuno degli infrascritti inditij.

Et primieramente se innanzi seguito l'homicidio interuenirà un secreto parlamento alle orecchie tra due, ouero piu persone, & subito segua l'homicidio, è cosa necessaria, che si dica esser preceduto il trattato di commetter esso homicidio.

Per

Per ilche già volsero alcuni, che tre cose ui concorressero a prouare, che l'homicidio sia perpetrato con pensamento, cioè la inimicitia capitale, il secreto parlamẽto alle orecchie, & che incontinente segua l'homicidio; peroche concorrendo queste tre cose si fa giustificatione del pensamento, si come dicono i dottori.

Oltre di ciò l'osseruanza del luoco dimostra alcun pensiero di premeditatione, perche se alcuno si ponerà armato in alcun luoco nelle insidie aspettando la uenuta di qualche uno, si puo fare argomento, che iui si sia conferito per commetter l'homicidio.

Ouero se uno andarà armato in alcun luoco, & che iui si troui un'huomo morto, è contra di lui la presontione, che sia andato in quel luoco a preparar l'homicidio, ilqual segno per se solo non è sufficiente a fare un pieno inditio, se non ui

cõcorre alcuno de gli infranotati, per iquali si potrà proceder olla carceratione, & alla queſtione, ouero tortura.

Maſsimamente ſe quel tale ſarà ſtato uiſto comprar armi, et acconciarle, ouero in quelle eſſercitarſi, nõ eſſendo ſolito di portarle, et ponerle in alcun luoco; o ſe hauerà ammonito un ſuo amico, ouero attinente, che ſubito ſentito il romore douesſe immediate correre in aiuto dell'aggreſſore. o ſe portaſſe nelle mani palle di ferro, o ſotto la capa altra arma offenſibile, o che haueſſe minacciato di ammazzar quel tale, o che ſi haueſſe uantato d'ammazzarlo, eſſendo ſolito di mandare a eſſecutione le ſue minaccie, & iattantie, le quali coſe dimoſtrano il penſamento dell'homicidio premoditato, poiche tendono a quel fine.

Et ſimilmente il tradimento è inditio di maliſsimo animo, & è maniſeſto ſegno di premeditatione per uccisione dell'huomo,

l'huomo; il che è quando dal proposito antecedente si commette l'homicidio. ma a che modo si proui questo mal animo, essendo una intrinseca passione, & una qualità tale, che non puo giustificarsi, se non per le esteriori operationi, si puo nondimeno dire, che in un certo modo si proui questo mal animo dalla maniera delle armi, si come se si darà alcuna percossa cõ una ronca, ouero cõ una spada verso la testa, si puo comprender un'animo premeditato, ma se si poteua col ferro offendere alcuno, & che con il bastone, o col pomo della spada, ouero con l'asta d'una ronca gli sarà dato, non si puo presumer animo di commetter l'homicidio, se non dalla reiteratione delle percosse. perciochè la reiteratione, & multiplicatione delle percosse ha in se dimostratione d'animo mal disposto, il qual anco si proua dalla espressa qualità delle parole,

percioche non si presume, che alcuno habbia detto una cosa, che non l'habbia prima premeditata.

Et appresso di ciò il passaggio insolito per alcuna via arguisce pensamento del delitto, se iui sia seguito l'homicidio, concorrendoui massimamente la inimicitia, & il continuo frequentare per una strada, nella quale è commesso il delitto dimostra inditio di esser stato il delinquente.

Et similmente lo assaltare alcuno senza dirgli prima una minima parola fa dimostratione di pensamento.

Et quando alcuno è velenato si puo sempre dire, esserui prima stata la premeditatione del delitto, il quale si puo reputare per tradimento, & propriamente colui si dice traditore, che occultamente, o senza causa alcuna offende quello, che in lui si confidaua, et parimente chi dà una be-

beuanda uelenata ad alcuno si può dire, ch'ei faccia da traditore, onde nõ è marauiglia se si dice, che'l uenefico commette maggior delitto, che non fa il sicario, ouero l'homicidiario, & questo per la secretezza dell'eccesso.

L'assassinamento veramẽte si fa per diuerse uie, tra le quali colui, che riceue il danaro per ammazzar alcuno, seguendo l'homicidio è reputato assassino insieme col mandante, & medesimamente si dice assassino il mandatario, che per danari hauerà solamente ferito alcuno, ouero che lo hauerà voluto ferire, percioche vi fu il consenso della mente.

Et anco il tempo di notte fa inditio di pensamento, essendo vero, che la legge sempre presuma male contra quelli, che operano di notte, percioche chi fa male, ha in odio la luce, & ne i delitti la legge

consideratione il tẽpo della notte, per gra=
uare il fatto, nella quale opinione concor=
rono diuersi dottori, dicendo medesima=
mente, che se di notte sarà commesso un
delitto, & in quel tempo sarà trouato al=
cuno iui appresso, all'hora la presontione,
& la sospitione è contra di lui, perciochè
le tenebre sono molto atte alle male opera=
tioni, onde piu acerbamente si punisce il
delitto fatto di notte, che di giorno. & sia
per essempio. se il maschio, & la femina
si ritrouaranno a tempo di notte insieme
in alcũ luoco secreto, è inditio, che tra loro
sia cõmessa cosa dishonesta. onde si dice.

Nocte negatur adulter.

Et alle fiate ne' delitti notturni per il
difetto della probatione bastano le con=
ietture.

Et appresso di ciò il trattato fatto per
causa di commetter alcun delitto dà indi=
tio di pensamento, & all'hora si dice. es=

ser

ser fatto il trattato, quando fra due, o più persone si fa consulto, et deliberatione, et che poi segua l'homicidio.

L'asportatione de' beni di luoco a luoco, ouero l'alienatione di quelli innanzi lo homicidio, induce credulità, ch'egli sia apposta tamente commesso.

La mala vita dell'huomo ha contra di se presontione del delitto, cioè se alcuno è solito commetter homicidij, & è di mala conditione, & fama, si puo presumer, ch'egli habbia commesso il delitto. è ben vero, che questa presontione è alquanto remota dal maleficio, il quale per ciò non si puo giustificare, se non concorrono alcuni de gli più propinqui inditij sopranominati.

Per la mala fisionomia, & p il turpe nome del reo cõ alcuno de gli predetti inditij si puo procedere alla tortura, & per il contrario si tiene in vn certo modo,

che la buona fisionomia gioui al reo car=cerato, perche pare che la mala fisiono=mia faccia presumere il reo essere inclina to alle scelerità, et il turpe nome è inditio d'iniquità, ancorache queste sono cose, da le quali si puo ingannare il giuditio hu=mano, non concorrendo altri maggiori in ditij, non si deue sopra di ciò farne delibe ratione alcuna.

La uoce tremante del reo, & la palli dezza, & incõstãtia ne gli cõstituti ancor che siano cose remote dal malefitio; nondi meno essendoui alcuno de gli inditij so=prascritti possono indurre il giudice a far tormentare il reo.

Il mendacio, & la uariatione del reo fa inditio alla tortura, percioche se il reo carcerato si prende in alcun mẽdacio nel suo constituto ha grande inditio contra di se, & dal mendacio si presume esser col=peuole.

Oltre

Oltre di ciò la varietà etiandio ne i testimonij puo senza altro inditio persuadere il giudice di fargli ponere alla tortura.

Onde circa le uariationi quãdo il giudice ha nelle mani un reo, il quale faccia poner alla tortura precedendo legittimi inditij, se ne gli suoi constituti vacilla, et è vario, ouero dimostra alcuna diuersità con certi accidenti, per i quali da gli gesti spauenteuoli, o dalla voce tremante, o d'altra perturbatione il reo comincia mutar ragionamento, all'hora il cancelliere, ouero nodaro a ciò deputato sia diligentissimo a scriuer fedelmẽte tutte queste uariationi, trepidationi, accidenti, & in fine ogni cosa, che si uedesse fare, o dire il reo, percioche sempre lo potrà repetere nella tortura.

Lo aiuto prestato all'homicidiario fa dimostratione di mal concetto cõtra l'uc=

ciso,

ciso, & per ciò si puo procedere contra di lui, & diuersamente si presta aiuto allo homicidiario, cioè innanzi il maleficio, nel l'atto del maleficio, & dopo il maleficio. innanzi il maleficio si presta fauore all'homicidio, quando alcuno desse i ferri, per aprir una casa, ouero accommodare una scala per aprir una fenestra per causa di commetter l'homicidio, ouero consapeuole del fatto accommodasse le arme ad alcuno per perpetrare l'homicidio, il che ha però bisogno di giustificatione, & nella inquisitione si dee dire assistendo dicto maleficio, vt habilius committeretur, & nel dare aiuto bisogna narrare il luoco, & il tempo del delitto commesso.

Oltre di ciò colui, che presta danari per cõprar armi ad alcuno per cõmettere il maleficio, è tenuto a douer renderne ragione dell'aiuto prestato al delinquente.

Si

Si presta aiuto medesimamente nel= lo atto di esso homicidio, ma si dee far= ne distintione, perche lo aiuto, o è im= mediate, & cooperatiuo, oucro è me= diato, & non cooperatiuo. ma lungo sa= rebbe a narrare particolarmente a che modo ciò si commette, essendone descrit= to diffusamente per il testo nella legge Item mela. §. si alius tenuit. ff. ad le= gem Aquiliam, & ibi Flor. Are= tin. & Bonifac. in rubrica de insultu, & percussione in tractatu malef. nu= mero trigesimo ottauo, & late per Cæp. in consil. trigesimo quarto, numero vi= gesimo in secundo dubbio. Barthol. in lege prima §. primo. ff. de vi, & arm. cum infinitis. Marsil. in sin= gul. suis, numero decimoquinto fol. tertio statuta communiter. Dopo il maleficio, & lo homicidio si dice prestare aiu= to, quando dopo commesso il delitto su=

bito

bito alcuno riceue in casa il malfattore, ouero quando alcuno impedisse la captura per la fameglia del podestà, che corresse dietro l'homicidiario, o quando alcuno compagnasse il malfattore in Chiesa, & fuori del territorio, ouero in alcuno luoco sicuro; percioche il recettatore, et che accompagna il delinquẽte si dice participe dell'occulto consiglio.

Il sangue di quello, ch'è ammazzato, che immediate esce per la presentia dello homicidario, dopo seguito il delitto, fa indittio concorrendo la mala fama con alcuno altro adminiculo. ilche è vna certa cosa inserta nella natura, della quale non si puo rẽderne ragione, si come disse M. Marco Antonio Bianco Padouano nel suo libro nella repetitione della legge finale .ff. de quæstionibus, numero 408.

La fuga seguita dopo l'imputatione fa

fa inditio; et colui, che rotte le prigioni fugge si ha per reo conuento de gli delitti, per i quali era nelle prigioni imputato.

L'homicidio veramente per due uie si commette, cioè quando immediate si uccide alcuno, o dando causa della morte, ouero mediatamente, quando alcuno è assistente al maleficio, & ne dà la causa.

La seconda via, per la quale si commette l'homicidio, è quando alcuno manda un'huomo, il quale mediante il danaro commette l'homicidio. & questi, cioè il mandante, & il mandatario, si dicono assassini.

Ma sarebbe lunga, & tediosa fatica a voler particolarmente farne mentione di molte altre cose, che si potrebbono raccontare in questo proposito de gli inditij, che sogliono preceder in caso de gli homicidij premeditati. basterà adūq;

quanto

quanto se ne è di sopra breuemente nar=
rato in questa materia, senza che per ho=
ra altro se ne ragioni.

Di alcune cose, che breuemente si debbono cõsiderare in caso del puro homicidio.

Cap. XI.

SI potrebbe lungamente trattare il modo, nel quale diuersamente occorrono certe cose in fatto dell'homicidio puro, ma lasciandone molte adietro, ho uoluto toccarne solamẽte alcune poche, dalle quali facilmẽte si cõprenderà quanto che in ciò sia necessario. onde è da sapere che in caso del puro homicidio si dee considerare, che alle fiate l'ucciso è ferito da uno, et alle fiate da piu, & le ferite sono hora mortali, hora nõ, & hora sono dubbiose. nel primo caso si dee dire, che se il ferito morse per la prima ferita, senza che di niouo gli ne

sia

sia data alcuna altra, che il feritore è te=
nuto alla pena dell'homicidio; ouero il fe=
rito morse dalla nuoua ferita, & all'ho=
ra, o la ferita è stata data dall'istesso pri=
mo feritore, ouero da vn'altro. & s'è sta
ta data la nuoua ferita dal primo, all'ho
ra egli è tenuto per hauer ferito, & ucci=
so quel tale, & se da quell'altro è stato
nuouamente ferito, il primo, & il secon-
do feritore è tenuto alla pena dell'homici
dio. & nel secondo caso, si dee sapere, che
quãdo per relatione di periti la ferita nõ è
mortale, all'hora colui, c'ha data la ferita
è tenuto alla pena, che se gli conuiene per
hauer data la ferita, & non ad altro. nel
terzo caso quando ui è alcun dubbio si di=
ce, che se il ferito mancò non ostante la fe
rita datagli di nuouo, all'hora, o immedia
te, o per interuallo di tẽpo, che'l ferito muo
ra, sempre si presume, che dalla prima,
ferita sia morto, se p caso non si prouasse

il

il contrario, cioè la mala cura del medi= co, ouero la poca custodia dell'infermo. se veramente alcuno mancasse per causa della noua ferita, all'hora si puo presume re, che la ferita precedente non sia stata mortale, onde al primo non si puo dare maggior pena, se non per la importanza della ferita, & circa le qualità del= le ferite si dee star sempre al giuditio di medici.

Se due compagni veramente haues= sero di piu ferite mortali offeso alcuno, so no tenuti alla pena dell homicidio, seguen do però la morte di quel tale. il che si dee intendere, che il compagno ha commesso il delitto, o per rispetto di se come princi= pale, ouero per rispetto d'altrui, come co= lui, che ha prestato aiuto all'altro compa gno, & nella punitione a tutte queste co= se si dee hauerne consideratione.

Oltre di ciò si dubita se la ferita da

per

per se non mortale, ma data in vn corpo infermo, se per mortale puo giudicarsi. si puo tener de sì, massimamente quando da periti uien dispoſto, che la ferita in un certo modo poteua apparer mortale. onde per la ferita pare, che sia seguita la morte dell'offeso.

Et medesimamẽte se sarà percosso alcuno, il quale non incontinente, ma per interuallo di tempo muoraſi dubita se dalle percosse si possa presumere quel tale esser stato morto, ouero d'altra causa. si dice, che se il percosso si leuò dal letto, & dopo molti giorni caminò, non è dubbio, che d'altra causa, che dalle pcosse sia morto: ma auertisci, che cõchiudono i dottori, che in cio si dee stare al giuditio de' medici. è ben vero, che l'offeso per la lunghezza del tempo corso non si dice esser stato morto dalle ferite hauute, massimamente nel caso dubbioso.

Et finalmente si dimanda se alcuno sarà ferito, & la ferita sarà tale, che potrà sanarsi, & anco per poca cura, & custodia dello infermo lo potrà far morire, si come sarebbe, che il ferito non hauesse voluto medico, in tal caso morendo, non puo essere tenuto colui, che lo hauesse ferito ad alcuna pena di morte, percioche si puo dire quel tale esser stato morto per sua propria colpa.

Per il che in simil caso non si doue-rebbe però assoluere lo offenditore, ma si conuenirebbe dargli vna pena estraordinaria ad arbitrio del giudice. & questo sia detto quanto con breuità nella presente materia mi ha parso di doue-re dire.

De gli inditii, & sospitioni in caso di furto. Cap. XII.

NON è dubbio alcuno, che difficilmente si prouano i furti, percioche si fanno per il piu nel silentio della notte; ma prima che di cio se ne ragioni altro, si dee sapere, che il furto è una fraudolosa contrattatione delle cose d'altrui fatta contra il volere del patrone cõ animo di guadagnare, il qual furto è prohibito a ciascheduno cosi per le leggi diuine, come per le humane. & perche sono diuerse sospitioni, presontioni, conietture, & inditij, che concorrono in caso del furto, si come medesimamente occorrono in caso dell'homicidio; cioè il passaggio insolito, la via molto frequentata, il tempo notturno, il luoco, la confession del maleficio, la mala conuersatione de gli iniqui, la loquella timida, la pallidezza,

la trepidatione, il mendacio, la depositione del compagno, & molte altre cose recitate da diuersi dottori, da li quali anco si raccoglie, che uno, che sia solito robbare concorrendo la mala fama fa inditio contra lo imputato, & vogliono i dottori, che dal la consuetudine nasca la presontione, poi che chi una fiata fu malo, sempre si presume tale, massimamente nell istesso genere di iniquità. ancorche questo inditio per se solo non è sufficiente di far poner lo imputato alla tortura, non vi concorrendo altro.

Il vicino alla casa, nella quale è fatto il furto, se ha pratica in essa, ha inditio contra di se di hauer commesso il furto, ma questo inditio non ha luoco in un vicino, che sia di buona opinione, & fama, perche solamente coloro, che sono soliti a robbare possono per questa uia esser inditiati, & non altri.

Oltre

Oltre di ciò vno, che sia stato visto vscir a tempo di notte dalla casa, nella quale è commesso il furto, ha contra di se la presontione, & inditio, perche ciò che si fa di notte dà sospetto di mala operatione, & in quelle cose, che difficilmente si prouano, puo in un certo modo suplire la coniettura, & la presontione, massimamente concorrendo la mala fama di colui, che di ciò ne è imputato.

Ma se alcuno sarà trouato appresso alcuna casa con animo di robbare, ma non hauerà robbato, si dee punirlo estraordinariamente per opinione di diuersi dottori.

Et colui, che sarà visto vscire d'vna casa con vn fardello sotto la veste (se ciò sarà prouato per due testimonij) ha inditio sopra di se, che quelle cose, che mancano in quella casa, & che si dicono esser state robbate, siano da lui state tolte, & tal

presontione puo indur il giudice a proce=dere alla tortura contra quel tale, essendo questo vno inditio propinquo al delitto.

Se poi la cosa robbata si troua appres=so alcuno, si ha sospitione, & inditio, che egli sia ladrone, se però è persona di ma=la consideratione, ma se colui, che ha=uesse appresso di se la cosa robbata, su=bito dicesse chi gli l'ha data, o appres=so di lui depositata, puo cessare lo in=ditio soprascritto; ma non manifestan=do onde l'habbia hauuta, & sapen=dosi la cosa esser stata robbata, puo ha=uer contra di se inditio di furto, & puo esser tormentato; ancorche vogliono al=cuni, che questo inditio non habbia luoco in vn'huomo di buona vita, & di otti=ma fama.

Parimente se sarà ueduto alcuno per piu fiate frequentare per luochi tali, oue in alcuna casa venirà commesso latroci=

nio,

nio, la presontioue è contra quel tale frequentator di quei luochi; si come scriuono alcuni, da gli quali si ha, che se uno hoggi robbarà una cosa, & dimane un'altra, per la frequentia, & reiteratione di furti commessi, quel tale per suo vltimo supplitio si potrà fare appicare, di maniera che colui, che è solito, & consueto a robbare si potrà punire con pena di morte.

Oltre di ciò se il fameglio, ouero seruo fuggirà dalla casa del patrone, nella quale sia robbata alcuna cosa, fa inditio contra di lui, percioche la fuga è argomento di hauer commesso il furto, & potrà il seruo esser posto alla tortura, se il patrone subito fatto il furto si sia lamentato, poiche quasi tutti i famegli, & i seruui sono inclinati a robbare, & dalla doglianza del patrone del furto commesso, & dalla subita fuga del seruo, nasce

inditio alla tortura.

Medesimamente colui, che spende assai danari oltre il solito, ha inditio contra di se, massimamente quando egli fosse conosciuto per pouero; il che è però fallace ne' mercatanti, perciochè la conditione della persona leua la presontione, che risorge da tal inditio, ond'è necessario, che ui concorrano altri inditij.

Et appresso la forma del piede in un luoco fangoso, o nella neue, fa inditio, il quale non è però sufficiente per proceder alla questione contra alcuno, nè anco alla carceratione. Per il che non dee il giudice furiosamente precipitare le sue attioni, massimamente nelle cose dubbiose, & ambigue.

Ma se per caso sarà trouata una scala drizzata alle fenestre d'una casa, nella quale sarà fatto il latrocinio, se dopo essa scala sarà stata vista in casa

di

di alcuno, la presontione è contra quel tale, di modo che si puo ponerlo ne' torméti per inuestigarne la ucrità.

La colpa veramẽte del custode, per la quale sia fatto il frutto, puo inditiarlo alla tortura per causa di manifestare il ladrone, perciochè molte fiate il latrocinio si fa per colpa, & negligentia di quegli, che male custodiscono le cose alla loro cura commesse.

Similmente i famigli de gli hosti, & de' marineri hanno inditio contra di se, massimamente quando alcune cose sono per i viandanti depositate appresso di loro, & che sono robbate. onde simili famigli di hosti, & di marineri in tal caso possono tormentarsi; il che procede dalla forza d'una legal presontione.

Et finalmente se nel luoco, doue è cõmesso il furto sarà trouata una cosa, la quale si possa giustificare essere di alcuno,

no fa inditio contra di lui, ma in tutte que ste cose si richiede, che il giudice sia circon spetto, percioche risorgono mille accidenti, i quali se con prudentia uengono essami= nati, potrà il giudice piu sicuramente in si mili occasioni sincerar il suo giuditio ncl= la punitione di rei per osseruare i termini di ragione.

Di quegli che uendono una istessa cosa a due. Cap. XIII.

PER *le leggi communi è prouisto, che coloro, che scientemente uendono u= na medesima cosa a due persone cadono nella pena di falsità, onde cõtra tali trã= gressori si procede criminalmente, & an corche di ragione la pena si commette ad arbitrio del iusdicẽte, nondimeno per de= creto dell' Illustriss. Duc. Do. nostro di Ve netia è presa una parte, la qual si suol re gistrare nelle commissioni de gli Rettori,*

che (ſalua la verità, che non vorrei erra re) impone pena di ſtar nelle prigioni per vn'anno, di pagare libre 300. & dopo di bando del luoco, doue è commeſſo il delit= per anni cinque. onde ſi comprende la buo na mente del Sereniß. Dominio Veneto, il quale eſſendo un ſpecchio di giuſtitia, che chiaramente riluce in tutto il mondo, non ha uoluto tolerare, che vadino impu niti coloro, che nel ſuo ſtato haueſſero ar= dire di commetter ſimile iniquità. & in vero, che quelli non poſſono eſſer ſe non maluagi huomini, che ſi fanno lecito di preterire per queſta obliqua via gli or= dini legali, per i quali ſi truoua, che ſe il primo compratore non ha numera= to il pretio, & meno lo ha proferito, il ſecondo compratore veramente hauerà fatta la numeratione del pretio, in tal ca ſo il venditore non è incorſo nella pe= na ſtatuita dalla legge, ſe bene ſi puo

alquanto

alquanto dubitare, che ui sia un poco di transgressione.

Et oltre di ciò se il vassallo senza licentia del patrone ignorantemente fa alienatione del feudo, nõ viene per ciò priuato del feudo, ma se consapeuole, che bisogni chiederne licenza al patrone, il feudatario non uolesse, o non si curasse darne notitia, nè ricercarne licentia, all'hora si puo credere, che il patrone del diretto dominio possa priuarne il feudatario.

Et similmente se l'herede subintrato n ell'utile dominio della ragione emphit eotica per due anni non hauerà pagato il liuello al patrone del diretto dominio, non casca dalla sua ragione, se non fosse fatto consapeuole di essere liuellario.

Et se uno hauerà donato scientemẽte alcuna cosa a due, è tenuto alla pena legale, secondo l'opinione di diuersi dottori.

ilche

ilche io credo, che sia statuito per risecare le confusioni, che nascerebbono fra gli donatarij, i quali si ponerebbono in diuersi litigij. Ma perche questa materia diffusamente dalle leggi cosi communi, come municipali, & per le parti dell'Eccellentißimo Dominio Veneto vien trattata, & è assai nota, non mi faticarò sopra di ciò a dirne altro, ma passarò a ragionar di quelle cose, che ho giudicato esser necessario di ponerle ne gli seguenti capitoli.

Come si debbono punire i sodomiti. Cap. XIIII.

TRA gli horribili, & detestandi uitij carnali, che l'huomo si possa imaginare, è l'abhomineuole eccesso della sodomia, la quale credo, che sia piu tosto diabolica, che humana inuentione, perciochè tutte

tutte le leggi cosi diuine, come naturali, & humane hanno preparati scueriſsimi supplitij, & acerbiſsime pene contra i sodomiti, iquali in vero sono degni di morte per la enormità del delitto. onde coloro, che permettono, che in se medesimi sia commesso vn tal peccato per ragione si constituiscono infami. & la nostra Santa Chiesa ha ogni giuridittione contra quelli, che operano contra natura, & per i Sacri Canoni è deciso, che i laici siano scommunicati, & al tutto separati da gli altri fedeli, & essendo chierici si scacciano dal consortio clericale, ouero si chiudono in vna prigione a far perpetua penitentia. & al tempo hodierno, oltra che per leggi del Serenissimo Dominio Veneto è prouisto, lo eccesso della sodomia si suole con l'vltimo supplitio del fuoco seuerisſsimamente punire. & hanno libertà i giu-

dici

dici ſecolari di potere dare ogni aſpro caſtigo a ſimil qualità di huomini, i qua= li al tutto douerebbono ſradicarſi fuo= ri della humana conuerſatione, poi che oltra la deprauatione di buoni coſtumi, ſogliono prouocare l'iraſcibil giuditio di Dio contra di noi, & di ciò ne è per eſ= ſempio Sodoma, & Gomora, la ſommer ſione delle quali douerebbe dare ad inten dere ad ogni uno quanto diſpiaccia a Dio queſto nefandiſſimo uitio. Sia adunque il Pretore ſeueriſſimo punitor di tali huomi ni ſcelerati, & cerchi di ſtirpargli, et pre= cipitargli fuori della ſua giuridittione, o= uero con la pena ſtatoita dalle leggi ado= pri le armi, & il fuoco per deſtrugge= re ſimil diabolica generatione per con= ſeruare la candidezza, & purità de i coſtumi fra i ſuoi ſudditi, & per guar= darſi dal tremendo furore dello onni= potente Iddio, il quale per ſua pietà ci

leui

leui ogni iniquo pensiero, che potesse uol=gere la nostra mente in cosi graue pec=cato.

Della pena de gli bestemmiatori. Cap. XV.

CONSIDERANDO *in quan=ti modi l'humana creatura offende il suo diuino creatore, & cõ quãta ingratitudi ne, & arrogantia gli huomini cercano di resistere, & opponersi alla uolontà di Dio, io comprendo, che sua diuina mae=stà (la quale continuamente ci fa infiniti beneficij) amandoci, come amoreuolissi=mo padre, mai nõ si stanca di renderci be ne per male. & è pur grande la malua=gità nostra, che essendo creati in questo mõdo per uoler del sommo fattore a sua imagine, & similitudine, & hauendoci dotati di ragione, per la quale conoscen=*

doſi

dosi la uerità, si andasse premeditando le immumerabili, & inestimabili obligatio= ni, che gli habbiamo, poiche ornandoci di tanti bellissimi lumi intellettuali, ci conser ua, & mantiene in questo mondo, ci pre serua dal male, ci da gli angeli per custo= di, ci inuita di continuo con celesti isspira= tioni al bene operare, ci ha donato il suo unigenito figliuolo, & signor nostro Gie= su Christo, per mezo del male ha finalmẽ te nella sua diuina prouidentia ordinato di darci il Paradiso. noi d'altra parte in= grati a cosi immensi, & innumerabili be neficij, mai cessamo di offenderlo in mille maniere, hora maledicendo la sua terra, la sua acqua, il suo aere, il suo fuoco, la Luna, il Sole, il Cielo, et le altre sue crea ture; nondimeno è stato creato questo mõ do cosi uago, & cosi bello, cõ tanti agi, & cõmodi, & cõ tante uarietà d'ucelli, di pe sci, & d'altri animali, & cõ infinita ua=

ghezza, & utilità di fiori, di frutti, & cõ tãte cõmodità. che in una età nõ si potreb be narrarle, et in q̃sto mõdo cosi raro, & cosi eccellente q̃l diuino architetto ha po= sto l'huom p signore, et dominatore, ilqua le quãdo gli piacesse, potesse porger la ma no a queſto fiore, & coglier quel frutto, et seruirsi di tutto ciò, che produce la terra per suo sostenimento, che genera l'acqua per suo beneficio, che partoriscono quelli celesti corpi per suo giouamẽto, & ciò che importa il tutto, l'huomo non uolendosi rẽ der iniquo, et ingrato al suo creatore, puo sperare, & mirar la sua intentione esser tale, di dargli dopo questa un'altra mi= glior, & piu beata uita, et in luoco di que sto mõdo inferiore, & transitorio, puo ha uer sperãza d'esser fatto cittadino del Cie lo, & di goder quella superna patria or= nata di chori Angelici, di cherubini, di se rafini, di troni, di dominationi, oue con in=

finita

finita giubilatione si fruisce una perpetua felicità. ma l'huomo non considerando il suo fine, nè riuolgendo nella sua mente i grandissimi, & marauigliosi doni, che il signor Iddio gli ha fatti, sfrenatamente, et senza alcuna ragione gli maledisce, & gli bestemmia il corpo, & il sangue, & ardisce di dire, che al suo dispetto farà, & dirà, come gli piace. o Dio benedetto quanto sei buono, quanto è grande la tua patientia, potresti qual hora una tua creatura ti bestemmia, sommergerla nell'abisso infernale, ma tanto è incõparabile la tua pietà, tanto è grande la tua mãsuetudine, che qualũq; fiata questa tua creatura ragioneuole cõ un sospiro conoscẽdo il suo peccato, se ne pẽte, et te ne chiede perdono, tu nõ solamente te la riconcilij, & le doni la tua gratia, ma le fai parte nel tuo Regno. or chi considera quanto sia graue il peccato della bestẽmia trouarà, che con quello

si offende grandissimamente il Signor Id dio, il quale ancorche sia indulgentiss. & placabiliss. nondimeno si dee sapere, ch'è anco giustiss. & alla giustitia cosi diuina, come humana si cõuiene punire, & operare, che simili bestẽmiatori faccino penitentia del loro peccato, essendo uero, che'l delitto della bestẽmia è publico, et contra quelli, che bestẽmiano, o che proferiscono parole inhoneste cõtra Dio, et il Signor nostro Giesu Christo, & la sua beatiss. madre Vergine Maria, ouero contra i santi, & le sante di Dio, insurge la ragione, & s'armano le leggi, & di ragion ciuile contra i bestẽmiatori di Dio si statuisce pena di morte. è uero, che chi per iracondia, o come ebro, ouero per altra simil causa bestẽmiasse, si punisce piu leggiermente. et uolse alcun dottore, che bestemmiare fosse tãto, quanto proferire parole ingiuriose contra Dio, & altri riferiscono, che bestemmiare,

Ang. Aretin. in tractat. malef. in uerbo iniuriosa, nu. 33.

miare, & maledire sia una medesima co sa; ma hoggidi per decreto dell'Illus. Duc. Do. di Venetia, & per statuti di diuersi luochi, & per le generali proclamationi, che si fanno nel principio del reggimento di ciascun Rettore, è stato ottimamente prouisto contra simili bestẽmiatori di Dio *del Signor nostro Giesu Christo, della beata Vergine, & de' santi, & sante di* Dio. *onde in simil occasione il Pretore non dee mancare di castigar tali bestemmiatori secondo la dispositione de gli decreti, statuti, o dalle sue proclamationi, & per terrore de gl'huomini insolenti nõ dee mai lasciare l'eccesso della bestemmia senza punitione, peroche bestẽmiando s'offende Iddio, che da noi deue esser con tutto'l cuore, con tutte le uiscere, con tutti i spiriti, et cõ tutta l'anima amato, & riuerito, & se per l'offesa, che si fa a gli huomini, il giudice suol esser il punitore, non dee tanto mag=*

giormente lasciar impuniti gli bestemmiatori, contra i quali deue dar ogni debita essecutione a quanto che o per decreti del Prẽcipe, o per leggi, o per editti Pretorij, o per altra prouisione, sarà terminato in questo proposito.

Delle defensioni de i rei.

Cap. XVI.

E proprio instinto in tutti gli animali di difender se stessi, & le spetie loro. onde si uede, che quale la natura ha armato di rostri, di griffe, di corna, quale di ueleno, di unghie, di uelocità di corso, & quale in una, & quale in altra maniera, acciochè in ogni occasione ciascheduno potesse usar la sua defensione. et se ne gli animali irrationali è questo natural priuilegio, che diremo, che ne gli huomini, che sono dotati di ragione nõ debba essere conceduto un simil beneficio? è bẽ uero, che essendo creato

l'huomo senza alcuna atrocità, & senza quelle armi naturali, delle quali sono ar= mate le fiere, ci significa, che dall'huomo propriamẽte non si douesse aspetttar alcũ nocumento, anzi si sperasse di conseguirne utile, et fauore nel consortio humano. ma è homai tãto cresciuta la maluagità de gli huomini, ch'alcuni pare, che d'altro non si dilettino, che d'offender i prossimi loro. co sa in uero uergognosa, & indegna della professione de gl'huomini, i quali douereb bono uiuer insieme in unione, et cercar o= gni occasione d'aiutarsi, consigliarsi, et so= ueenirsi ne gli loro bisogni. ma si come io re puto, che siano degni di biasmo quelli, che vanno instigando gli altri, ne cessano ogni giorno uariamente d'offendere questo, & quello, hora nella robba, hor nella uita, et hora nell'honore, così tengo, che siano escu sabili gli altri, che uoglion difendersi in ql miglior modo, che gli è concesso. onde siano

colpeuoli, o innocenti coloro, che per rei ſa
ranno imputati, ſi conuiene al giudice l'u
ſar patientia in aſcoltargli, & è tenuto di
cercar la uia, che poſſino far le loro defen
ſioni, nè mai per qual ſi uoglia graue, o mi
nima imputatioue dee condennare alcu=
no, ſe prima egli per quelli debiti modi,
che ſi conuengono, non habbia a ſua dife=
ſa detto, dedutto, & fatto dire, & dedur
re tutto ciò, che gli pare eſpediente, eſſen=
do uero, che di ragion diuina, naturale, et
ciuile, ſono permeſſe le difenſioni a qualũ
que è imputato di qual ſi uoglia delitto, et
di ciò coſi le ſacre, come le humane inſtitu
tioni ne fanno eſpreſſa mentione, & quã
do bene appareſſe, che alcuno haueſſe ma
nifeſtamente fatto il delitto, per il quale
conueniſſe al giudice dargli alcuna pena,
non dee reſtar di ricercare le ſue difeſe,
per lequali molte fiate il giudice ſuole mu
tar propoſito, come (ſia per eſſempio) ſe Sẽ=

pro=

pronio farà insulto cõ armi contra Titio, et che Titio per sua difensione ammazzarà Sempronio, Titio nõ è tenuto alla pena di morte per hauer fatto l'homicidio nella persona di Sẽpronio, ma è bẽ sottoposto ad altra pena estraordinaria ad arbitrio del giudice. or alle fiate per quelle cose, che si trouano nel processo cõtra i querelati, o inquisiti, si fa un giuditio, che poi udite le difensioni, & le ragioni de' rei se ne fa necessariamente un'altro. Per ilche deue il nostro giudice Pretorio in tutte le qualità de' delitti dar le difese a gli rei, prima che proceda alla cõdennatione, o assolutione, se desidera non mancar di osseruar le leggi, & se non uuole hauerne imputatione appresso di Dio, et de gli huomini. del modo ueramẽte di dar le difensioni a gli rei, parmi souerchio dirne altro, poiche questa materia, d'altri scrittori è stata trattata, & poi la pratica, & il maneggio di

queste

queſte coſe ſarà buon inſtromento d'inſe gnare al Pretore il modo, che circa que= ſte difenſioni douerà tenere, ſenza che ſe ne faccia piu lungo ragionamento.

Delle ſententie in arrengo. Cap. XVII.

Non ſi conſeguirebbe laude al magi= ſtrato, nè beneficio al pacifico della città, quãdo il Pretore auuenendo alcuno delit to publico, o priuato, d'altro non ſi penſaſ= ſe, ſe non di far formare i proceſſi, ſenza curarſi poi di dargli debita eſpeditione, percioche laſciando gli delitti impuniti, ſi dà cauſa a gli huomini inſolenti di farſi ogni giorno maggiormẽte peggiori; ma con uenendoſi al Pretore per oſſernanza delle leggi di punire i maleficij qualũque fiata che uenghino a luce, deue eſſer diligentiſs. coſi nella formatione de' proceſſi, come ne.

la

la espeditione di quelli, percioche tra le al tre cose la punitione de' rei lo fa nel con= spetto d'ogni uno tremendo, & ueneran do. però oltre i delitti, che alla giornata oc correranno in tempo del reggimento del nostro Pretore, non se gli disdice di poter proceder contra alcuno publico, & famo so delitto, che nella sua giuridittione fosse commesso prima che egli fosse assunto al grado della dignità pretoria. è ben uero, che non uorrei, che'l Pretore si dimostras se curioso, & auido d'inuestigare gli al= trui misfatti, ma palesandosi alcuno no= tabile eccesso, se gli conuiene per causa de la publica utilità, et accioche il delitto non rimãga impunito, di proceder secondo me glio gli parerà conuenirsi alla giustitia, in clinandosi però sempre in quella piu beni= gna parte, che si richiede all'officio suo. & desidererei che il Pretore non si moues= se a far alcuna deliberatione senza il

consiglio d'altrui, percioche quando bene haucsse una ottima opinione, gli sarà sempre giouenole l'hauerla prima conferita con persona però, ch'egli conoscesse poter=sene fidare, poiche è di non mediocre utilità la communione di quelle cose, che nel publico debbono esser proposte. nè molto mi piace se a questo proposito mi si rispondesse in contrario con quella sentenza di Hesiodo, il quale uoleua, che quegli, che per se stessi facessero cognitione di alcuna cosa, hauessero ottenuto maggior laude di quelli, che per consigli d'altrui fossero guidati. percioche Zenone (al quale in ciò si dee assentire) attesta che quelli sono degni di commẽdatione, che piu tosto uogliono esser ammoniti, che per propria guida far altro. onde fingono i Poeti, che Gioue essendo per deliberare alcuna cosa importante suol nel concilio conuocar gli altri Dei, da li quali uuole intendere quãto gli

puo-

puo parer necessario per farne la sua sentenza. & in uero che non puo se non giouar al Pretore il consigliarsi innanzi che faccia publicatione del suo giuditio. per il che Filippo Padre del grande Alessandro hauendo deliberato di opprimere la libertà de gli Atenieſi dimandò, che gli fossero dati i piu sapienti huomini di quella egregia città, accioche essendo priuata di cõsigli di que' celeberrimi cittadini piu facilmente si riducesse al giogo della seruitù. Intendeua prudentissimamente quel famoso Re, che non tanto di fuori poteua un ualoroso soldato, quãto in casa un saggio cittadino per difender la Republica. onde uorrei, che quelli, che douessero esser consultori del Pretore fossero intelligenti, & instrutti dalle publiche amministrationi. oltra che se gli conuiene essere ornati di bontà, & di integrità, accioche in ogni occasione il Pretore potesse star cõ l'a-

nimo

nimo quieto di non poter errare nel ma=neggio di quelle cose, che soglion apportar gli maggior trauaglio, et nelle deliberatio ni di qualunq; caso dee ingegnarsi di non parer d'essere partiale d'alcuno; ma secon do ordinano le leggi, et per quanto gli det te la propria conscięza deue il Pretore far le sue sentenze, senza hauer rispetto ad al tro, che alla giustitia. & douẽdo nel publi co, & generale arrengo publicare quanto hauerà terminato contra, & in fauore di diuersi accusati, & inquisiti per uarie im putationi, io laudo sommamẽte, che'l Pre tore debba osseruare quella grauità, che al suo decoro si richiede, poiche non è co= sa, che apporti maggiore ueneratione al Pretore, che la punitione de i rei; & assisso in tribunale con il scettro in ma no, leggendosi alla moltitudine del popo= lo gli eccessi di diuersi huomini scelera= ti, & publicandosi le loro condennationi,

ci viene rappresentata una Idea di quel giuditio vniuersale, che si dee fare della humana generatione. Per ilche deue essere molto circonspetto il Pretore facendo le signature delle sue sentenze, percioche con quelle si condannano, & si puniscono gli huomini nella robba, & nella vita, & dalla publicatione delle sue opinioni la vniuersità ne fa saggio del suo giuditio. onde se bene il Pretore deue essere punitore de gli delitti, mai non deue eccedere il modo nella punitione de' rei, ricordandosi, che gli Atenieſi, da gli quali si hebbero le leggi, ne i grauissimi delitti erano soliti dar la cicuta, la quale se bene appareua lieue punitione, nondimeno faceua quello istesso effetto, che suole fare il coltello. douerebbe parimente il Pretore hauere memoria di quella impia inuentione del Tauro incognito, nel quale

volse

uolse Falare, che l'inuentor di cosi crudel supplitio fosse il primo a finir in quello mi seramente la sua uita: oltre di ciò sarà co sa utile, che'l Pretore sappia la sottoscrit= tione di Nerone, il quale ogni uolta, che doueua far morire alcuno, soleua dire, che desideraua non saper lettere, accioche all'altrui calamità non ui haueße posta la mano. Però se a questi crudelißimi ti= tanni dispiaceua l'acerbità della pena, che douerà fare un giudice prudente, & otti mo nel dare l'ultimo supplitio ad alcuno? da che si comprende, che il giudice con di spiacere proceda alla condennatione de gli huomini, & se pure in se stesso sente alcuna sodisfattione nel castigo de gli de= litti, deue hauer dolore, che coloro, che da lui debbono esser puniti, siano caduti in simili eccesi. onde in tutte le manie= re delle punitioni di ladroni, di sicarij, & de gli altri delinquenti sempre il Pretore

fuggir

rij, & de gli altri delinquenti deue sem= pre il Pretore fuggir il nome di crudele, & piu tosto temprar il rigore delle leggi con la virtù della clementia, che dimo= strarsi acerbo punitor de' delitti con la se= uerità della giustitia, non permettendo pe rò che le scelerità de gli huomini riman= ghino impunite.

Come si dee gouernare il Pretore circa le cose militari.

Cap. XVIII.

NATVRALMENTE *quasi tut ti gli huomini desiderano la pace, & la quiete, la quale ci fa possedere una vita beata. & chi considera il poco tempo, che si uiue in questo secolo, & che tra se và discorrendo, che delle nostre operationi se ne dee render ragione al sommo Iddio, è ben pazzo, se non si dispone di viuere in=*

nocentemente, & senza far nocumento ad alcuno, quanto è in se operar nel modo, che a un uero imitator di Christo si cõuiene. ma perche molte fiate l'huomo uiene infestato da diuersi trauagli, & all'hora quando meno si crede, gli insurgono molte insidie, le quali inquietano l'animo, di maniera, che se ne sente increabil noia, poiche oltra i disturbi famigliari, l'huomo che è massimamente in alcuna dignità constituito, fuori d'ogni speranza, hora per uua, hora per un'altra uia suole essere da diuerse molestie tormentato. & tra le altre cose, che arreccano grandissimo dispiacere a quelli, che sono eletti per capi, et gouernatori d'alcuna città, è quando lo inimico mouendogli guerra cinge con il suo essercito la città di ossidione, onde in cosi strana occasione tra gli altri deue il Pretore per principal rimedio armarsi d'oratione, et fare, che il suo populo seco

publicamente, & priuatamente, ſenza in termiſſione preghi il ſignor Iddio, che non riguardi le continue offeſe, che ſe gli fanno, et che placando la ſua giuſtiſſima ira uogli liberar la eittà dalle mani dello inimico. oltre di ciò ſe gli conuiene darne auiſo, & chiederne aiuto dal ſuo Prencipe, non mancando da ſe di tener la città ben cuſtodita in tutti quelli miglior modi, che l'opportunità richiede. & in ciò biſogna, che il Pretore ſia prudẽtiſs. & diligentiſs, in tenere i ſuoi ſudditi uniti, et che uadi cõ il ſuo intelletto ritrouãdo tutti quellirimedij, che in ſimil biſogno ſono neceſſarij, inueſtigãdo tutti gli modi poſsibili per cõſeruarſi, et per difenderſi dalla rabbia dell'inimico. et in ciò nõ andarò diſcorendo con quali armi, o proprie, o mercenarie, o auſiliarie, o miſte, ſi debba difendere, percioche queſto penſiero piu ſi appartiene al Prẽcipe, che al Pretore, il quale occoorẽdo-

gli ſimil diſturbo dee ricorrer a i piedi di ſua Serenità per hauerne aiuto. ſe gli conuiene parimente di ricordar con ogni riuerẽtia a ſua Serenità tutto ciò, che puo parergli opportuno in queſto propoſito, uſando appreſſo di ciò diligentia d'armare i cittadini, & preſtandogli ogni ſußidio, acciochè poßino difender le paterne mura, rimouendo tutti quelli oſtacoli, che gli potrebbono dare alcun danno. & in vero, ch'io credo, che miglior, nè piu gioueuole difeſa poſſa hauer la patria, che l'aiuto de gli ottimi cittadini, maßimamente quando ſono fedeli al loro Prencipe. ma perche alle fiate le forze de' cittadini ſono poche, nè ponno lungamẽte reſiſtere al continuo abbatimento dell'eßercito inimico, dee il Pretore dimãdar aiuto al Prẽcipe, il quale in queſti coſi urgenti biſogni, ſi come in ogn'altra occaſione, ſuole cõ ogni ſolecitudine proueder di tutte quelle coſe, che in

tal caſo ſono neceſſarie. & non mi diſpiacerebbe, che'l Pretore dell'arte della guerra ne ſapeſſe alcune coſe, le quali occorrẽdo gli potrebbono eſſer gioueuoli. onde gli ſarebbe coſa utiliſsima, ch'in tempo della pace penſaſſe alle coſe della guerra. il che potrebbe far in due modi, l'uno con le opere, & l'altro con la mente. & quanto alle opere oltre il tenere bene ordinati, et eſſercitati i ſuoi ſoldati, potrebbe dilettarſi delle caccie per aſſuefare il corpo a diſagi, & per imparar la natura de' ſiti, et conoſcere come ſurgono i monti, come giacciono i piani, & intendere il corſo de' fiumi, la munitione di paludi. & a queſto modo ſi ha cognitiene d'un ſito, che poi facilmente ſe ne puo comprendere un'altro. onde un capitanio, che non ha queſta peritia, è mancheuole della prima parte, che ſe gli conuiene hauere, perche queſta cognitione inſegna trouar il nimico, pigliar

gli allogiamenti, condur gli essercitij, ordi
nar le giornate, & cãpeggiar le terre con
auantaggio. onde Philopomene Prẽcipe
de gli Achei tra le laudi, che gli sono da
te da gli scrittori è, che ne' tẽpi della pace
non pensaua mai se non i modi della guer
ra, & quando era in cãpagna con gli ami
ci, spesso si fermaua, et ragiouaua cõ quel
li, dicendo se gli inimici fossero in quel col
le, & noi ci trouassimo quà con il nostro
essercito, chi di noi hauerebbe auãtaggio?
come sicuramente si potrebbe andar a tro
uargli seruando gli ordini? se noi ci uoles=
simo ritirare, come si dourebbe fare? se lo
ro si ritirassino, come si douerebbe seguir
gli? et proponeua loro tutti i casi, che in u=
no essercito possono occorrere, intẽdeua la
opinione de gli amici, diceua la sua, la cor
roboraua con le ragioni, di modo che con
questi continui pensieri nõ poteua mai gui
dãdo gli essercitii nascer alcuno accidente,

ch'egli

ch'egli non ui hauesse il rimedio.ma quan
to all'essercitio della mente deue il Preto
re legger le historie,& in quelle conside=
rare le attioni de gli huomini eccell.ueder
come si sono gouernati nelle guerre,essami
nar le cagioni della uittoria,& perdita lo
ro,per poter queste fuggire,& quelle imi
tare.et sopra'l tutto far come ha fatto per
lo adietro alcun huomo eccell.c'ha imita=
to un'altro,che innanzi di se n'è stato som
mamente laudato,senza che se ne addu=
ca alcun essempio.ma perche uoglio ritor
nare onde mi partei, ragionando di uno
Pretore,che fosse chiuso in una città intor
niata da gl'inimici,quãdo che per sua scia
gura non potesse resistere alle grã uiolẽtie
de gl'inimici,et che cõuenisse aprir le por=
te della città al nimico,se nõ uolesse col suo
popolo rimaner captiuo,o esser causa del=
la sua,et dell'uniuersal uccisione,a questi
dubbiosi accidenti si rispõde in due modi,

il primo è, che non deue mai il Pretore da se darsi in preda dell'inimico, ne cõsignargli la città a se commessa, se non ha prima espressa licentia, & commissione dal suo Prencipe. onde innanzi, che da se faccia deliberatione d'aprir le porte della città all'inimico, dee piu tosto eleggersi di douer morire, percioche è cosa gloriosa morire per il suo Prencipe, & piu si dee fare stima della fede, che'l Pretore dee hauer al suo Prencipe, che della propria uita. è ben uero, che in simil noiose occasioni puo, & deue il Pretore usar ogni diligentia di scriuere al suo Prẽcipe il stato pericoloso, nel quale si trouasse la città alla sua cura cõmessa, & in ciò non dee mancare di narrargli tutte quelle particolarità, che fossero necessarie di far intendere a sua Sublimità per conseruatione delle cose sue, & è tenuto il Pretore aspettar quell'ordine, che in ciò parerà al suo Prencipe di do-

uer-

uergli dare, & in ſimil turbulentie tanto dee eſſequire, quanto da ſua Serenità gli ſarà commeſſo. il ſecondo modo ſeramente è, che quando tardaſſe di uenire la commiſsione del Prencipe, o che foſſero impedite tutte le uie, di modo che non foſſe ordine di poter negotiare con lettere, nè foſſe ſperenza alcuna di uita, in tal caſo premendo la gran uiolentia dell'inimico, nè potendoſegli in alcun modo reſiſtere, dee ingegnarſi di intertener l'inimico, & ricercar tregua, ouero dargli alcuna ſperãza, per la quale l'inimico ſi diſponeſſe a farne alcuno indugio, di maniera che in queſta dilatione il Pretore *poteſſe trouar modo di darne auiſo al ſuo* Prẽcipe, *et hauerne alcun ſuſsidio. & in ciò io credo, che ſia lecito al Pretore di uſar ogni aſtutia, & proceder con tutte quelle argutie, che ſi poteſſero imaginare per differire la perdita della città. & quando l'inimico*

ne

ne rimaneſſe ingannato, non importa, pur che la città, o per inganno, o per qual via ſi voglia reſtaſſe ſotto la fede del ſuo Prẽcipe ne gli ſuoi debiti termini conſeruata. & ſe per mala ſorte la potenza dell'inimico foſſe coſi grande, che doueſſe al tutto prender la città, & farne ſtrage, & vccisione di ogn'uno, ſe gli cittadini haueſſero per commune opinione deliberato per fuggire la morte coſi uiolente, & crudele, di uenir a patti, per i quali lo inimico in ſignoreggiandoſi della città donaſſe la uita a tutti, io direi, che potendo il Pretore con prudentia euuiare ſimil partito, di modo che interte nendo con parole l'inimico, foſſe cauſa, che la città non ſi perdeſſe, ſarebbe ottimo penſiero; ma non poſſendo reſiſtere alle gran forze dell'inimico, nè eſſendo mezo di uolger gli animi de' cittadini a ſuo modo, nè hauendo alcuno aiuto di poter cacciar l'inimico, nè troũado uia di po-

terſi

terſi in alcun modo difendere, non doue=
rebbe anco il Pretore aſſentire d'introdur
con qual ſi uoglia patto l'inimico nella cit
tà, ma non potendo hauer alcun partito di
ſalute, douerebbe per ultimo rifugio, anzi
per principal ſuo oggetto pregar Iddio, et
cõ caldiſſime lagrime, & cõ ardentiſſimi
ſoſpiri ſupplicar ſua diuina maeſtà, nelle
cui mani ſta la uita, & la morte, che uo=
leſſe aiutarlo, conſigliarlo, illuminarlo, et
inſegnargli fra tante confuſioni il modo,
che ſi doueſſe tenere, & la uia, che ſi do=
ueſſe pigliare, onde ne riſorgeſſe la gloria
ſua; & per non ne hauer mai imputatio=
ne in queſta uita, nè dopo la morte, dee il
Pretore nõ potẽdo ouuiare al uolere del po
polo, nõ s'impedire in modo alcuno in quel
le deliberationi, che i cittadini p loro par=
ticolar intereſſe haueſſero atto nel dar la
città nelle mani dello inimico. ma in coſi
noioſe moleſtie il Pretore, che ſi trouaſſe

priuo

priuo d'ogni aiuto, & d'ogni consiglio, do uerebbe ricorrer con tutti i spiriti, & con tutta l'anima a quel clementissimo padre di misericordia, & d'ogni nostra consolatione, & con feruide, & immense preghiere supplicarlo, che lo aiutasse, & che liberasse il suo popolo dal flagello, & dalla atrocità del supplitio. & in fine rimetterſi volenteri a tutto ciò, che a sua diuina maestà piacesse di fare. & in questo modo procedendo puo esser certo il Pretore, se è fedele, di esser aiutato, & consigliato dal Signor Iddio, il quale ci liberi per sua misericordia da questi cosi fieri, & crucioſi tranagli.

Che

Che sempre, & massimamente in fine del magistrato, il Pretore dee rendersi grato uerso i suoi sudditi.

Cap. XIX.

LA principal causa, per la quale il Pretore si suol render grato uerso i suoi sudditi, è quando egli si fa con gli effetti conoscer a tutti per integerrimo, et giusto, & come che si astiene dalla robba, et dalle donne d'altrui. il che dee sempre il Pretore osseruare, così nell'ingresso, come nel fine del suo magistrato, se desidera conseguirne laude appresso ogn'uno. & sia pure quanto si uoglia sagace il Pretore, & si ingegni con risi, & con parole piene di affabilità d'intertenersi con gli suoi sudditi, quando è persona, che si lasci corrompere, & che per causa della propria utilità fac=

cia tali operationi, che la giustitia ne resti offesa, puo esser sicurissimo di un infelice fine, del quale ne puo riportare se non infamia, & uergogna, & di essere calunniato, et uituperato da tutti, & massimamente da quelli, alli quali con offender la giustitia egli habbia fatto alcũ bene. Ma uolendo il Pretore acquistarsi un glorioso nome, & di se lasciarne ne' petti, & nelle lingue de' sudditi una memoria laudabile, & un famoso grido, dee adoprare ogni forza del suo intelletto nel dimostrare integrità, & giustitia uerso ogn'uno, di modo che ragioneuolmente il publico, & il priuato se ne possa di lui laudare, & sodisfare. & facil cosa sarà sempre al Pretore di dar essecutione a quãto se gli propone, se uorrà cõtinuamente farne stima, et hauer in sommo pregio il suo honore, il quale dee hauer piu caro, che la propria uita. et che altro è l'honore, che una gem-

ma

ma pretioſiſſima, la quale ci fa reuerire da ciaſcuno in teſtimonio della uirtù? è uero, che d'alcuni latini ſcrittori ſi troua, che honos dictus eſt ab honeſto onere, et quòd honeſtum ſit. ut quis onus ſuſtineat Reipublicæ. & ſe bene all'honore ſi potrebbono dare diuerſe honorate diffinitioni, non dimeno preſupponendo di ſcriuere a perſone, che mi debbino intendere, & che uoglino oſſeruare queſte mie inſtitutioni, dico, che il Pretore puo credere di riuſcirne cõ laude, quãdo habbia deſiderio d'acquiſtarſi, et cõſeruarſi il ſuo honore, il quale cõ opere magnanime, e ſante, et cõ geſti et parole piaceuoli, et graui, ſempre inſegnarà al Pretore il modo, et la uia, che douerà tenir p farſi grato uerſo i ſuoi ſuddìti. L'honore adũq; ſia raccomãdato, et ſia ſcolpito nel cuore a colui, che douerà reggere, e gouernar i popoli, ſe deſidera cõſeguir fama celebre dal commune predicamen-

*to de' ſuddi ti, et laude immortale appreſ-
ſo il ſuo Prencipe.*

Della relatione, che dee ſare il Pre-tore al ſuo Prencipe nel ri-torno del reggimen-to. Cap. XX.

POICHE *il Pretore hauerà fi=nito il ſuo magiſtrato, conſignato, che egli habbia il reggimento della città, o Pro=uincia, al ſuo ſucceſſore, per debita, & ri uerente effecutione delle lettere del ſere=niſſimo Prencipe, partendoſi con buona ſodisfattione de' ſuddi ti, come ſia ritor=nato alla reſidenza del ſuo ſignore, non ſe gli conuiene indugiar molti giorni in fa=re quell'officio, ch'è tenuto con ſua Sereni nità. onde douendo in un certo modo ren=derle conto della ſua amminiſtratione, cõ quella riuerenza, che ſe gli richiede, la=ſciando*

sciando da parte tutte quelle cose, che nõ importano, deue il Pretore mostrarsi studioso, & diligente inuestigator di ciò che in alcun modo potesse apportar honore, et utile al stato del suo Prencipe, & se la città già da se retta hauesse bisogno d'alcuna prouisione, quando ella sia cosa honoreuole, nõ dee mancare di proponerla a sua Serenità, & ne' maneggi publici, doue si negotiano le cose communi della città, ouero nelle amministrationi delle facende fischali fosse introdutta alcuna corruttela, alla quale il Pretore per alcun accidente nõ hauesse potuto prouedere, con quel miglior modo, che si puo imaginare, riuerentemente dee ricordare al Prencipe la uia, che si potrebbe tener per rimediar a simil abusione, et se i cittadini (alla cura di quali egli sarà stato) fossero di natura tale, che il Prencipe in alcuna sinistra occasione ne douesse dubitare, dee il Pretore con la

maggior modestia, che sia possibile, cen=narne solamente certe cose, per le quali sua Serenità comprendesse con la sua prudentia ciò che si volesse dire senza farne particolar espressione. il che deue esser fatto in tal maniera, che il Prencipe non creda, che quest'officio si faccia per metter=gli i suoi sudditi in abhominatione, ma solamente per auertirlo della qualità loro. quando veramente i sudditi siano fedelissimi di sua Sublimità il Pretore è obligato di predicargli, & commendargli, et quanto piu efficacemente puo raccomandargli al Prencipe, dell'aiuto, del quale hauendone bisogno in alcuna cosa, dee cõ diligentia procurarla, quando massimamẽte i suoi carriss. sudditi in publico, et in priuato, ne debbono cõseguir beneficio, occorrẽdo oltre di ciò per utile, et sicurià del Prencipe far qualche publico edificio, fabricar muraglie, escauar fiumi, laghi, paludi,

ludi, fosse, drizzar bastioni, belloardi, argini, et in fine far un castello, o qual si uoglia altra fortezza, per rispetto della salubrità dell'aere, per beneficio de' sudditi, o p causa di cõseruar la città in ogni parte sicura, accioche potesse resistere all'impeto dell'inimico, io laudo che'l Pretore sia diligente in ricordare al Prẽcipe quanto gli pare in questo proposito. Sarebbe finalmẽte troppo lũga fatica se si uolesse discorrer tutte quelle cose, che potrebbono occorrer in simil materia. ma d'una sola cosa, ancora sia auertito il Pretore, che nella relatione, che dee far al suo Prẽcipe, dee narrargli, et proponergli cose importanti solamente, dalle quali ne riesca honore, et utile a sua Ser. & uniuersal beneficio de' sudditi; la qual relatione, o in uiua uoce, o in scrittura che sia narrata, dee cõprẽder cõ quella maggior breuità, che sia possibile, tutto ciò che'l Pretore ha deliberato nel suo animo

di douer dire alla Serenità del Prencipe per debito suo. Ilche essequendo, oltre l'osseruanza di quelle cose, che sono innanzi descritte, potrà credere di hauer fatto officio di vno ottimo, saggio, & giusto Pretore.

Il fine del terzo, & ultimo libro.

TAVOLA DI TVTTI I CAPITOLI, che si contengono nella presente opera,

NEL PRIMO LIBRO.

A dedicatione.
Discorso alli Rettori delle città.
Il Proemio. c.1
Della dignità, & grandezza de' magistrati. cap.1.c.4
Che cosa sia magistrato. cap.2.c.11
Di che stima, & in qual riuerenza si debbono hauer i magistrati. cap.3.c.13
Della origine del magistrato Pretorio. cap.4.c.16
Della elettione del Pretore. cap.5.c.19
Della elettione de' secretarij, ouero cancellieri, & di altri ministri del Pretore.

tore. cap.6.c.27
Della preparatione del Pretore per andar al magistrato della città, ouero prouincia a lui commessa. cap.7.c.36
De gli editti Pretori. cap.8.c.39
Qual sia maggior sicurtà, o l'essere amato, o temuto. cap.9.c.42
Che il Pretore dee fuggire il concitarsi odio, et dispregio ne' sudditi. ca.10.c.47
Che'l Pretore dee osseruare la fede. cap.11.c.50
Di quelle cose, che apportano reputatione al Pretore. cap.12.c.53
In che modo si raffrena l'arrogantia de' sudditi. cap.13.c.59
Che'l Pretore in ogni sua attione dee frenare la iracondia. cap.14.c.69
Che'l Pretore debba da se cacciar gli adulatori, & gli apportatori di parole. cap.15.c.72
Che non si dee creder facilmente ogni cosa.

ſu. cap.16.c.79
Che nõ ſi debbano riceuer doni. c.17.c.82
Che nõ potẽdo uſar la liberalità, et douen
do fuggir la miſeria, è coſa laudabile
ſeruirſi della parcimonia.cap.18.c.86
Che'l Pretore dee fare alcuna ſtima de i
ſuoi cittadini. cap.19.c.89
Che ſi debba conuicinar bene con le città
propinque. cap,20.c.93

NEL SECONDO LIBRO.

Il Proemio. c.100
Del modo del render ragione.cap.1.c.102
Che nel foro giuditiale non ſi habbia ri=
ſpetto piu a una, che all'altra conditio
ne di perſone. cap.2.c.108
Che non ſi dee giudicare oltre di ciò, che
uien richieſto per le parti. cap.3.c.113
Che in uoce, & in ſcrittura non ſia diſdet
to alle parti di poter uſare le loro ra=
gioni. cap.4.c.118

cap.4.c.118
Che il Pretore dee hauer matura cogni=
tione delle cauſe. cap.5.c.121
Della commiſsione data al Pretore.
cap.6.c.124
Della oſſeruanza delle leggi. cap.7.c.126
Che non ſi dee hauer molta famigliarità
con gli ſudditi. cap.8.c.136
Che il Pretore non puo far alteratione
delle ſue ſententie, ne di quelle de gli
ſuoi preceſſori. cap.9.c.140
Delle dilationi. cap.10.c.143
Che le parti non ſi ponno comprometter
nel Pretore. cap.11.c.145
Come ſi debbono oſſeruare i patti.
cap.12.c.149
De gli teſtamenti, & vltime volon=
tà. cap.13.c.154
Delle proue, che ſi fanno nel giuditio.
cap.14.c.161
Delle ſententie interlocutorie, & diffi=
nitiue.

nitiue. cap.15.c.163
Delle appellationi. cap.16.c.167
Delle essecutioni. cap.17.c.173
De gli datij publici. cap.18.c.177
Della congregatione del consiglio. cap.19.c.180
Che si dee conseruare la sua giuridittione. cap.20.c.185

NEL TERZO LIBRO.

Il Proemio. c.189
Del giuditio criminale, & de gli delitti publici, & priuati. cap.1.c.192
Della accusatione, & inquisitione. cap.2.c.197
Della retentione, & de gli inditij. cap.3.c.199
Del modo di proclamare i rei alla prigione. cap.4.c.203
Che il giudice non dee vsar negligentia in

in tenire i rei lungamente prigionati.
cap.5.c.207
Che debbono precedere inditij vrgenti prima, che si tormenti alcuno.
cap.6.c.210
Che è mala cosa tormentare alcuno, che sia trouato con armi. cap.7.c.214
Della prohibitione delle armi. cap.8.c.218
De gli contrabandi. cap.9.c.220
Quali inditij debbono precedere a prouare lo homicidio premeditato.
cap.10.c.224
D'alcune cose, che breuemente si debbono considerare in caso del puro homicidio. cap.11.c.238
De gli inditij, & sospitioni in caso di furto. cap.12.c.243
Di quegli, che uendono una istessa cosa a due. cap.13.c.250
Come si debbono punire i sodomiti.
cap.14.c.253

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Della

Della pena de gli bestemmiatori. cap.15.c.256

Delle defensioni de' rei. cap.16.c.262

Delle sententie in arrengo. cap.17.c.266

Come si dee gouernare il Pretore circa le cose militari. cap.18.c.273

Che sempre, & massimamente in fine del magistrato, il Pretore dee rendersi grato uerso i suoi sudditi. cap.19.c.285

Della relatione, che dee fare il Pretore al suo Prencipe nel ritorno del reggimento. cap.20.c.288

IL FINE.